

Edoardo Mori

Concezio Alicandri Ciufelli

MANUALE DI DIFESA DEL CITTADINO QUALUNQUE



**Come difendere
noi e la nostra casa
dai violenti e dalla legge**

2025

Edoardo Mori

Concezio Alicandri Ciufelli

MANUALE DI DIFESA DEL CITTADINO QUALUNQUE



**Come difendere
noi e la nostra casa
dai violenti e dalla legge**

2025

AVVERTENZA

Il testo che segue contiene una prima parte con una completa esposizione dei problemi giuridici connessi con la difesa mediante l'uso della forza di diritti propri o altrui.

La seconda parte contiene consigli pratici su come difendersi, ma non è e non vuol essere, un manuale di lotta o di combattimento perché sono attività che richiedono istruttori esperti in arti marziali e allenamenti in palestra; non si imparano leggendo libri o guardando filmati o in pochi mesi.

Quindi questo è una specie di "manuale di pronto soccorso" per l'uomo qualunque che si trova nella necessità di difendersi, non ha esperienza, non è atletico, non porta armi e deve arrangiarsi per salvare soldi e pelle. Quindi non un manuale di lotta, ma piuttosto di comportamento per sapere che cosa può capitarci, che cosa possiamo fare da inesperti, come limitare i danni e le conseguenze giudiziarie. È rivolto a coloro che non hanno tempo e voglia di frequentare corsi di specifiche arti marziali che, se ben tenuti, il che non avviene spesso, tendono ad un allenamento fisico e mentale richiesto da quell'arte e non a risolvere specifici problemi di difesa da strada.

Nel mondo occidentale, in chiaro declino culturale e morale, sta crescendo il modo impressionante il livello di violenza dovuto alla presenza di troppe persone fuori controllo: drogati, psicopatici, immigrati senza lavoro e futuro, delinquenti impuniti, giovani votati ad una vita parassitaria. Nelle città sarò sempre più difficile evitare che si formino bande di persone, spesso molto giovani, con sete di danaro che possono trovare solo mediante attività illecite. L'onesto non è difeso dallo Stato, che non ha la forza (e spesso la volontà) di fare leggi adeguate, né dai giudici che vivono spesso nei quartieri ricchi e sempre sulle nuvole! Quindi è una esigenza generale quella di sapersi difendere senza troppi danni.

Anticipiamo le conclusi pratiche:

Pochi possono difendersi con armi. La difesa abitativa è facile, la difesa sulla strada è difficile. Bisogna imparare a difendersi con gli oggetti di cui normalmente si dispone. Solo gli esperti di armi marziali possono difendersi con buona sicurezza, se non si scontrano con uno altrettanto esperto. Il normale cittadino corre rischi gravissimi. Perciò deve evitare accuratamente le occasioni di scontro fisico; deve sapere come fuggire, e come gestire gli aggressori. Se nonostante ogni suo sforzo non riesce a sottrarsi allo scontro, allora lotta per la sua vita e deve imparare a difendersi in modo fulmineo e micidiale perché deve colpire per primo e chiudere la questione.

IL DIRITTO DI DIFENDERSI

*Necessitas non habet legem
sed ipsa sibi facit legem¹*

Il diritto di ogni uomo a salvare vita, famiglia, salute e beni è naturale ed universale. Gli antichi avevano saggiamente concluso che *necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem* (la necessità non ha legge e la legge se la fa da sola) e che quindi non era il caso di scrivere norme per acchiappare con parole una realtà inafferrabile.

Ma i giuristi non si fermano davanti a nulla e lo hanno fatto! Essi sono abilissimi nel cavillare sulle parole e poco importa se con ciò si riesce ad afferrare la verità e si fa giustizia. È vero che la Giustizia è una dea bendata, in modo da essere equanime, ma spesso sorge il dubbio che si sia bendata per non vedere ciò che fanno certi giudici!

Corollario logico della premessa è che è cosa doverosa, ma non obbligatoria, attivarsi per salvare vita, salute e beni altrui. La Costituzione, italiana (che gli esperti classificano fra le peggiori del dopoguerra) invece di affermare il principio retorico e vacuo che la Repubblica è fondata sul lavoro, con il solo dovere di svolgere attività utili, (ma senza sanzioni per chi fa il parassita) avrebbe dovuto stabilire quali sono i doveri dei cittadini, rimasti invece del tutto inespressi, salvo quelli di curarsi dei figli dei figli, di difendere la patria e di votare. La difesa della patria è diventata un optional e il dovere di votare si è trasformato nel diritto di non votare! L'art. 2 prevede il dovere dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica (cioè di partecipare attivamente alla vita politica), economica e sociale, ma è una vacua formuletta. Se poi la metà dei cittadini non va a votare, se le persone capaci non si candidano, ben si può dubitare che la Costituzione fosse buona e che abbia funzionato!

Dovere fondamentale, che invece avrebbe dovuto essere imposto con la massima fermezza, è quello che ognuno deve comportarsi da buon cittadino, non deve tenere comportamenti dannosi, deve intervenire per impedire, nei limiti delle sue possibilità che altri li tengano. Pare che la Costituzione abbia avuto un occhio di riguardo per chi si droga, per chi paga e prende le tangenti, per chi fa manifestazioni violente, per chi vive di espedienti criminosi.

¹ Concetto espresso, tra gli altri, da Publio Siro, Machiavelli, Kant.

È principio della Carta dei diritti umani (art.3) che *Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.*

La Convenzione europea sui diritti umani ha poi precisato (art.2)

“La morte non si considera cagionata in violazione del diritto alla vita se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Art. 8: Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Art. 1 del Protocollo addizionale: Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Da queste norme i giuristi ricavano che il diritto alla vita, alla incolumità, ai propri beni è tutelato al massimo livello giuridico, con prevalenza su ogni altra norma, con l'unico limite che il ricorso alla forza, da cui poi eventualmente derivi la morte, sia assolutamente necessario per difendersi da una violenza illegale.

Ma "ricavano" male perché dimenticano che la morte altrui può essere giustificata anche in assenza di una violenza illegale. Recita l'art. 54 del Codice Penale:

Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia.

La differenza fra legittima difesa e stato di necessità è che la prima è diretta contro l'autore di atto illecito, la seconda contro un innocente. Ad esempio due alpinisti sono appesi ad un chiodo che sta per cedere e uno dei due taglia la corda per salvarsi e far precipitare l'altro (in un film con Totò e Peppino De Filippo entrambi tagliano la corda contemporaneamente!), oppure per sfuggire ad un omicida sono costretto a rubare un'auto. Qui si richiede soltanto che il fatto sia

proporzionato al pericolo mentre la legittima difesa richiede *che la difesa sia proporzionata all'offesa*. Sarebbe ovvio pensare che chi uccide per difendersi da un reato va giudicato meno severamente di chi uccide per egoismo, ma pare proprio che il legislatore, a furia di masturbari sui diritti umani, sia sia incartato ed abbia deciso che il delinquente merita più tutela dell'innocente!

Fin dall'antichità si è legiferato sulla cosiddetta legittima difesa e cioè le regola che consentono all'uomo di ferire o uccidere un altro uomo che lo aggredisce ingiustamente.

È un comportamento animale istintivo, frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione, quello di difendere ad ogni costo la propria vita, il proprio gruppo, i propri beni. È regola naturale mai posta in discussione, salvo che da qualche squilibrato, di quelli, per intenderci, che non schiacciano i pidocchi per non far loro male.

Le legislazioni antichissime prevedevano la pena di morte immediata per la violazione di domicilio, la rapina e l'omicidio. È ormai comunemente ammesso dagli studiosi non ottenebrati dalla fede che Cristo era a capo di una setta, fra le tante note, di fanatici seguaci della Bibbia, quali Nazareni, Esseni, Sicari che facevano l'intifada contro i Romani ed erano invise agli sia agli ebrei moderati che con i Romani avrebbero preferito fare affari. Fatto reso evidente dalla condanna alla crocifissione, pena riservata a chi si opponeva con la violenza a Roma¹

Ad esempio nelle **leggi di Manu**, anteriori di qualche secolo al cristianesimo, si legge:

349. Per la propria sicurezza, in una guerra a difesa dei diritti sacri o per proteggere una donna o un Brahmano, colui che uccide giustamente non è colpevole.

350. Un uomo deve uccidere, senza esitazione, chiunque gli salti addosso per ucciderlo, quand'anche questi sia il suo rettore, un fanciullo, un vecchio o un Brahmano versato nella Scrittura.

351. L'uccidere un uomo che tenta d'assassinare, in pubblico o in privato, non dà colpa di omicidio: il furore è alle prese col fuoco.

Le **leggi assiro-babilonesi** non prevedevano nulla sull'argomento (almeno nei frammenti pervenutici). Vi si legge che era esente da pena l'uomo che uccideva moglie ed amante sorpresi in flagrante adulterio. Ma è facile supporre che di fronte a delitti puniti con la morte era talmente ovvio il diritto di difendersi da non essere neces-

¹ Si veda David Donnini, *Nuove ipotesi su Gesù*, 1992 e *Gesù, il messia di Israele*, 2015 Lynn Pycknett - Clive Prince, *Il libro che Gesù non ti avrebbe mai fatto leggere*, 2008.

sario metterlo per iscritto!

La **Bibbia** dice (Esodo 22:2-3): Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.

Il **Vangelo** (Luca 22:25-39) racconta "Poi Cristo disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa?» Essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: «Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Nel Vangelo di Matteo (26,52) si racconta che mentre Gesù veniva arrestato, Pietro estrasse la spada e tagliò un orecchio ad un servo del gran sacerdote (vale a dire che non gli spaccò la testa per un pelo!) e che Gesù bloccò i suoi compagni dicendo *chi di spada ferisce di morte perisce*"; vale a dire che li avvisava di non resistere perché essi erano una dozzina e gli altri duecento e sarebbero stati ammazzati tutti! Quindi il Vangelo è tutto men che pacifista: come si vede, gli apostoli erano armati e valeva il principio che chi aggrediva con armi poteva essere ucciso. La frase sul *porgere l'altra guancia* è stata interpretata come un invito alla resistenza non violenta contro i Romani, troppo forti per essere attaccati. Dal Vangelo di Luca 9,54 si scopre che gli apostoli Giacomo e Giovanni volevano incendiare un villaggio da cui erano stati appena scacciati, il che lascia supporre che seguissero gli insegnamenti delle sette combattenti degli Zeloti, dei Sicari e dei Nazareni (il che spiega l'invenzione della nascita a Nazareth che forse neppure ancora esisteva)!

All'epoca non vi era alcun bisogno di norme sulla legittima difesa, ovvia in società in cui non vi era un controllo di polizia, specialmente nelle campagne, ma le leggi cercarono di evitare che la legittima difesa venisse utilizzata come comoda scusa.¹

Ciò risulta chiaro dalla legge romana delle XII Tavole

12. *Se alcuno ha commesso un furto di notte e se il ladro è stato ucciso, l'uccisione sia legittima.*

13. *Di giorno [è legittima l'uccisione] se il ladro si difende con un'arma e [il derubato] ha lanciato grida di aiuto.*

Le grida di aiuto erano richieste perché all'epoca l'unica prova ammessa era la sorpresa in flagranza di reato con testimoni che confermarono la cattura in flagranza. La stessa identica regola si ritrovava nelle antiche leggi germaniche². È chiaro che le XII tavole non vo-

¹ Per la storia della legittima difesa si veda l'amplissima voce in Digesto Italiano, 1902, Vol. IX parte 2°, pag. 355 (si trova in Google Libri ricercando con le parole *Digesto Difesa legittima*).

² Si veda il *Saxenspiegel*, del 1230 circa; tradotto in italiano da Edoardo Mori, 2024.

levano regolare tutti i casi di autotutela, ovvia in un sistema in cui il capo famiglia aveva un potere assoluto sui familiari e gli schiavi e aveva diritto di vita e di morte sui figli che poteva condannare anche per crimini fuori della famiglia.

A Roma la giurisprudenza aveva poi eliminata questa presunzione legale di pericolo per la vita e rimetteva la questione al giudizio dei giudici. Nel caso di semplice stupro o molestia, era certamente lecito usare la forza contro la forza; ma nel caso di un omicidio commesso in questo modo, si era esenti da pena solo con la prova che la vita era stata messa in pericolo. Era ampiamente riconosciuto il diritto di difendere il parente o l'amico o il padrone in pericolo. Con l'inizio della decadenza di Roma (IV sec.) e la scarsa sicurezza pubblica, si riconobbe in modo più ampio il diritto all'autotutela e si giustificò l'uccisione di un cittadino romano e di un soldato avvenuta "in stato d'ira", cioè per una sua condotta tale da far perdere la testa! ¹

I Romani, in seguito, con il loro diritto pragmatico e logico, avevano ben espresso il problema con poche parole.

Essi avevano scritto che *vim vi repellere licet* (è lecito respingere la violenza con la violenza), aggiungendo poi che *qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu* (chi si comporta in modo illecito risponde anche per le conseguenze non volute). Come dire: tu, delinquente, stai commettendo un reato, io poliziotto ho il dovere di impedirlo, se resisti posso impiegare tutta la forza necessaria, se io mi faccio male, se tu ti fai male, se un terzo si fa male, se ci sono dei danni, è sempre colpa tua che hai creato la situazione contraria alla legge! Soluzione drastica, ma lineare: chi è fuori dalla legge, è fuori dal consorzio umano.

Solo al tempo di Diocleziano si introduce il principio del *moderamen inculpatae tutelae*, cioè che l'azione di difesa deve essere moderata. Concetto molto sensato perché è cosa ovvia che chi si difende deve agire per proteggersi e non per fare il giustiziere.

La Bibbia Esodo - Capitolo 22, 1 scrive: *Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue. Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue (cioè si è puniti).*

In Europa una prima regolamentazione codificata si ha in Francia nel **Codice Penale del 1810**; esso prevede la legittima difesa della propria abitazione solo per impedire un tentativo notturno di ingresso con violenza sulle cose.

Questa regola insensata veniva recepita dal Codice sardo piemontese del 1859 in modo acritico e persino peggiorando il testo origina-

¹ Mommsen, Römisches Strafrecht, 1899.

le con traduzione sbagliata!

Esso provvede a disciplinare esplicitamente e in positivo la legittima difesa come causa che esclude la punibilità dell'omicidio o della lesione personale. L'art. 559 stabilisce: *Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sé stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato*».

L'art. 560 aggiunge: *Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti: 1) Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze; 2) Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone.*

L'art. 563 regola poi l'eccesso di difesa: L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere. Colla stessa pena è punito l'omicidio che, per eccesso nella difesa, sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione.

Come si vede una scelta insensata che limita la difesa della propria dimora ad episodi di invasione notturna violenta, vale a dire situazioni che anche di giorno possono sfociare in torture, sequestro di persone, uccisioni e che devono essere prevenute ad ogni costo. Ma la formulazione è ridicola; ad es. perché vuol distinguere fra giorno e notte, ma non pensa ai tempi intermedi dell'alba e del crepuscolo! O perché non prevede lo sfondamento del cancello di un recinto.

Eppure già nel 1859-60 il noto giurista Francesco Carrara, nel suo scritto *Diritto della difesa pubblica e privata*, aveva scritto chiaramente che là dove la difesa pubblica non arriva, e solo nella misura in cui la difesa pubblica non arriva, in implicita stretta sussidiarietà, vige secondo Carrara la «difesa privata».

Secondo Carrara «la legge di natura» avrebbe affidato «all'autorità sociale la difesa dell'ordine esterno». Sorgerebbe quindi il problema del conflitto tra tale «difesa dell'ordine esterno» affidata alla «autorità sociale», in breve: tra la «difesa pubblica» e la «difesa privata». E il criterio per la soluzione del conflitto tra «difesa pubblica» e «difesa privata» è dato per Carrara dalla «giusta necessità», articolato da un lato in termini di sussidiarietà della difesa privata rispetto a quella pubblica e dall'altro secondo il *principio di proporzione* immanente al requisito della necessità: «Ogni qual volta il presidio della giustizia sociale sia tardo e impotente ad impedire il male che si minaccia, e la

difesa privata può con minor male impedirla, altrettante volte risorge il diritto della difesa privata; e la necessità del momento porge al tempo medesimo la causa e la misura della legittimità dell'esercizio di lei».

Per il Carrara lo *jus di punire* nella società emana dalla legge di natura. Ma la legge di natura ha dato all'uomo, più che il diritto, il dovere di conservare la propria esistenza. Questo è precetto della legge primitiva, come lo è l'associazione degli uomini, la loro subiezione ad un'autorità, e la forza coattiva in mano di questa pel mantenimento dell'ordine. I due precetti primitivi — precetto all'uomo della conservazione di sé stesso — subiezione dell'uomo a una pena qualora turbi l'ordine esterno — non possono non essere coordinati fra loro. Se sono coordinati, il secondo precetto non può essere derogativo del primo; mentre anzi ha questo con quello una esattissima convergenza, perché entrambi tendono alla conservazione dell'uomo. Dunque ove parla il primo precetto deve tacere il secondo.

La «contraddizione» tra il diritto alla vita garantito dalla legge di natura e il diritto a punire, anch'esso garantito dalla legge di natura, viene risolta dando la prevalenza al diritto alla vita dell'individuo: È impossibile che la legge di natura, la quale ha detto all'uomo "non ti lasciare uccidere", abbia detto all'autorità, uccidi o punisci quell'uomo perché non si è lasciato uccidere. Dunque, quando l'uomo ha obbedito al precetto naturale della propria conservazione, senza che a lui possa farsi rimprovero o di colpa nelle cagioni, o di eccesso nell'esercizio, non esiste più autorità che lo possa colpire, perché la legge di natura che ha dato all'autorità il diritto di punire non può contraddire sé stessa. Laonde con tutta esattezza si deve affermare che il diritto dello Stato di punire viene meno di fronte all'uomo che altro non ha fatto se non provvedere alla necessità della conservazione di una vita innocente.

All'epoca si preferiva parlare di *difesa legittima*, cioè consentita, mentre nel Novecento si è introdotta la dicitura *legittima difesa*, un po' equivoca perché sembra dire che vi può essere una difesa illegittima! Più pratica la lingua tedesca che parla di autodifesa (*Selbstverteidigung*), nozione pratica, prima che giuridica: l'autodifesa è prima di tutto un comportamento naturale di ogni essere vivente; poi arrivano i giuristi e cercano invano formulette per regolarla!

Il Codice penale Zanardelli del 1889, art. 49, stabiliva circa il diritto alla difesa che:

Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1) Per disposizione della legge, o per ordine, che era obbligato ad eseguire, dell'Autorità competente;

2) *per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta*

3) *per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.*

In Germania, fin dal 1851 il **Codice Penale Prussiano** aveva stabilito: *Un delitto o una contravvenzione non sussistono, se il fatto era richiesto per legittima difesa. Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere da sé o altri un'aggressione attuale e anti-giuridica. Va egualmente ammessa la legittima difesa quando il reo è andato oltre i confini della difesa solo per lo sconcerto, paura o spavento (ted.: Bestürzung, Furcht oder Schrecken)*

Formulazione ripresa dal legislatore tedesco del 1871 nell'art. 53 del Codice Penale: *Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura.*

Egli aveva capito ed espresso perfettamente i concetti che quando si è aggrediti si ha il diritto di fare tutto ciò che è necessario per respingere l'aggressione e che bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima, della realtà e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge! Chi viene aggredito ha tutti i motivi per aver paura! In situazioni di pericolo, scattano le reazioni istintive di difesa e non si ha tempo di pensare a ciò che dice la Cassazione! I propri diritti sono infinitamente più importanti di quelli di colui che delinque.

In **Austria** si scrive (art. 3 CP) che non è punibile chi esercita la difesa necessaria per respingere un'aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio, salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all'aggressore. Aggiunge poi che se chi si difende come sopra ed usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell'agitazione paura o spavento, dovuto all'aggressione, salvo che esageri per colpa.

In **Spagna** il Codice penale aggiornato nel 1995, stabilisce che non è punibile:

4. *Chiunque agisce a difesa della persona o dei diritti propri o altrui, purché ricorrano i seguenti requisiti:*

- *Primo. Aggressione illegale. In caso di difesa della proprietà, sarà considerata aggressione illecita qualsiasi attacco alla proprietà che costituisca reato e la ponga in grave pericolo di imminente deterioramento o perdita. In caso di difesa dell'abitazione o delle sue pertinenze,*

qualsiasi ingresso abusivo nell'abitazione o nelle sue pertinenze sarà considerato un'aggressione illecita.

- Secondo. Esigenza razionale dei mezzi impiegati per prevenirlo o respingerlo.

- Terzo. Mancanza di sufficiente provocazione da parte di chi si difende.

5. Chiunque, in stato di necessità, al fine di evitare un danno a sé o ad altri, lede un diritto altrui o viola un dovere, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- Primo. Che il danno causato non sia maggiore di quello che si vuole evitare.

- Secondo. Che la situazione di bisogno non sia stata causata intenzionalmente dal soggetto.

- Terzo. Che l'autore del fatto non abbia, a causa del suo lavoro o della sua posizione, l'obbligo di sacrificarsi.

6. Colui che agisce spinto sia da una paura insuperabile.

7. Chiunque agisce nell'adempimento di un dovere o nel legittimo esercizio di un diritto, di un ufficio o di una posizione.

È facile vedere che contiene regole stravaganti; come si capisce se una paura era insuperabile? Chi mai ha l'obbligo di sacrificarsi di fronte ad atti illeciti? Come si fa a valutare in anticipo il danno che si subirà e quello che si arrecherà? È un testo scritto da azzeccarbugli.

In **Francia** l'art. 122-5 del Codice Penale aggiornato al 1994 stabilisce:

Non è penalmente responsabile chi, di fronte ad un'ingiustificata aggressione a sé o ad altri, compie un atto imposto dalla necessità di legittima difesa di sé o di altri, salvo che vi sia sproporzione tra i mezzi di difesa impiegati e la gravità dell'aggressione.

Non è penalmente responsabile chi, per interrompere la commissione di un reato o di un delitto contro il patrimonio, compie un atto di difesa, diverso dall'omicidio volontario, quando tale atto è strettamente necessario al raggiungimento dello scopo perseguito, sempre che il mezzo impiegato sia proporzionato alla gravità del reato.

Anche questa norma è stata scritta da legulei inesperti; se uso un fucile lo posso usare per spaventare, per ferire o per uccidere. Che cosa c'entra con la gravità del reato? È come dire che se mi rubano l'auto ed ho una pistola, non la posso usare neppure per spaventare i ladri!

In Italia l'art. 52 del nostro **Codice Penale del 1931** scriveva che *non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla*

necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Era una formulazione che richiamava giustamente il presupposto della necessità di difendersi per tutelare un qualsiasi diritto, personale o patrimoniale, ma che poi introduceva il surreale requisito della proporzione fra offesa e difesa. Una di quelle idee che possono venir solo al giurista che conosce le carte più della vita perché altrimenti conoscerebbe il vecchio detto che *le botte non si danno a patti*¹. Quando si viene aggrediti non si sa mai come va a finire, una spinta o un pugno possono uccidere, chi appare innocuo può essere un esperto di arti marziali o può tirare fuori un coltello, chi sembra voler rubare solo un pollo può darsi che ci prenda a calci per farsi dare le chiavi del pollaio, chi sembra solo può avere un complice, e così via. Anche i giudici han finito per capire che la norma era inadeguata e hanno aggiunto la precisazione che la proporzionalità deve essere valutata in relazione ai mezzi di difesa di cui si dispone. Se ho solo un' a da fuoco e non posso limitarmi a sparare in aria, sono legittimato a sparare vero l'aggressore "e dove colgo, colgo".

Lo spirito della legge era così favorevole alla difesa che il famoso professor Antolisei poteva correttamente sostenere che nel momento in cui il cittadino si difende egli si assume una funzione pubblica e deve essere equiparato ad un pubblico ufficiale (quindi responsabilità solo in caso di colpa grave e nessun risarcimento). Sarebbe poi bastato rilevare che è l'accusatore che deve provare l'inesistenza dell'invocata legittima difesa, e molti processi non sarebbero neppure nati.

La norma sarebbe stata comunque accettabile se applicata con buon senso e conoscenza della realtà; il diritto è solo uno strumento per realizzare risultati considerati giusti dalla volontà popolare e il giudice deve saperlo usare bene; purtroppo si nota spesso che il giudice è come un operaio che si trova in mano un martello e non sa che cosa sia un martello e che cosa sia un chiodo e quindi lo usa secondo l'idea personale che se fa. È accaduto quindi che i giudici italiani si sono messi a cavillare sul principio morale (e non giuridico) se sia o meno giusto uccidere per proteggere un bene diverso dalla vita, se sia giusto uccidere un rapinatore che vuole solo i soldi (per molti popoli di un recente passato la rapina e l'ingresso violento in casa altrui erano puniti con la pena di morte!), hanno ignorato che l'art. 52 prevedeva la difesa di ogni diritto e non solo di quello alla propria vita, hanno iniziato ad utilizzare il bilancino per pesare situa-

¹ È un detto popolare da alcuni messo in bocca a Benvenuto Cellini.

zioni normalmente fuori controllo, finendo così per creare una situazione assurda. L'impressione del popolo era che ormai rischiasse più chi si difendeva che chi aggrediva, che il giudice "cerchiobottista" per natura, un po' di eccesso colposo lo trovava sempre, che il doversi difendere in un processo era quasi inevitabile e che ci si rimetteva molti più soldi di quanti ne sarebbe riusciti a prendere il rapinatore!

La Cassazione era talmente uscita dal seminato da pretendere che fosse chi invocava la legittima difesa a doverne fornire le prove; vale a dire che una persona che avesse ferito un aggressore di notte in un bosco, e quindi senza testimoni, correva il rischio di essere condannato! Per la Cassazione il principio costituzionale della presunzione di innocenza, che pone tutto l'onere della prova a carico di chi accusa e del PM, era (e purtroppo è ancora) una novità da trattare con sospetto! La Corte Costituzionale ha persino ristretto in modo assurdo il principio che l'ignoranza della legge scusa; e così è avvenuto spesso che chi aveva agito fidandosi delle interpretazioni della Cassazione, si è ritrovato condannato perché il giorno prima un collegio di giudici della Cassazione aveva cambiato idea! Cose che gridano vendetta di fronte a dio e ai primati!

Cosa assurda perché il principio della presunzione di innocenza, già noto ai romani (*in dubio pro reo*) era già ammesso fin dal Settecento; scriveva il Beccaria *che un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice*; e il Verri scriveva: *fra l'essere e il non essere non vi è punto di mezzo, e laddove il delitto cessa di essere certo, ivi precisamente comincia la possibilità dell'innocenza*. E fin dal 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino, frutto della Rivoluzione Francese, scriveva in modo impeccabile: *Ogni uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole; se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge*. Perciò è inutile riempirsi la bocca con la grande conquista della Costituzione italiana la quale, ancora oggi non è sempre riuscita a far sì che il magistrato non si comporti con l'accusato più da nemico che da giudice (Voltaire). Va detto onestamente che nell'Ottocento e fino alla II G.M. prevalse una legislazione volta ad aumentare i poteri dello stato a scapito dei diritti dei cittadini con sistemi penali inquisitori. Ma è un dato di fatto che la marea di errori giudiziari che dobbiamo affrontare derivano dal fatto che i giudici hanno pensato "se io, investito dall'Ente Supremo del compito di giudicare, mi sono convinto che Tizio è colpevole, dubbi non ce ne sono più; altrimenti si deve ammettere che il giudice può essere un cretino!" Però, se sono così sicuri delle proprie capacità, perché non accettano anch'essi la rego-

la universale che *chi sbaglia paga*?

Ma ritorniamo alla legittima difesa; il risultato del Codice Rocco era chiaramente inaccettabile. Da ciò varie proposte di modifica sempre avversate dai "filosofi" (chi ritiene sacra la vita di un lupo, non può tenere in minor conto la vita di un rapinatore) e, stranamente, anche dalla magistratura la quale spesso dimentica che è pagata per applicare le leggi e non per giudicarle e che un giurista non ha la preparazione per essere un politico o un sociologo o un criminologo o un filosofo.

La normativa vigente

L'ultima proposta è riuscita ad andare in porto ed è diventata legge il 26 aprile 2019 nr. 36 (Governo Conte, Dio l'abbia in gloria!).

A - Vediamo che cosa cambia nell'art. 52 CP che ora recita:

Art. 52 (Difesa legittima). - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma¹, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Quindi in caso che si resista ad un reato di violazione di domicilio si agisce **sempre** in stato di legittima difesa, anche se non vi è proporzionalità, ed è consentito difendere anche i beni propri o altrui,

¹ Art. 614 - Violazione di domicilio. [È punito:] Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La frase, già introdotta dalla legge 59/2006, chiarisce quando si possono difendere anche i beni, ma la frase è insensata perché non si capisce come vi possa essere desistenza e contemporaneamente pericolo di aggressione; se uno desiste vuol dire che scappa o che si arrende e che quindi cessa necessariamente l'aggressione. Si è costretti a ritenere:

a) secondo il legislatore, se mi stanno rubando l'auto dal garage della villa e me ne sto ben chiuso in casa, non vi è pericolo di aggressione e quindi devo lasciarmi rubare la macchina. Conclusione ripugnante.

b) oppure che posso non osservare il principio di proporzionalità se non vi è desistenza oppure se vi è pericolo di aggressione. Che ci si può difendere dal pericolo di aggressione entro casa è principio generale e non era il caso di ripeterlo; e se voi è pericolo di aggressione non vi può essere desistenza.

c) oppure che posso non osservare il principio di proporzionalità se non vi è desistenza, ma persiste il pericolo di aggressione; ma da che cosa devono desistere i delinquenti per meritare una sorte migliore anche se sono ancora aggressivi? Questa interpretazione è quella appena appena accettabile, ma dimostra che il legislatore ha scritto a vanvera! Se mi sono entrati nella villa per rubarmi la Ferrari, li affronto, c'è una sparatoria e scappano e continuano a sparare, non vi è desistenza (che significa rientrare nella legge) e non cessa l'aggressione perché anche lo sparare per coprirsi la fuga è aggressione. Un tempo certi sono finiti in manicomio per aver scritto frasi del genere!

Comunque è importante che sia stata posto il principio (presunzione assoluta) che quando un estraneo entra abusivamente in casa, negozio, ufficio altrui, la difesa non è mai sproporzionata. Se proprio è certo che egli ha abbandonato la refurtiva e le armi (questa è la desistenza) e che fugge per salvarsi, non posso sparargli nella schiena, ma posso compiere atti "proporzionati" per fermarlo e catturarlo.

Purtroppo è stata conservata una frase egualmente demenziale del comma secondo in cui dice che non si richiede proporzionalità se la difesa avviene *con un'arma legittimamente detenuta* o altro mezzo idoneo al fine di difendere. Sono l'effetto di una scuola in cui non si insegna ad esprimere un pensiero con le giuste parole. La difesa non si esercita con mezzi di difesa, ma con mezzi di offesa che sono gli strumenti atti ad offendere per natura o per modalità di impiego (le armi proprie o improprie), oppure con la maggiore forza fisica, oppure con mezzi che immobilizzano (una rete, una trappola, ecc.), tutte cose che di certo non sono destinate ad offendere. Perciò lo sciagura-

to scrivente intendeva dire non mezzi ma *modalità di difesa*. Ma se manca la capacità di offendere, mai si potrà parlare di proporzionalità! Sarebbe propri interessante poter scoprire che cosa aveva in mente quando parlava di "mezzo idoneo". Se butto della benzina sul rapinatore e gli do fuoco, uso senz'altro un mezzo molto idoneo a farlo desistere e quindi non devo rispettare il principio di proporzionalità? Questa è la conclusione obbligata!

Però anche la norma secondo cui se si usa un'arma la proporzionalità si deve rispettare solo se l'arma è legalmente detenuta, è un gran sciocchezza. Se si parla di arma legalmente detenuta vuol dire che ci si riferisce alle armi soggette a denuncia (armi comuni da sparo, armi bianche, ecc.); può capitare che vi siano dubbi sull'obbligo di denuncia specie per le armi bianche; può capitare che il detentore si sia dimenticato di denunciare un cambio di indirizzo e che la detenzione sia diventata formalmente illegale, il che integra una contravvenzione e non un delitto.

E mai possibile che se uccido il rapinatore armato di pistola usando la sciabola del nonno, denunciata presso un'altra dimora, risponderò di omicidio volontario o, se trovo un giudice magnanimo, di eccesso colposo?

B - Viene aggiunto un nuovo comma quarto in cui si dice che si è sempre in stato di legittima difesa se si respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone. Concetto giusto, in astratto ma di totale stupidità in concreto: se mi trovo uno in camera da letto, al buio, come faccio a sapere se l'intruso è solo o in compagnia, se è armato o disarmato, se ha mezzi di coazione fisica (gli scarponi chiodati saranno un mezzo sufficiente? devo controllare il tipo di chiodi?).

E che vuol dire con minaccia dell'uso delle armi? basta dire "attento che ti sparo", "attento che sono armato", o bisogna avere un'arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norma la loro volontà, lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!

Secondo chi ha scritto la norma, dovrei accendere la luce, informarmi bene su che cosa l'intruso vuole e se mi dice che vuole solo prendere un po' di gioielli, gli auguro buon lavoro e mi giro dall'altra parte! Ma dove li trovano questi imbecilli scribacchini del diritto?

C - All'art. 55 c.p. sull'eccesso colposo è stato aggiunto un comma che un pastrocchio incomprensibile. Si scrive che nei casi di difesa da intrusione in abitazione o luoghi di lavoro di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 52 non è punito se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5). L'art. 61 c.1 n.5 prevede una aggravante per il reo che ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Come una aggravante si possa utilizzare per escludere la pena invece che per aumentarla è un mistero gaudioso. Per non turbare irreversibilmente la mia mente, sono costretto a pensare che il legislatore, nel suo stato di marasma linguistico, abbia voluto dire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritto di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore! Essa vale specialmente per tutti i casi di aggressione al di fuori dei luoghi di abitazione e lavoro e quindi ha valore generale. La mia è solo un'ipotesi, ma è l'unica che non porti ad orrori giuridici;

- che non vi è mai eccesso colposo se si è agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Come detto sopra è norma già nota ad altri paesi europei ed è sacrosanta perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l'adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola "grave". Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi "gravemente" perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all'aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di "grave" turbamento perché questo è soggettivo e non misurabile. Negli altri paesi la formula serve per aiutare nel modo più benevolo chi si è difeso ed ha protetto la società; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma che si spaventa poco!

Ho letto che nelle osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica si dice che necessariamente "il grave turbamento" non può essere soggettivo, ma oggettivo. Pare che siano stati i suoi "consiglieri giuridici" (a naso direi dei magistrati) a scrivere ciò. Cosa da restare basiti a leggerla perché ovviamente le passioni non si possono misurare e non si possono provare; sarebbe come stabilire se uno è molto innamorato o poco innamorato! Fermo restato che ogni aggressione

comporta un turbamento notevole nella vittima. Un giurista serio avrebbe invece ricordato a tutti che in Italia vige la presunzione di innocenza e che quindi se chi si è difeso dichiara di essere stato turbato dall'aggressione gli si deve credere fino a prova contraria, la quale deve essere fornita dall'accusa e non certo dall'indagato. L'opinione contraria è ancora l'espressione di quella sconcia mentalità giuridica di cinquant'anni or sono quando si affermava che se uno veniva aggredito nel bosco di notte da un bandito, era lui a dover dimostrare che il bandito lo voleva davvero rapinare! E senza testimoni, poteva anche essere condannato!

Ho trovato anche che secondo certi giuristi (sicuramente ministeriali perché è opinione diffusa in tali ambienti) in Italia la difesa del cittadino è riservata alle forze di polizia è quindi è cosa anomala che il cittadino si difenda da solo e che vi siano le guardie del corpo (che infatti non sono mai state riconosciute!). Sia chiaro che di anomalo vi è solo la mente di chi si inventa certe idee, senza la minima base normativa e in contrasto con i principi costituzionali (primo fra tutti il diritto a difendersi in ogni caso, anche dallo Stato, se questo sbaglia; secondo che il cittadino ha il dovere di aiutare lo Stato a risolvere i problemi della società!). Ed invece le ronde di cittadini che potrebbero aumentare la sicurezza di notte, sono state affossate.

Altro grave e serio difetto della norma è che si è pensato solo alla legittima difesa domiciliare o sul luogo di lavoro ignorando del tutto la necessità di *legittima difesa all'aperto* o quando si viaggia in auto. Il principio che il turbamento esime da colpa, che in tutti gli altri paesi vale per ogni tipo di aggressione, in Italia è stato ristretto alla aggressione con intrusione; delle situazioni di minorata difesa, si tiene conto solo se vi è intrusione. Per il nostro stupido legislatore si ha diritto di essere spaventati solo in casa e non in un bosco o sulla pubblica via; una donna si deve spaventare solo se la violentano in casa e non se un tizio le salta addosso in un vicolo. Il benzinaio si può turbare se cercano di rapinarlo entro il suo chiosco, ma se esce con l'incasso e lo aggrediscono a sprangate a dieci metri dal chiosco deve stare bene attento; guai se lui e la donna non valutano la situazione col bilancino! È un modo di ragionare e legiferare ignobile!

D - L'articolo 7 della legge aggiunge due commi all'art. 2044 del Codice Civile che ora recita:

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al

danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Ciò per rimediare al fatto che certi giudici volevano forzare la mano e considerare i delinquenti vittime della società. Ed era già chiaro che quando l'art. 55 esclude che vi sia eccesso colposo è ovvio che non si devono pagare i danni. Ed invece, altro mistero gaudioso. la norma prevede che quando l'eccesso colposo è escluso perché si agito in condizioni di minorata difesa (buio, luogo malfamato, ecc.) o per grave turbamento, non si è punibili, ma però al danneggiato è dovuta una indennità tenuto conto del concorso di colpa del delinquente. Norma di totale incongruenza giuridica: o l'eccesso colposo non c'è e non si è punibili e non vi può essere risarcimento, oppure la colpa c'è e c'è la condanna penale. Ma perché mai il fatto di essere stati aggrediti di notte o per essere rimasti gravemente turbati va a vantaggio del delinquente? Semmai dovrebbe essere il contrario. Il legislatore, pur di aiutare il delinquente stabilisce che l'aggredito è innocente e va assolto, e subito dopo si inventa che l'aggredito ha commesso un illecito civile e deve pagare i danni. Ma se manca l'illecito come fa ad esservi una colpa, come si possono applicare le norme civili che regola la colpa da atto illecito? Certamente il legislatore può punire l'eccesso colposo con una piccola ammenda e limitare il danno ad una cifra simbolica, ma non può condannare a pagare i danni chi, tre parole prima, ha dichiarato essere innocente, ma non può condannare l'aggredito perché si è spaventato!! Chi ha scritto la norma si è sbagliato: semmai doveva scrivere che nei casi in cui vi è eccesso colposo la liquidazione del danno deve essere ridotta al minimo stante l'evidente efficienza causale della condotta del rapinatore. Direi che una questione di costituzionalità ci starebbe tutta.

E - L'art. 8 stabilisce che a colui che si è difeso ed è stato indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo Stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d'Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusati e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati, e risultato innocente, solleverà la questione del rimborso delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti e non solo a chi si è difeso da una aggressione! Anche la giustizia che sbaglia agisce mediate un'aggressione illegittima e dannosa, sia essa colposa o dolosa!

F - L'articolo 9 stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità. Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riescono a fare rapidamente neppure i processi per direttissima! Il problema nasce dal fatto che i PM considerano un delinquente chiunque chiunque spara, e lo mettono in galera e quindi è giusto affrettarsi a liberarlo. Pura scemenza perché la cosa giusta è solamente il non mettere in galera senza motivi gravi e certi.

Il fatto è che i giuristi che hanno scritto il codice di procedura penale si sono inventati un cumulo di frasi fatte e del tutto vuote, con concetti tanto vaghi ed inafferrabili, che si riesce a sostenere tutto e il contrario di tutto. Vien da piangere a leggere il codice di procedura penale svizzero che con 100 parole ha regolato perfettamente la custodia cautelata in carcere (art. 221) mentre il nostro ne usa 1400 e ne abusa ogni giorno! Ma nei paesi civili non vi è una immunità per i giudici politicizzati o ignoranti!

Da non credere, ma il Codice di procedura penale 19 ottobre 1930, in piena era fascista, era molto più attento ai diritti del cittadino; stabiliva infatti all'art. 256:

Art. 256. (Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze)

Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Se il mandato è stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.

L'espressione "appare" è abbastanza generica e indica che è sufficiente che vi sia un'apparenza, una probabilità di legittima difesa: nel dubbio il cittadino rimaneva libero fino a che non fosse accertato che non vi era stata una situazione di legittima difesa; l'eccesso colposo non consentiva la cattura. I giudici della Cassazione si sono poi affrettati a dire che "appare" voleva dire "appare chiaro" e così, nel dubbio, hanno incarcerato!

Quel Codice aveva anche capito che le forze di polizia erano per natura di cose esposte a compiere azioni violente, che i giudici non erano affidabili e stabiliva:

Art. 16. (Autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia)

Non si procede senza autorizzazione del Ministro della giustizia contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisi-

ca.

La stessa norma si applica alle persone che legalmente richieste hanno prestato assistenza.

L'autorizzazione è necessaria per procedere tanto contro chi ha compiuto il fatto, quanto contro chi ha dato l'ordine di compierlo.

Norme di assoluta saggezza, fatte sparire nel codice del 1989, utopistico e velleitario, da cui è partita la progressiva inefficienza del sistema processuale penale. L'indagine penale deve portare acquisire le prove e stabilire se dimostrano la colpevolezza. Se si è lavorato bene il 90% dei processi può essere definito a tavolino.

G - Un problema è sfuggito al legislatore il quale ha modificato l'art. 55 sull'eccesso colposo in relazione alla legittima difesa, ma non ha previsto l'estensione dei nuovi criteri di valutazione a chi si trova a dover usare le armi per adempiere ad un dovere del proprio ufficio (art. 53 c.p.) il che significa che l'agente di PS di fronte al giudice è sfavorito rispetto al privato: egli non può invocare il fatto di essere vittima di una intrusione, di essersi trovato in condizioni di minorata difesa (ad es. da solo in un quartiere in mano alla criminalità) o di aver agito in stato di grave turbamento (non credo che le Forze di polizia siano addestrate tutte al combattimento come gli incursori e le teste di cuoio, e comunque chiunque si può sentire turbato se ci si trova di fronte un terrorista che potrebbe essere imbottito di esplosivo).

La dimenticanza è grave perché le Forze di polizia continuano ad essere soggette a veder valutato il loro comportamento dei giudici che sanno usare solo il bilancino, i quali pensano che sparare un colpo basta e avanza (la regola saggia è invece di sparare fino a che l'aggressore non è steso a terra a senza armi in mano) e sono capaci di indagare per vilipendio di cadavere chi ne spara un secondo, che pretendono di sapere con precisione, leggendo i codici, che cosa è giusto fare in situazioni di pericolo. Ma se non lo sa neppure il Ministero che mai ha scritto regole di ingaggio per la polizia! Forse dovrebbero imparare dai medici i quali operano seguendo linee guida ufficiali e vanno esenti da colpa se le osservano.

In conclusione si può dire che una legge nata con le migliori intenzioni, per tutelare il cittadino e le Forze dell'Ordine da forme di accanimento giudiziario, è stata massacrata dai suoi estensori che hanno vanificato le buone intenzioni; la legittima difesa rimane confinata da troppi paletti il cui peso è lasciato alla valutazione del giudice e il numero di coloro che verranno trascinati ingiustamente di fronte alla giustizia non cambierà. È vero che poi potrà forse ottenere il rimborso delle spese, ma nessuno gli pagherà mai i danni, le spese aggiun-

tive, il danno morale e all'immagine.

Dispiace vedere come i magistrati siano sempre pronti a dare giudizi politici, non di loro competenza, sulle nuove leggi, ma non intervengano mai per migliorarne il profilo tecnico e per aumentare l'efficienza della giustizia; pare che non accettino che sia la legge a stabilire quando una persona è colpevole o innocente, con regole migliori di quelle che può partorire la mente di un singolo giudice, competente, forse, sul come leggere una legge, ma sicuramente non esperto in altri campi.

La realtà da rispettare

Ma dalla teoria passiamo alla pratica. Le norme, come visto, sono altamente imperfette ed imprecise, con valutazioni lasciate al giudice il quale di aggressioni, difesa ed armi non sa nulla, se non ciò che ha visto nei filmetti polizieschi della televisione in cui le pistole sparano decine di colpi e vittime massacrate di botte si rialzano, combattono i cattivi e vincono! Sarebbe come se la legge scrivesse che i ponti devono essere costruiti con un alto livello di sicurezza e poi il compito di stabilire se il livello sia alto, venisse demandato ad un giudice e non ad un ingegnere esperto di ponti!

Eppure la scienza e l'esperienza consentono di stabilire dei punti fermi ineludibili.

1) È certo, in base ai principi generali del diritto ed alle norme scritte, che nessuno è tenuto a subire una percossa, nessuno è tenuto a subire sputi in faccia, nessuno è tenuto a mettere a rischio la propria incolumità.

Ma vi è di più: nessuno è tenuto a limitazioni alla sua libertà di movimento perché diventa vittima di un sequestro di persona. Eppure è una situazione che i giudici troppo spesso ignorano o sottovalutano. Se un energumeno dà un pugno ad una persona si ha il reato di percosse; se il pugno è molto violento vi saranno delle lesioni, se il pugno va fuori bersaglio vi può essere un tentativo di lesioni. Ma se l'aggressore mette all'angolo la persona o la butta a terra e le toglie quindi la possibilità di sottrarsi ai calci e ai pugni, vi è un chiaro caso di sequestro di persona (Cassazione: si richiede che la privazione della libertà abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitanità e fulmineità di un singolo atto) e di tentativo di lesioni gravi che consentirebbe l'arresto in flagranza e persino misure cautelari detentive. Eppure è regola di rara applicazione, forse perché i giudici non sono mai stati presi a calci e pugni! Ho visto dei giudici diventare severissimi contro i ladri dopo aver subito un furto e lo stesso Beccaria, che era stato derubato di un orologio proprio mentre stava correggendo le bozze di una nuova edizione del suo celebre

opuscolo contro le pene troppo severe, si adoperò quanto poté perché un servo sospettato del furto venisse sottoposto a tortura!

II) Un'aggressione è sempre pericolosa e non si può mai sapere in anticipo se ad uno schiaffo o ad un pugno ne seguiranno o meno altri oppure se alla legittima reazione del percosso l'aggressore si incattivirà ancor più e magari estrarrà un'arma (la cosiddetta escalation). Nella loro dappocchezza i giudici ragionano come se la mente di un criminale funzionasse come la loro, non hanno idea di che cosa sia uno psicopatico o un drogato che ha bisogno di droga; costoro sono del tutto indifferenti al dolore ed alle sofferenze altrui e quindi privi di limiti.

Una violenza alle persone deve sempre essere considerata pericolosa, salvo manifeste circostanze di fatto. Ad esempio se chi la esercita è sicuramente disarmato ed è sicuramente inferiore fisicamente all'agredito. Ad es. un ragazzino o un ottantenne o un invalido. Ed anche questa non è una valutazione facile perché certezze non ve ne saranno mai: un ragazzino può essere in possesso della pistola del padre, un ottantenne può essere un esperto di arti marziali, un invalido può essere un paraolimpico. E non è assolutamente facile capire se una persona porta su di sé armi da fuoco, arnesi da taglio o da punta o contundenti. Si consideri quanto sia frequente che un litigante afferri una bottiglia, la spezzi ed uso il collo di essa come un'arma micidiale con cui si può sgozzare, sfregiare, tagliare vene. Utile anche una lampadina di una volta da schiacciare sul volto.

Sempre si deve temere che la persona la quale dimostra comportamenti aggressivi sia in grado di ferire od uccidere.

La pericolosità poi non è rapportabile al tipo di azione. Uno schiaffo violento provoca vibrazioni dannose al cranio ed è frequente il trauma causato da scoppio o schiaffo a mano aperta sull'orecchio con perforazione del timpano. Vi sono stati casi in cui l'aggressione con schiaffo ha cagionato un infarto alla vittima. Una forte percossa all'orecchio può causare svenimento a causa di diverse possibili cause, tra cui la stimolazione del nervo vago, la vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB) o, in casi più gravi, un trauma cranico. E uno svenimento di questo tipo prova crollo a terra che cagionerà altre lesioni. È ormai noto a tutti i giorni che un trauma cranico è pericolosissimo, tanto che ciclisti, sciatori, utilizzatori di monopattini elettrici operai edili, devono indossare un casco.

Scrivo un testo di medicina (N. Mashiro, Black Medicine, The Dark Art of Death, 1978): "Un'opzione molto più distruttiva è quella di colpire le orecchie con forza, rompendo i timpani. Deve trattarsi di un doppio colpo improvviso e molto forte, con i palmi delle mani direttamente sopra le aperture dei condotti uditivi. Il dolore inflitto è così

forte che l'aggressore potrebbe addirittura svenire davanti ai vostri occhi. Tenete presente che state danneggiando irreparabilmente le sue orecchie, quindi non sarebbe una tattica da usare per divertimento. Inoltre, è possibile causare una commozione cerebrale se le vostre mani colpiscono la sua testa con sufficiente forza. Non è molto più di uno schiaffo forte, ma colpire entrambi i lati della scatola cranica nello stesso istante mette i colpi in opposizione l'uno con l'altro e ne amplifica l'efficacia." Ed un altro testo (Ashida, Ninja, *Hand of death*, 1985) :



“Questo doppio schiaffo auricolare rompe i timpani forzando una colonna d'aria in ciascun orecchio. Anche un colpo leggero di questo tipo su un orecchio può facilmente indurre vertigini e perdita temporanea dell'equilibrio. Un colpo più forte può rompere il timpano e rendere permanentemente inabile il nemico, causando persino un'emorragia intracranica. Un colpo

forte può rompere l'articolazione temporo-mandibolare su entrambi i lati e il processo mastoideo dietro ciascun orecchio, schiacciando il cranio alla base”.

Se questa può essere la pericolosità di uno schiaffo, figuriamo quella di un pugno che può fracassare mascella e denti, rompere le ossa parietali, buttare violentemente a terra e provocare lesioni da caduta; non è certo cosa rara che una persona, colpita con un pugno cada a terra, batta la testa e muoia per trauma cranico. Chi ha un po' di esperienza di pugilato sa colpire molto velocemente aumentando l'energia del pugno (essa cresce con il quadrato della velocità) e colpi al capo, al fegato o alla milza possono essere mortali. Chi ha un po' di esperienza di arti marziali sa colpire velocemente con la punta delle dita o le nocche che concentrano l'energia su di un'area ristretta e colpiscono centri nervosi in profondità con dolore tale da poter cagionare anche una paralisi cardiaca da trattare immediatamente con il defibrillatore. È noto del resto in medicina legale che la sollecitazione, anche modesta, di certi punti può provocare la morte, senza segni apparenti, per la cosiddetta “inibizione riflessa”.

È appena il caso di esporre che testate, gomitate, ginocchiate, sono più che idonee a ferire, a stordire, a far svenire, a rendere incapace di reagire una persona.

E non sono di certo da meno i calci che possono fracassare un corpo ed uccidere se inferti quando la vittima è a terra e non può difendersi, così che il problema della legittima difesa viene superato

dai fatti. Però dovrebbe essere ovvio che chi vede una persona presa a calci, ha tutto il diritto di intervenire per difenderlo e che, se l'azione omicida non viene sospesa, può fare uso delle armi.

Ecco, qui sotto, ad esempio, la tavola dei punti vitali del corpo il cui "maltrattamento" può cagionare estremo dolore, lesioni, svenimento e persino la morte, tratta dal primo testo di arti marziali pubblicato in occidente.¹

I giuristi sono troppo spesso incapaci di capire che una aggressione non è statica, ma dinamica. Un tempo lo schiaffo (poi trasformato in buffetto con il guanto) era un atto statico, senz'altre azioni, che sarebbero eventualmente seguite nel duello; ma ai nostri tempi l'aggressione è sempre dinamica; si comincia con un pugno, con una spinta per abbattere e colpire ulteriormente l'avversario e quando si è a terra diventa difficile difendersi persino se si è armati.

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

In materia di difesa dei propri beni si dimentica spesso l'esistenza del reato previsto dall'art. 392 Codice Penale circa l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, che così recita:

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.



Spiegato al volgo, l'articolo dice che si è esenti da pena se per proteggere od esercitare un proprio diritto (diritto di proprietà, diritto di transito, ecc.) che è tutelato dalla legge e per cui si potrebbe chiedere l'intervento di un giudice, intervento non possibile od utile se è urgente proteggere il proprio diritto (si pensi al caso in cui se non si agisce subito l'autore del fatto scappa e rimane ignoto), si può agire per superare la violazione usando violenza sulle cose, ma non sulle persone.

Esempi:

- Un tizio si è infilato in un mio edificio; se è urgente espellerlo, non posso usare violenza su di lui, ma posso prendere le sue cose e buttarle fuori.

- Un vicino ha bloccato la strada che conduce alla mia casa a cui devo accedere; posso spingere l'auto fuori strada, rompere un vetro per entrarvi, ecc.

¹ <https://www.mori.bz.it/exmeislibris/Kano%20-Trait%C3%A9%20de%20Jiu-Jitsu%201908.pdf>



Si potrebbe dedurre da questo articolo che se un ladro scappa con la refurtiva non si può far nulla per recuperarla se è necessario usare la forza contro il ladro. È evidente che la norma va inserita nel più ampio concetto di legittima difesa.

Uso legittimo delle armi

Per far ciò occorre valutare assieme tutte le norme che regolano l'uso della forza per tutelare i diritti del cittadino e quindi anche l'art. 53 del Codice penale sull' uso legittimo delle armi e della forza., che stabilisce:

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti [cioè, art. 51, fatti commessi nell'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità oppure art. 52, per legittima difesa] non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona [Frase aggiunta dall'art. 14 L.22 maggio 1975 n. 152].

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Osserviamo subito, in base alla lettera della legge:

- Il titolo è sbagliato; si doveva scrivere "Uso legittimo delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica", come detto chiaramente nel testo.

- L'art. 51 C.P. nulla dice sulle modalità nell'azione. Gli artt. 51 e 52 C.P. sono richiamati solo per stabilire che se il soggetto ha agito per adempiere ad un dovere o per legittima difesa, non c'è bisogno di ricorrere, all'art. 53; quindi *per l'uso legittimo delle armi non si richiede che vi sia proporzionalità fra la pericolosità dell'offesa e l'azione di difesa*. Cosa ovvia per il legislatore del 1930 per il quale non si poteva paragonare l'esigenza pubblica con il volere di un singolo. Sul punto si è avviato un orientamento di giudici e Corte Costituzionale per sostenere che il principio di proporzionalità è generale e superiore, da applicare sempre. Una sciocchezza perché l'art. 53 pone il principio della **necessità**, non delle **proporzionalità**: se il P.U. è di fronte ad un rapinatore armato di pistola, vi è la necessità di disarmarlo e cat-

turalo; forse che il PU deve perdere tempo a valutare se è meglio colpirlo ad una gamba o al petto e correre il rischio di essere ammazzato? Se però il rapinatore è armato solo di un coltello si può valutare se sia necessario ucciderlo. Se però scappa armato di una pistola, vi è sempre il pericolo che spari ad altri durante la fuga e quindi la necessità c'è, eccome! Sul problema vi sono stati dei contorcimenti astrusi ed assurdi di quei giuristi che odiano lo Stato e lo vorrebbero impotente di fronte al singolo, anche se è un pessimo cittadino. Ma per l'onesto cittadino è dura da digerire che il drogato, lo psicopatico, il delinquente hanno tutti i suoi stessi diritti, ma nessun dovere!

- La frase aggiunta dall'art. 14 L. 22 maggio 1975 n. 152 è di una stupidità assoluta: a chi mai poteva venire in mente che non si poteva usare la forza per impedire una rapina o un attentato atto a provocare un disastro, ecc.? Forse a un giudice, ma allora andava cambiata la norma sulla scelta dei giudici, non il codice penale! Ho il sospetto che sia stata aggiunta per evitare che, almeno in questi casi estremi, ci fosse un giudice che desse ragione al terrorista dicendo che non vi era stata proporzionalità! Ed è anche pericolosa perché, così come è scritta, sembra voler dire, ad es., che non si devono usare le armi contro rapinatori non palesemente armati o per impedire reati gravi non elencati (ad esempio, violenza sessuale).

- Sarebbe stato invece opportuno inserire la disposizione, ormai quasi generale per i dipendenti pubblici, che chi agisce nell'ambito dell'art. 53 CP, sia o meno dipendente pubblico, risponde solo per colpa grave. L'uso della forza è richiesto in situazioni al limite, in cui non vi è spazio per meditazioni, e non si possono davvero giudicare con il bilancino.

- Secondo la definizione del 1930, art. 357 C.P. erano pubblici ufficiali:

1° gli impiegati dello Stato o di un altro ente che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2° ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Perciò gli interpreti avevano concluso che:

- se il privato può fare uso legittimo della forza, quando richiesto da un P.U.;

- se ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza di fronte a reati per cui è obbligatorio l'arresto (art. 383 CPP),

ciò significa che il cittadino in quel momento "esercita volontaria-

mente una funzione giudiziaria, che è un pubblico ufficiale, che può fare uso della forza e delle armi, che se l'arrestato lo offende o gli resiste risponderà di resistenza ed oltraggio, se scappa commetterà una evasione!

Questa interpretazione è stata aggredita dai soliti tutori del delitto, e nel 1990 è stata cambiata la definizione di pubblici ufficiale rendendola ancor più nebulosa. Ad esempio è stata tolta la frase "volontariamente o per obbligo"; quindi se in passato un cittadino si metteva bloccare il traffico perché era crollato un ponte, agiva come PU, con la relativa tutela; ora rischia che la Cassazione lo condanni per blocco stradale!

Per un giurista intelligente e non in malafede è invece ovvio che non è cambiato nulla perché è principio generale di un ordinamento giuridico che il cittadino che corre volontariamente dei rischi per il bene pubblico deve essere tutelato quanto un poliziotto (spero che non sia un principio fascista)! Attualmente se un cittadino si butta in acqua per salvare chi sta annegando, può ricevere la medaglia d'oro, se si butta contro un rapinatore per bloccarlo, rischia invece la condanna per avergli "fatto la bua"!

CONCLUSIONI SULLE NORME VIGENTI

A questo punto possiamo cercare di trarre qualche conclusione su ciò che si può fare e ciò che non si può fare.

Azioni che si possono compiere e necessarie per evitare un pericolo di danno.

Sono azioni proibite dalla legge penale, che diventano lecite perché giustificate. Non sono solo lesioni od omicidio, ma sarà lecito minacciare, percuotere, legare il delinquente (sequestro di persona), forzare porte (danneggiamento, violazione di domicilio), uscire in luogo aperto al pubblico con un'arma (porto illegale), ecc. L'azione illecita può essere rivolta anche contro cose oltre che persone: si può forzare un'auto o una porta, ecc.

Difesa di persone

La legge consente di *difendere un diritto proprio od altrui*. Quindi si può intervenire con la forza per difendere non solo sé stessi o familiari, ma anche un concittadino da un pericolo: da omicidio, lesioni, sequestro, violenza sessuale, furto, rapina e, in generale da ogni pericolo per la sua persona e/o i suoi beni. Si può intervenire anche se è vittima di un reato perseguibile a querela? Non vi è motivo per non farlo; si può intervenire contro un genitore che picchia un bambino, contro chi schiaffeggia o contro chi sta provando a truffare un anziano; si richiede però che la vittima sia in stato di chiara inferiorità perché se è in grado di difendersi da solo, viene meno il pericolo e la necessità.

Manca una regola che consenta di intervenire di fronte a qualsiasi reato, in flagranza dello stesso; ad esempio maltrattamento di animali. Astrattamente ben si potrebbe sostenere che ogni reato lede i diritti dei cittadini in genere e che se vi è pericolo e necessità chiunque può intervenire, ma i potenti non sono mai stati di questo avviso; forse perché essi stessi commettevano reati e non volevano rischiare azioni dei cittadini! Chi prende una bustarella non può rischiare che il cittadino costretto a pagarla lo possa arrestare!

Come già spiegato, di fronte ad una aggressione si può sempre prevedere un elevato pericolo e la necessità di difendersi. Inoltre si

tenga presente che si é scusati anche quando si commetta un errore sulla pericolosità; la c.d. **legittima difesa putativa** esercitata a fronte di una la situazione di pericolo che non esiste obiettivamente, ma è supposta erroneamente dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Affinché possa trovare applicazione tale tipologia di legittima difesa è però necessario che l'erroneo convincimento abbia un fondamento obbiettivo. Famoso il caso del gioielliere assolto anche se nel 1977 uccise il calciatore della Lazio Re Cecconi, entrato nel suo negozio in circostanze tali da far credere ad una rapina.

In sostanza perciò l'unico requisito da rispettare è quello **che la difesa sia proporzionata all'offesa**. Con la modifica del 2019 si è aggiunto che non si tiene conto della proporzionalità, nel caso in cui vi è violazione di domicilio o ingresso in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale; quindi anche in un locale aperto al pubblico.

È un principio espresso molto male perché la difesa si attua prima dell'offesa, proprio per evitarla e quindi si può valutare non l'offesa, ma il pericolo dell'offesa! Erano stati molto più chiari i latini ponendo il **principio di moderazione** che consiglio di seguire sempre: nei limiti della situazione (tempo, luogo, numero degli aggressori, loro prestanza fisica, armi proprie o improprie in loro possesso, motivo della aggressione, distanza ecc.) e tenuto conto dei mezzi a disposizione per difendersi, si è tenuti a cercare di cagionare il minor male possibile. Se l'aggressore non ci punta contro una pistola ed è ancora a parecchi metri di distanza è doveroso sparare un colpo in aria oppure a terra davanti ai suoi piedi (con attenzione perché il proiettile potrebbe rimbalzare in modo imprevedibile e ferirlo; ma se ho un'arma che spara un solo colpo, non è proprio il caso di sprecarlo per un colpo di avvertimento!

Quando è fattibile, il colpo di avvertimento dovrebbe essere la regola perché il fatto che l'aggressore non sia sia fermato è la prova della pericolosità della sua azione. Un tempo qualche furbastro sparava il primo colpo all'aggressore e, trascorsi alcuni secondi, il secondo colpo a terra o in aria, per poter sostenere di aver dato il colpo di avvertimento; ora, con tutte le telecamere che ci sono in giro, è meno probabile che ciò accada.

Se l'aggressore è armato con armi da sparo il pericolo è così elevato che si è sempre giustificati a sparare a parti vitali per uccidere per primi; non si può accettare il rischio che egli possa rispondere al fuoco. E occorre controllare che sia veramente incosciente perché anche da ferito può reagire e sparare; o può fingere di essere ferito o svenuto per cogliere la vittima di sorpresa. Il che consiglia anche di non limitarsi a sparare un colpo solo; tra l'altro chi riesce a centrare

l'avversario alla testa o al cuore con un solo colpo può essere visto dal giudice come una specie di cecchino troppo esperto per spaventarsi!

Se invece è armato con armi bianche ed è ancora ad una certa distanza, la regola della moderazione consiglia di sparare (dopo il colpo di avvertimento o se non sta correndo contro di noi) verso le gambe e comunque non mirando testa o cuore. Fortunatamente un aggressore con armi bianche che non sia in preda a furia omicida, o un terrorista, desiste subito quando si trova a fronteggiare un'arma da fuoco.

Va da sé che quando l'aggressore ci è addosso, con o senza armi, ma con evidenti cattive intenzioni, non c'è tempo per valutare come essere moderati: ci si deve difendere con ciò che ci si ritrova in mano, o con calci e pugni, succeda quel che deve succedere.

È regola antica, già citata, che *le botte non si danno a patti*.

Ci si chiede spesso se vi sia un dovere di non affrontare il pericolo fuggendo. Ha detto la Cassazione che non vi è obbligo di fuga di fronte all'offesa ingiusta di un terzo, e che la reazione dell'offeso deve ritenersi legittima anche se, con la fuga, poteva sottrarsi all'Azione offensiva dell'aggressore. L'alternativa della fuga può venire in rilievo, quando i mezzi di reazione disponibili siano talmente sproporzionati rispetto alla natura dell'offesa, da non poter essere giustificati.

Ovvio poi che se l'aggressore ha cessato l'aggressione, ad es. si è allontanato, voltando le spalle, viene meno l'attualità del pericolo e la necessità di difendersi. Ovvio che se si può evitare l'aggressione "svicolando" è meglio farlo perché mai vi è la sicurezza di incolumità se ci si affronta e che se si viene alle mani vi è una escalation progressiva e si perde il controllo della situazione!

Difesa di beni mobili e immobili

I nostri beni possono essere oggetto di furto o di danneggiamento. Se si è presenti e si ha possibilità di opporsi si sfocia spesso nell'ipotesi di una violenza che colpisce anche la persona, come già descritto sopra. E se il ladro si è introdotto nell'abitazione o luogo di lavoro è la stessa legge che considera cosa implicita che vi è pericolo grave anche per le persone e che è legittimo difendersi ad ogni costo.

Ma ipotizziamo invece che io dalla finestra veda il ladro che mi sta rubando l'auto parcheggiata sulla strada o una persona che mi sta imbrattando il muro di casa oppure che un rapinatore si stia allontanando da me con i miei soldi e i miei gioielli. Che cosa posso fare? In questi casi è cessato il pericolo immediato e io agisco per salvare i miei beni. Beni che non sempre sono cosa da poco se vengono considerati in concreto, in relazione al mio patrimonio. Rubare la pen-

sione ad un pensionato può voler dire metterlo alla fame, danneggiare la macchina ad un impiegato può voler dire che lui e la famiglia dovranno rinunciare alle vacanze, rubare merce ad un commerciante può significare il fallimento, bruciare una casa può portare a mettere sul lastrico una famiglia, a distruggere il lavoro e i risparmi di una vita.

Negare il diritto, a chi vede messa a rischio la sua esistenza con la prospettiva di effetti negativi sulla sua salute, sulla sua aspettativa di vita, in sostanza sul livello di felicità che si era conquistato con anni di sacrifici, sostenere che è meglio lasciarsi rovinare, piuttosto che ferire o uccidere il delinquente è cosa criminale.

Purtroppo di persone criminali che pensano che il furto sia un modo per redistribuire equamente la proprietà se ne trovano fra i filosofi, fra i politici, fra i giuristi, fra i magistrati!

Ed ecco come può ragionare (si fa per dire) la giustizia

Per giustificare la premessa secondo cui anche la legge e i giudici sono anch'essi dei nemici da cui occorre talvolta difendersi e per rendere ben chiari i rischi che si corrono, vi riporto una recente sentenza della Cassazione (Cass. n. 4857 del 2021) che lascia senza parole ripetibili.

Il caso era semplice e non controverso: l'imputato viene assalito da un tizio che inizia a picchiarlo in testa con una sbarra di ferro; quindi gli era ben vicino; l'imputato gli si stringe addosso per bloccarlo, si trova davanti alla bocca la testa dell'aggressore e gli dà una bella morsicata ad un orecchio; poi, o perché l'aggressore tira indietro la testa di scatto, o perché lo fa l'imputato, il padiglione e del tessuto cutaneo circostante si strappano.

Per i giudici di primo grado, di appello, di Cassazione (cioè 11 giudici più tre PM) l'imputato si è meritato otto anni di galera e di pagare i danni, perché ha esagerato ed ha insistito a stare attaccato all'orecchio dell'avversario! E non hanno riconosciuto neppure l'eccesso colposo; per loro siccome non ha mollato subito la presa, ha ferito senza necessità e quindi niente legittima difesa.

Avete capito bene? Quattordici giudici si sono sentiti esperti di rissa da strada ed hanno stabilito che il morso all'orecchio deve consistere in un "mordi e fuggi"; guai se si morde due volte o se si tira l'orecchio. come dire che l'imputato è stato fortunato che non gli abbiano contestato il sequestro di persona! E' chiaro che il morso consentiva di tener fermo l'aggressore finché non terminava l'aggressione. I giudici non dicono affatto che egli avesse lasciato la sbarra di ferro e perciò se appena avesse potuto muoversi, poteva continuare a picchiare più incazzato di prima! E una sbarra di ferro sulla testa può es-

sere mortale. E lo strappo dell'orecchio se lo può essere procurato l'aggressore che cercava di liberarsi per continuare a picchiare. Quindi una furia omicida a cui si è opposto solo un morso ad un orecchio che mai può essere letale. E non si sono chiesti se il reo poteva rendersi conto che un morso all'orecchio, invece che staccare l'orecchio come da secolare esperienza, avrebbe strappato anche un po' della faccia.

Hanno scritto i giudici che l'agredito dopo il morso *ben potuto attuare una condotta diversa, meno efferata, semplicemente finalizzata a disarmare, o comunque a neutralizzare l'avversario*. Ecco che gli esperti di morsi ora sono diventati anche esperti di combattimento! Ma cosa poteva fare l'agredito per disarmarlo? Forse andare a prendere lezioni di arti marziali? I giudici non sanno che cosa doveva fare, ma sono convinti che la doveva fare! E poi morsicare un orecchio non è certo un'azione efferata; di solito fa solo un po' male. Vi è stato un caso in un cui una donna costretta a sesso orale ha dato una bella morsicata al pene del violentatore con danni poco riparabili. Di certo i nostri giudici avrebbero sostenuto che dover dargli solo un morsetto di avvertimento e farlo desistere, ad esempio proponendogli un coito normale! Quando si vuol sostenere ad ogni costo "che Cristo è morto di freddo" si può anche dire che una botta con una sbarra di ferro in testa è una quisquiglia rispetto all'efferatezza di un morso ad un orecchio. E poi hanno aggiunto che non vi era proporzione tra pericolo e lesione. Ma dove è la sproporzione tra il pericolo di morte per sprangate e la lesione ad un orecchio? Vi risparmio ulteriori frasi della decisione. L'agredito è stato fortunato che non lo abbiano condannato anche per cannibalismo perché continuando a ragionare allo stesso modo si arriva a sostenere che "è chiaro che avendo insistito nel morsicare gli piaceva l'orecchio!"

L'autotutela

A questo punto è necessario affrontare il problema generale dell'autotutela, cioè se vi è il diritto di un cittadino di difendersi da comportamenti che violano i suoi diritti personali, anche patrimoniali, quando non ci riesce lo Stato. Che cosa si può fare per salvare la propria casa, la propria auto, i propri immobili, le cose di valore materiale o affettivo.? Del valore affettivo nessuno parla mai, ma ho riscontrato più volte che i derubati soffrono enormemente per la perdita di modesti gioielli od oggetti ricordo di un familiare defunto. Ma vallo a spiegare a giuristi e zingari!

Nessuno Stato ha mai affrontato espressamente questo problema per formulare un principio generale, ma ciò non è avvenuto perché era cosa ovvia, naturale, che non aveva bisogno di essere scritta. Ma

ha portato, come abbiamo visto, a norme parziali, incerte, del tutto inadeguate a gestire la varietà di situazioni concrete. Lo Stato si è paralizzato sotto l'influsso di teorie circa la sacralità della vita umana, superiore sempre al valore dei beni terreni. Erano già nate con la Rivoluzione francese (due milioni di morti?) e con il marxismo e la Rivoluzione di ottobre (dieci milioni di morti?): all'anima della sacralità della vita! La Bibbia e i Vangeli non contenevano alcun riferimento a questa sacralità della vita e la stessa Chiesa cristiana non ha mai avuto remore nell'eliminare pagani, eretici ed infedeli! La teologia ha sempre trattato del feto e dell'aborto, ma solo perché era preoccupata per la sorte dell'anima la quale, se il corpo moriva prima del battesimo, rimaneva allo sbando! Quando la Bibbia scriveva "non uccidere" intendeva proibire di uccidere gli ebrei; gli altri popoli raccomandava di ucciderli e farne strage. La pena di morte è stata la regola fin quasi alla metà del Novecento e la Chiesa in passato l'ha di fatto accettata con il trucco di pronunziare la condanna e di lasciare l'esecuzione al "braccio secolare"!

Quindi questa sacralità non esiste nei testi, non esiste della realtà dei vari gruppi sociali umani, ha lo stesso valore delle teorie dei terapisti! È vero che la Carta dei diritti umani e la Costituzione parlano del diritto umano alla vita, ma riconoscono la guerra, la legittima difesa e quindi si tratta di una enunciazione da prendere con un grano di sale. A parte qualche bizzarra setta indiana che vieta di ammazzare i pidocchi, la regola universalmente accettata, al di fuori di forti relazioni affettive o atti eroici, e direttamente ricollegata all'istinto di conservazione, è che: **Se uno fa noi due deve morire è meglio che sia tu.**

Eppure si leggono in dottrina (cioè nei testi di coloro che si convincono di poter insegnare al mondo) affermazioni da cui ben si capisce perché poi ci ritroviamo con certe leggi:

- *"la vita umana finisce nel momento in cui può essere ucciso l'uomo che commette una violazione di domicilio, perché in quel momento cessa di essere persona per divenire "cosa" (anche il padrone di casa ammazzato diventa un cadavere e cioè una cosa!!)*

- *La presunzione di proporzionalità rappresenta una "licenza di uccidere". Forse che esiste una licenza di morire?*

- *È violata la Costituzione perché la proprietà deve essere utilizzata con fini sociali. Se l'aggressione avviene fuori da domicilio e luoghi di lavoro è lo sparatore che deve provare la proporzionalità e quindi vi è disparità di trattamento fra le due situazioni; è un puro delirio giuridico; interpretano male la legge e concludono che è incostituzionale; ma la legge va sempre interpretata in modo costituzionale! Dover*

provare la proporzionalità può essere quasi sempre impossibile, è richiedere la cosiddetta prova diabolica. Vi è una situazione di fatto accertata e sono i fatti a dover parlare e indicare che cosa è successo; se i fatti non parlano si deve giudicare sulla base della versione fornita dallo sparatore; **ed in base alla presunzione di innocenza gli si deve credere fino a che l'accusatore non prova il contrario.**

- *Dal punto di vista politico-criminale, si sottolinea che la scelta di eliminare la verifica della proporzionalità fa sì che possa prevalere la scelta di farsi giustizia da sé, scelta che relega ai margini l'intervento pubblico nella difesa sociale, perché si riconosce a quest'ultimo solo un ruolo residuale e sussidiario.* Questa è proprio bella! Non posso sparare al rapinatore perché impedisco allo Stato di difendermi lui e di redimere il delinquente; che mia moglie diventi vedova e i miei figli orfani è una quisquiglia di cui la Costituzione non si occupa!

- *Questo animus determina pericolose ricadute sulle regole di convivenza civile, in ragione del fatto che, sulla base dello stato di insicurezza e di diffidenza nei confronti altro, si amplificheranno le fratture sociali e si accentuerà un esasperato individualismo, anziché uno spirito solidaristico con probabile insorgere di problemi di ordine pubblico.* Avete capito bene: se il rapinatore non si può più fidare che il rapinato non gli spari, diventerà insicuro e diffidente verso la società e perderà lo spirito solidaristico e turberà l'ordine pubblico. Esattamente i principi sostenuti da certi noti partiti per cui la polizia dovrebbe essere disarmata, in una manifestazione è meglio che muoia un poliziotto che un dimostrante, perché il poliziotto lavora per soldi, chi lancia Molotov e distrugge macchine delinque per grandi ideali! Le vittime di violenze e rapine insicuri e diffidenti verso lo Stato li diventano di sicuro, ma i nostri giuristi dal pensiero coprolalico preferiscono difendere omicidi e violentatori.

- *Lo Stato induce i cittadini a dotarsi di armi, sul modello di violenza americano e si è recepita la "cultura della frontiera" che ha sempre incoraggiato il principio del "shoot first and ask questions later", vale a dire "prima spara e poi fai le domande". Questa legge incoraggerebbe l'uso di armi da fuoco. Potrebbero determinarsi così conseguenze ancora più gravi per la potenziale vittima, giacché l'aggressore sarà indotto ad una maggiore aggressività stante la consapevolezza di potersi trovare di fronte ad un soggetto capace di colpire e anche di uccidere, pur di difendersi. Non è neppure escluso che, anziché avere un effetto deterrente in capo al potenziale reo, il nuovo art. 52 c.p. si riveli criminogeno perché idoneo a trasformare un furto aggravato in rapina o omicidio. Che bel ragionamento degno di studi scatologici, che geniale soluzione! Se si stabilisse che il padrone appena vede entrare uno mascherato e armato in casa, si distendesse per terra, si ammanettas-*

se, tenesse la chiave della cassaforte fra i denti, forse il rapinatore gli farebbe le coccole e alla rapina successiva gli porterebbe i Baci Perugina! E di certo non vi sarebbero più dieci rapine, ma solo migliaia di gentili prelievi di danaro e ori, magari su appuntamento per evitare che il delinquente si senta in ansia!

Avrei una proposta: perché chi è contrario a difendersi con le armi non mette un lenzuolo bianco sul balcone con la scritta IO NON MI DIFENDO, così come si era fatto con le bandiere per la pace nel 2002 (almeno un milione esposte). Con un milione di case "sicure" a disposizione dei ladri, si potrebbero ridurre a zero furti e rapine a mano armata nelle altre case! E molte vittime amanti del sesso potrebbero trovarvi fonte di godimento!

Troppo spesso si critica il sistema americano senza tener conto dell'ambiente in cui le norme sulle armi e i loro uso sono nate: era un mondo di avventurieri senza patria che dovevano sopravvivere dove non vi erano né regole, né leggi, né giustizia; lo sceriffo poteva essere un bandito arrivato là dove non lo conoscevano. Quindi il violento prevaleva con la minaccia e la violenza. Il toccasana fu il revolver; uno slogan fortunato diceva: *Dio creò gli uomini, Samuel Colt li rese uguali* (*God created man, Sam Colt made them equal*.¹ Non sono le armi che creano la violenza, ma la violenza obbliga alla difesa.

- *La legittima difesa viola il principio fondamentale sociale del neminem laedere* (non far danni ad altri); pura imbecillità perché è l'aggressore che lede questo principio per primo, per animo criminale e contro la società, mentre chi si difende, difende sé stesso l'ordine e la società; se il criminale muore è un "danno collaterale" che il delinquente può imputare solo a sé stesso. Un umorista aveva risposto: *Se i signori omicidi smettono di uccidere io non invocherò più la pena di morte!*

Scrivete una buona giurista²:

I soggetti, dunque, intervengono in autodifesa, al fine di mantenere e attuare l'ordine costituito. Lo Stato non può vietare tali interventi, perché sono funzionali alla difesa dell'ordine preesistente. Inoltre, il precetto del neminem laedere non può costituire un limite all'esercizio del potere generale di autotutela, a differenza di quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria. Il comportamento realizzato in autotutela, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, evita, infatti, che si verifichi una lesione del diritto e, di conseguenza, determina l'attuazione del precetto stesso.

¹ Talvolta invece di *created* si trova *made*; qualche sciocco ha tradotto la frase in: *Dio fece gli uomini diversi ma Colt li ha resi uguali*.

² Maria Teresa Nurra, *La legittima difesa nel diritto privato*, in Quaderni dell'Archivio Giuridico Sassarese, Inschibboleth edizioni, Roma, 2022.

Quelle esposte sono purtroppo le idee di quelle parti politiche il cui Vangelo è: **l'onesto e il delinquente sono eguali - la droga e il parassitismo sono espressione del diritto di vivere la propria personalità.** Immaginatevi che negli USA, nella Classificazione dei disturbi psichiatrici DSM IV TR, si è arrivati a sostenere che se un pedofilo ha un'attrazione sessuale rivolta verso i bambini, in assenza di sentimenti di colpa, vergogna e ansia, quindi egosintonica (comportamento che è coerente con l'immagine di sé e che non causa disagio interiore), non è uno psicopatico, ma solo un soggetto con un particolare "orientamento sessuale!! Quindi equiparabile ad un gay, da comprendere per non turbare la libera espressione della sua personalità!!

Pura follia intellettuale. Shakespeare avrebbe detto: *C'è del marcio nel mondo!* E il buon Polonio avrebbe precisato: *C'è del metodo in questa follia,* perché ormai queste teorie si sono sistematizzate in una specie di religione. Non dicono *Dio lo vuole* perché ormai credono poco in Dio, ma proclamano *l'Etica lo vuole*, anche se l'etica null'altro è se non una secrezione del cervello umano ed anche se gli animali si comportano meglio di noi pur non sapendo che essa esiste!

Eppure nessuno si pone questa semplice domanda: come mai nella storia della letteratura e nel cinema, dalle favole ad Amleto, al Conte di Montecristo, al Giustiziere della notte, ecc. il tema più amato è quella del debole che riesce a far fuori il cattivo ed a vendicarsi? Non sarà che tutti partecipano per l'onesto ingiustamente vessato, stimano sacre la sua vita e la sua felicità, ma a nessuno gliene frega una beata mazza della vita e della felicità del cattivo? Nessuno riflette sul fatto che le leggi devono soddisfare il popolo e non i filosofi, e che, se si accettano le regole della democrazia, una minoranza non ha alcun diritto di pretendere l'osservanza di regole etiche, morali, filosofiche non condivise dalla maggioranza e che la maggioranza può anche decidere di rinnegare la democrazia!

Ma ritorniamo con i piedi per terra e al problema della tutela del patrimonio. Abbiamo visto che l'art. 52 del 1931 consentiva la difesa di diritti sia personali che immobiliari, con l'unico limite della proporzionalità. Era nozione intuitiva che non si poteva uccidere un ragazzo salito su una pianta per mangiare le ciliegie, ma era considerata cosa altamente educativa sparargli nel sedere con una cartuccia caricata a sale. E un ladro di polli che entrava di notte in un pollaio poteva contare su trenta grammi di pallini di piombo da estrarre dalla pelle uno per uno, che lo facevano riconoscere come ladro da tutto il paese e che lo spingevamo a seguire diete vegetariane.

Ma una cosa era ben chiara; se il ladro fuggiva con la refurtiva si aveva tutto il diritto di inseguirlo per recuperare il maltolto; se il ladro resisteva si creava una situazione di pericolo alla persona, si era di fronte ad una rapina, lo si poteva arrestare e quindi si ricadeva nella difesa della persona

Scrivendo la Cassazione nella sentenza n.37960 del 7 luglio 2004

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all'arresto in flagranza dell'autore dei reati per i quali è solo previsto l'arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella di terzi dagli attacchi dei malfattori (argomentando ex artt. 52 e 59, comma 4, c.p.); e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne l'identificazione e l'eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria. In motivazione scriveva poi essere encomiabile operato di un soggetto intervenuto in difesa di un diritto altrui. Ma non fidatevi; pochi giudici la pensano così!

La difesa del patrimonio era poi regolata, come già anticipato da due altri articoli poco noti, gli artt. 392 e 393 del C.P., *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone*. Essi stabiliscono che quando non si può ricorrere al giudice per difendere un proprio diritto, ci si può far ragione da sé agendo con violenza sulle cose o con violenza o minaccia contro le persone; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Requisiti chiari ed essenziali affinché si possa utilizzare la possibilità di farsi ragione da sé sono:

- 1) Essere sicuramente titolari di situazioni protette dalla legge; se il diritto è contestato, discutibile, non provato, non si può agire. La contestabilità deve essere anch'essa precisa e realistica; ovviamente il ladro colto in flagranza non può salvarsi dicendo che la refurtiva è la sua! Il derubato sicuro del fatto suo può riprendersi la cosa rubatagli.
- 2) Non essere possibile il ricorso al giudice per far valere il proprio diritto. È un requisito concreto, correlato alla situazione. Si noti innanzitutto una cosa importante: la norma non dice "potendo fare ricorso alla polizia o all'autorità" e quindi non voleva regolare situazioni che richiedono una reazione difensiva o recuperatoria immediata.

Quest' ultimo è proprio il punto chiave per comprendere il rapporto tra la legittima difesa e l'esercizio delle proprie ragioni che diventa arbitrario se posto in essere al di fuori dei limiti stabiliti.

Il codice penale Zanardelli del 1889 consentiva l'esercizio delle proprie ragioni con violenza o minaccia quando non si poteva far ricorso

all'autorità, termine che ricomprendeva sia la forza pubblica che la giustizia, ma che non consentiva di individuare l'ambito di applicazione. Per tale motivo il Codice Rocco ha sostituito al termine *autorità* quello di *giudice* per stabilire il principio che il cittadino ha il dovere di risolvere le controversie con i concittadini ricorrendo ai giudici e non alla violenza. Se vi è necessità di proteggere un proprio diritto, se vi è pericolo attuale nel ritardo, se si è vittime di violenza fisica e morale contro le quali anche l'intervento della forza pubblica sarebbe tardivo, si ricade nella possibilità di esercitare una legittima difesa.

Per dirla con i giuristi, l'atto arbitrario non può ritenersi sussistente qualora ricorra la difesa in continenti del possesso o la autoreintegrazione di esso, nell'immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri. Il potere di arresto da parte del privato implica il potere di inseguirlo ed ovviamente di recuperare la refurtiva e di identificarlo per poter richiedere il risarcimento dei danni. Nel fare ciò si possono persino violare le regole della circolazione stradale, ad es. sulla velocità (non quella della prudenza!), giacché, in caso contrario, si finirebbe per riconoscere al fuggitivo una sostanziale impunità, dato che è normale per il reo, durante la fuga, non osservare le norme di circolazione durante la sua fuga.

Sorprendentemente cinquanta anni or sono la Cassazione. Sent. 20 marzo 1974 n.10111, aveva centrato e chiarito il problema scrivendo: *Non può considerarsi ingiusta, ai fini della configurabilità della esimente della legittima difesa, reale o putativa, la reazione del derubato che, sorpreso un ladro in flagranza di reato, esploda in aria un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio e si dia quindi all'inseguimento del colpevole, anche dopo l'abbandono della refurtiva al solo fine di raggiungerlo, identificarlo, denunciarlo ed eventualmente arrestarlo. Qualora, però il derubato, inseguendo il ladro, arma in pugno, dopo l'abbandono della refurtiva, non si limiti ad intimargli il fermo ed a mantenere, nei suoi confronti, un atteggiamento genericamente minaccioso, ma tenti di lederne la integrità fisica o ponga comunque in essere atti suscettibili di essere interpretati, per errore scusabile, come diretti ad attentare alla incolumità personale del fuggitivo, questi può fruttuosamente invocare, a giustificazione della propria violenza, e sempre che concorrano tutti gli altri requisiti (attualità del pericolo, necessità cogente di difesa, rispetto del necessario criterio di proporzione), la legittima difesa, reale o putativa, non potendosi negare carattere di giustizia alla cennata offesa (effettiva o ragionevolmente opinata) da parte del*

*derubato.*¹

Si può quindi giungere alla conclusione che le norme sulla legittima difesa consentono sempre di compiere tutte le attività necessarie per impedire la commissione di reati a danno nostro o altrui, consentono di inseguire l'aggressore per identificarlo e per recuperare la refurtiva, per arrestarlo se il reato lo consente, per trattenerlo fino all'arrivo delle Forze dell'ordine; se necessario il reo può essere ammanettato o legato e si può controllare che non porti armi nascoste. Tutto ciò con il solo limite della necessità (ad es, se il ladro scappa a mani vuote e è stato riconosciuto, non è necessario bloccarlo) e usando moderazione, cioè la stretta violenza necessaria per difendere i propri diritti e compatibile con i mezzi di difesa a disposizione.

Perciò l'articolo sull'esercizio delle proprie ragioni regola situazioni residuali, di solito derivanti da diritti civilistici. A esempio chi ha diritto di visita ai figli non può sfondare la porta di casa dell'ex coniuge per prelevarli perché può rivolgersi al giudice per avere un provvedimento che legittima l'intervento della forza pubblica. Ma se il soggetto sente che i figli vengono percossi o se vede che il coniuge sta allontanandosi per fuggire all'estero, ha tutto il diritto di intervenire per bloccarlo.

Tipico altro caso è quello della violazione del possesso che di per sé non costituisca reato; ad esempio arrivo a casa con l'auto e il mio vicino ha piazzato un suo veicolo sulla mia strada privata, volutamente per impedirmi di passare. Ovvio che non posso rivolgermi subito al giudice e quindi sono legittimato a dire al vicino che se non toglie la macchina gliela brucio oppure che posso rompere un vetro per entrare nell'auto e cercare di spostarla. Se il vicino reagisce scatta la mia legittima difesa da un'aggressione.

Se invece il vicino insiste a parcheggiare la sua auto nel posto di mia proprietà (o se la parcheggia e non la sposta più), posso solo fotografare l'auto, ed inviare al proprietario dell'auto o a chi la parcheggia una raccomandata intimandogli di non parcheggiare sul mio posto macchina e se lo fa di nuovo gli faccio causa. Ciò consente un'azione possessoria per la quale entro poco più di un mese il parcheggiatore si ritrova a condannato a pagare alcune migliaia di euro senza scampo! E impara che in Italia la vera pena ineludibile è scritta nelle parcelle dell'avvocato!

¹ Il testo integrale si trova GIURISPRUDENZA ITALIANA, anno 1975, parte II, pag. 609 con nota di Tullio Padovani.

DIFESA PRATICA

Quando veniamo aggrediti abbiamo di fronte due nemici: l'aggressore e la legge. Entrambi imprevedibili e pericolosi!

Ogni scontro fisico è pericoloso per la vita e l'integrità fisica di tutti i contendenti. Mentre scrivo leggo Corriere del Veneto de 16 luglio 2025 "Venezia. Difende il figlio e prende un pugno in faccia: muore per emorragia un uomo di 39 anni". E ogni anno vi è una decina di episodi analoghi. Si sa come inizia, ma non si sa come finisce. Il danno che ci può provocare una azione o reazione violenta è quasi sempre maggiore del danno che vogliamo evitare; mai conviene usare la violenza per salvaguardare il nostro ego, per questione di onore. E il danno non è quello diretto e immediato che ci può cagionare l'aggressore, ma anche tutti i danni connessi: processi, danni, immagine, ecc.

Prendere un pugno in faccia può ucciderci; solo i giudici lo ignorano. Eppure sono decine ogni anno i casi in cui ciò avviene e basta leggere i giornali (ma che cosa leggono i giudici, i fumetti dei Puffi?) per convincersi di ciò.

I - Quindi regola prima è di cercare di evitare lo scontro fisico; ci si deve sempre tener lontani da persone che litigano fra di loro e fuggire dalle risse, in cui si può restare coinvolti senza colpa, quando magari si era intervenuti per fare da pacieri. Ma per la giustizia spesso si viene considerati dei corrissanti. Non è raro che uno corra a salvare una donna picchiata dal suo compagno e che anche la donna si rivolti contro il soccorritore! Se si vede una situazione accesa, starne lontani, salvo che vi sia un motivo per ravvisare un pericolo grave e solo se si è sicuri di non mettersi in una situazione in cui si è svantaggiati (più di un aggressore, aggressore con superiore prestanza fisica o armato, persona esagitata).

Purtroppo spesso ci si trova a concludere che la violenza si può evitare solo se si è in due a volerlo e che è necessario usare la violenza per salvarsi dalla violenza. Chi è esperto può usare solo la minima violenza necessaria, chi non è esperto può solo sperare di riuscirci.

Attenzione al fatto che se portiamo armi da difesa con noi il nostro atteggiamento verso gli altri può cambiare. Ci sentiamo più sicuri e tendiamo ad essere più decisi e bruschi; se dobbiamo rimproverare un ciclista o un padrone maleducato di cani, è probabile che useremo parole più forti e anche volgari. Ciò comporta un maggior pericolo di reazione violenta da parte dell'interpellato e di venire alle mani. È una cosa da evitare assolutamente perché poi diventa difficile sta-

bilire chi ha provocato e chi è stato provocato e perché, come già detto, non si può mai prevedere dove si va a finire.

Si deve fare molta attenzione a persone con la mente turbata da malattia o droghe o alcol o che si comportano in modo da indicare uno stato di agitazione, perché agiranno in modo incontrollato ed imprevedibile, non si fermano di fronte a nulla, eccedono, non hanno remore logiche.

Si deve sempre valutare se il possibile pericolo o danno siano tali da giustificare un possibile nostro danno maggiore: se ci rubano la bicicletta si è giustificati a gridare al ladro ed a correrli dietro ... ben attenti a non farsi venire un infarto se non siamo allenati; ma se il ladro si ferma e ci attende con fare minaccioso è bene pensare a soluzioni diverse da quella di prenderlo per il collo e di azzuffarsi. Senza dimenticare che se provochiamo lesioni gravi o se muore, ci rimetteremo il valore di un'auto e non di una bici.

È una regola di saggezza che non si deve mai agire con la mentalità del donchisciotte o del giustiziere della notte e che non ci si deve mai infilare volontariamente in situazioni pericolose dall'esito sempre incerto.



L'atteggiamento sbagliato

II - Le guerre non si improvvisano e richiedono una tattica. Se si parte a testa bassa come i tori, seguendo l'istinto o la rabbia, ci si pone in una situazione di inferiorità rispetto a chi sa controllare la situazione. Occorre restare sempre lucidi e controllati. Purtroppo la nostra natura animale ci spinge a reagire in modo rapidissimo di fronte ad un pericolo scaricando tutta l'adrenalina nel sangue: il cuore accelera, la pressione aumenta, i riflessi diventano veloci, i muscoli tremano, tesi per uno scatto, il dolore lo si sopporta. Questa aumentata reattività è preziosa se si deve evitare un pericolo fuggendo o saltando, ma è deleteria se ci spinge a saltare addosso al nemico in modo inconsulto; ci si azzuffa "dove colgo colgo" e può accadere di tutto.

Attenzione al fatto che la scarica di adrenalina in chi non la conosce può esser scambiata per paura; il tremore delle mani non è pausa ma tensione che bisognerebbe saper gestire.

In questa situazione è avvantaggiato l'aggressore che ha preparato l'aggressione perché è calmo, determinato e valuta bene il da farsi per prevalere.

III - È regola di esperienza che in uno scontro il primo che atterra l'altro è probabilmente il vincitore. Poche vittime sopravvivono al primo colpo fisico e la maggior parte è "fuori gioco" prima ancora di rendersi conto di esserci dentro, perché molti aggressori di strada sono professionisti con una o due tecniche fisiche che sono state provate, testate e perfezionate su numerose vittime precedenti. È essenziale conservare sempre una distanza di sicurezza, essere pronti ad agire non appena l'altro dà segni di voler afferrare o di colpire o se impugna oggetti usabili come arma; non lasciarsi bloccare in un angolo.

Quindi è essenziale essere in allerta prima che l'aggressore agisca: in quel momento bisogna aver valutato tutta la situazione, la sua pericolosità e le vie di fuga. Ricordiamo che il sottrarsi ad ogni costo ad una lite, non raccogliere sfide e provocazioni, non è da vili, ma è l'uomo intelligente che prevale sull'uomo animale.

Le aggressioni avvengono per rapina, o per puro teppismo. Il rapinatore, che non sia annebbiato dalla droga, fa dei calcoli di opportunità, evita chi si mostra molto sicuro di sé, agisce in luoghi in cui può sperare nell'impunità; le sue reazioni sono un po' prevedibili. Le aggressioni per teppismo sono gratuite, basate solo sulla volontà di scaricare la propria violenza su di una vittima; spesso sono scatenate solo da uno sguardo negativo che innesca la loro aggressività repressa. Sono di una pericolosità assoluta.

Ogni nostra azione deve essere imprevedibile e rapidissima, magari con gesti diversivi, tale da cogliere di sorpresa l'altro. La regola è che se si decide di difendersi si deve "scatenare il lupo di noi", bisogna agire con tutta la velocità ed energia e con cattiveria perché forse non avremo una seconda occasione. Vigè la regola latina *mors tua vita mea*, la tua morte è la mia vita. Non voglio dire che bisogna voler la morte dell'avversario, ma bisogna purtroppo accettare la possibilità che riporti ferite gravi e che magari muoia perché, come già detto le botte non si danno a patti.

La rapidità dell'azione è essenziale per portare un colpo, parare un colpo, rispondere ad un colpo. Se per dar un pugno spingo la spalla o il gomito indietro è come voler dare un segnale all'avversario "attento che ora questa mano parte e ti colpisce", e lui si prepara.

Invece le mani vanno tenute con gli avambracci orizzontali, pronte a respingere l'avversario se viene troppo vicino, pronte a proteggere o a deviare un pugno al volto e pronte a scattare se si apre un varco per colpire, sempre in movimento naturale così che l'avversario non possa concentrarsi su di esse. È come il serpente velenoso che si alza di fronte al suo bersaglio, si dondola, prende le misure e poi morde e si ritrae così veloce che quasi il morso non si vede.

L'aggressore usa spesso la tecnica di distrarre la vittima e di solito ciò avviene attraverso il dialogo. L'aggressore può porre una domanda alla vittima e poi iniziare l'attacco quando il cervello è in ansia e impegnato a cercare una risposta. La distrazione, o l'impegno cerebrale, disattiva anche qualsiasi risposta fisica spontanea e innata della vittima. Se l'aggressore inizia dicendo che non vuole colpirvi, è certo che invece lo vuol fare. Il comportamento migliore è di dire "Oh menomale, mi hai fatto paura", oppure "Non voglio guai, possiamo parlarne" e di colpirlo perché in quel momento sarà lui ad essere distratto e a non attendersi un attacco. O si può colpire subito senza dir parola. Oppure si può ancora pronunziare qualche cosa che lo distrae e gli fa istintivamente spostare lo sguardo: ad es. spostare un po' lo sguardo e dire "ecco il cane", "senti la sirena", "lui non l'hai visto?"

Ma spesso l'aggressore colpisce di slancio, prima di qualsiasi altra cosa; e bisogna essere già preparati quanto lui.

IV - Si ricordi che in genere l'aggressore è avvantaggiato. Se ha deciso di aggredirci è probabile che si consideri più forte noi: più giovane, già abituato o addestrato a picchiare ed a correre, senza esitazioni psicologiche, senza paura delle conseguenze. L'impiegato che passa dalla seggiola dell'ufficio alla poltrona di casa, dal computer al televisore, che non fa sport che lo mantengano forte ed elastico, è più o meno come il topo di fronte al gatto. La stessa cosa vale per le persone anziane o molto giovani e più per le femmine che per i maschi.

È normale che ognuno di costoro si abbandoni a fantasie di azioni eroiche ispirate dalla letteratura e film che ci hanno abituato a cavalieri che uccidono i draghi a pirati ed avventurieri salgariani che combattono i potenti, ad agenti segreti che da soli fanno strage di terroristi; è normale che sia stato indotto a credere che le scazzottate dei film western consentano a tutti di rialzarsi ed andare a casa come se nulla fosse, oppure che l'eroe da solo, in una sparatoria con una banda di bruti, resti illeso e gli altri muoiano.... ma sono sogni.

Perciò in ogni situazione di pericolo è necessario svegliarsi dai

sogni e valutare la situazione con freddezza chiedendosi: quante possibilità ho di sopraffarlo o di metterlo in fuga? Che cosa vuole da me, picchiarmi, violentarmi o solo un po' di soldi? Vale la pena che io, che ho tutto da perdere, mi metta a litigare con chi forse non ha nulla da perdere? Che cosa rischio se lo predo con le buone? Con i mezzi di difesa che ho, posso reagire senza rischiare danni giudiziari ben maggiori?

Difesa ed aggressione sono due facce della stessa medaglia, per difendersi occorre aggredire, ma molto diverso deve essere l'atteggiamento psicologico. Chi si difende desidera solo far cessare l'aggressione, se l'aggressore scappa, o se si arrende, lo scopo è raggiunto; ma se si eccede, si picchia o si spara oltre il necessario, per pura volontà di castigarlo, diventiamo a nostra volta degli aggressori, censurabili e punibili.

Non restare mai fermi a combattere se c'è la possibilità di fuggire!

Quando ci si munisce di mezzi di difesa bisogna imparare ad usarli senza esitazioni ed errori. Perciò ci si deve allenare ad estrarli, ad impugnarli, a manovrarli.

La teoria da sola serve solo per le emergenze e quindi abbastanza di rado. È del tutto consigliabile fare un corso di alcune ore con un esperto per imparare a liberarci da chi ci ha afferrato e come sottrarci a lui. A casa bisogna provare ogni tanto queste mosse per non dimenticarle. Sia chiaro, non servono per combattere perché sono mosse statiche e non dinamiche, come spiegheremo più avanti. Internet è piena di filmati che insegnano questi trucchi, e si può copiarli riproducendoli a casa con un amico, ma non bisogna mai dimenticare che non servono se fatti al rallentatore. Devono essere semplici e rapidissimi.

Il primo colpo è statisticamente quello che decide lo scontro; guai a sprecare il fattore sorpresa e guai ad esitare; l'aggressore non dovrebbe neppure accorgersi di ciò che lo ha "steso". E bisogna insistere finché non è steso a terra; se ad esempio del pepe negli occhi lo ha accecato, bisogna anche dargli una bella spinta (sempre rapidi e stando in posizione tale da non farci afferrare) per farlo cadere; poi si fa il possibile per evitare che si rialzi e si controlla che non abbia armi. Se poi il primo colpo lo ha solo intontito, soffre, ma resta in piedi, non bisogna esitare a colpirlo di nuovo immediatamente.

LA DIFESA A MANI NUDE

Abbiamo già parlato del tempo di reazione ed ora andiamo oltre per capire perché il tempo di reazione si dimezza se la reazione diventa istintiva.


Una reazione istintiva è una risposta automatica, immediata e spesso non mediata dalla ragione o dalla riflessione, che si manifesta in modo spontaneo in seguito a uno stimolo. È una risposta che deriva dall'istinto, un comportamento innato nell'individuo. Pensiamo, ad esempio, a ritrarre la mano da una superficie calda (reazione al dolore) o reagire con paura di fronte a un rumore forte (reazione alla minaccia) sono esempi di reazioni istintive che non richiedono di pensare. È il motivo per cui non si "deve svegliare il can che dorme" perché quando viene toccato del sonno ha la reazione difensiva di morsicare ciò che lo tocca, mentre un gatto, nella stessa situazione scatta come una molla a più di un metro di altezza con gli artigli pronti a graffiare. Sono reazioni istintive già programmate nel cervello

Gli sport come il tennis, la scherma, il tiro a volo, il pugilato e le arti marziali sono basati su di un apprendimento di anni, ripetendo per migliaia di volte le stesse mosse. Inizialmente, gli stimoli esterni vengono percepiti dai sensi e inviati al talamo, una stazione di smistamento nel cervello. Da qui, le informazioni possono prendere due vie principali: una via "veloce" che porta direttamente all'amigdala, e una via "lenta" che passa attraverso la corteccia cerebrale prima di raggiungere l'amigdala. Con l'addestramento il cervello impara ad elaborare certi segnali in questo modo abbreviato: se abbiamo di fronte una persona che sta per far partire un pugno, il cervello riconosce la situazione e provoca la giusta reazione per parare o schivare il colpo e per colpire a nostra volta o per immobilizzare l'aggressore. Nel regno animale le tecniche di cattura o difesa più efficaci sono quelle basate sulla velocità.

I corsi rapidi di autodifesa non possono creare reazioni istintive e quindi servono per difese statiche e non dinamiche; possono insegnare a come dare un colpo che stende l'avversario, a come liberarsi da una presa, tecniche però efficaci solo se l'avversario è sprovvisto quanto noi. Se noi per dare un calcio nel punto giusto impieghiamo un secondo e l'avversario dopo un decimo di secondo inizia già a

reagire, non riusciremo mai a dargli il calcio e resteremo squilibrati ed esposti alla sua reazione. Si deve imparare, con l'allenamento non solo a reagire rapidamente, ma anche ad agire rapidamente. Un karateka mediocre può stare con le mani lungo i fianchi e senza preavviso sferrare un pugno invalidante all'inguine dell'avversario in 1/25 di secondo. Raffiche di pugni al volto e al corpo possono essere generate a una velocità di oltre sei pugni al secondo. Ci sono persino alcuni individui dotati che riescono a sferrare sei calci in un secondo!¹

Comunque i corsi di autodifesa possono insegnare a come cadere senza farsi male, cosa sempre utile.



Addestramento con il sacco di sabbia

Un colpo deve trasferire energia che è data dalla massa (peso) di ciò che percuote moltiplicata per la velocità al quadrato. Ciò vuol dire che il mio pugno (per semplicità trascuriamo la massa del braccio) con un sasso dentro del peso complessivo di un chilo, se sferrato alla velocità di 3 m/s (10 k/h), avrà una energia pari a $1 \times 3 = 3$; se raddoppio il peso, l'energia sarà di $2 \times 3 = 6$; se però aumento la velocità a 4,5 m/s (16 k/h, velocità media nel karate) l'energia sarà pari a $1 \times 4,5 \times 4,5$

¹ Nel flamenco vi è un record di oltre 800 battute di tacco in un minuto e cioè oltre 13 battute in un secondo. Testo importante sul combattimento da strada: Ph.D. N. Mashiro, *Black Medicine: The Dark Art of Death, The Vital Points of the Human Body In Close Combat*, Paladin Press 1978.

= 20, vale a dire circa 6 volte tante. Quindi in primo luogo non bisogna mai sottovalutare il male che ci può fare l'avversario, in secondo luogo dobbiamo aumentare la nostra velocità imparando a come non fratturarci le ossa della mano!

Un altro aspetto di un colpo inferto con parti del corpo (testa, gomito, pugno, ginocchio, piede) è che l'effetto lesivo è tanto maggiore quanto più l'energia è concentrata (l'effetto meccanico deve essere valutato in relazione alla superficie colpita); è il motivo per cui il chiodo si pianta dalla parte della punta! se un pugno ha una superficie di 70 cm^2 su ogni cm^2 del corpo colpito con energia 20, insisterà una energia pari a 3,5 circa. Se però impugno un tondino grosso come una candela ecco che sui ognuno dei 5 cm^2 colpiti incide una energia pari a 14. Se si utilizza un tondino ben appuntito tutta l'energia si scaricherà su un mm^2 ed esso penetrerà nel corpo.

Questi dati ci consentono di capire che se si colpisce a mani nude si deve evitare un eccesso di energia perché la stessa identica energia agisce sul bersaglio e sul pugno; forse il pugno rompe un osso, ma è probabile che si rompa anche la mano. Tutto cambia se dalla mano escono sporgenze dure che concentrano l'energia su una superficie limitata, ad esempio usando un tirapugni; come dire: una energia pari a 5 su 1 cm^2 equivale ad una energia di energia di 50 su 10 cm^2 , ma non si rischia di farsi male (i valori di energia degli esempi sono esemplificativi, solo per comprendere i rapporti fra i valori).

Questo principio consente di ottenere effetti utili con una forza minore perché più l'urto agisce in profondità e più si schiacciano i nervi, più si aumenta il dolore e si paralizza un arto (tutti avranno senz'altro provato la scossa e il dolore del nervo del gomito sbattuto contro un mobile!). E per questo motivo che nelle arti marziali si usa colpire con le nocche del pugno oppure con le nocche centrali delle dita oppure con il pugno stretto da cui sporge solo la nocca del dito medio.





Sia chiaro che ogni parte della mano può essere usata per colpire; ad es, il colpo di taglio con il bordo dalla parte del mignolo è molto efficiente. così come la base della mano, subito dopo il polso. Le dita vengono usate per colpi agli occhi e alla gola, il palmo della mano per colpi sulle orecchie, ecc.

Vedremo come sia sempre utile avere qualche oggetto in mano che aiuti a colpire senza paura di farci male; e se non abbiamo questa paura colpiremo con maggior forza e sicurezza. Inoltre i principi ora visti ci aiutano a comprendere perché l'arma migliore è quella che si usa di punta, "a spinta", invece di quella che si usa per battere: un bastoncino, una candela, una rivista arrotolata, non servono a nulla se si percuote; possono essere micidiali se si usano come se si dovessero piantare nel corpo. Una scopa fa ridere se usata per picchiare, può uccidere se usata come una lancia.

I PUNTI VITALI

Vi sono sul corpo umano dei punti colpendo i quali si può rendere immediatamente inoffensivo l'avversario. Però è un po' la storia che ci raccontavano da bambini che per prendere un uccellino basta mettergli del sale sulla coda; sembra facile! Per riuscire a colpire questi punti con sicura efficacia, sarebbe necessario fare allenamenti e prove, ovviamente impossibili perché si possono infliggere danni gravi e talvolta persino la morte. Inoltre è difficile colpire un punto coperto da abiti, è difficile individuare il punto adatto, gli abiti limitano la trasmissione del colpo in profondità e non è detto che tutti rispondano alla stessa maniera ad un colpo. Perciò i colpi efficaci e più alla portata di tutti sono quelli alla testa, e pochi altri.

Non si deve rischiare di avvicinarsi molto all'avversario per colpirlo poiché, come già detto, tener le distanze è sempre consigliabile; ma se è l'avversario che ci viene addosso, i colpi risolutivi possono salvarci la vita. Se non abbiamo armi, ricordiamoci che il nostro fisico ha degli strumenti duri e cioè testa, denti, gomiti, ginocchia, piedi calzati con scarpe rigide. Una testata sul naso, un dito nell'occhio, una gomitata nello stomaco, un calcio o una ginocchiata nei testicoli, un calcio con una scarpa dura contro un ginocchio o lo stinco sono decisivi, ma sono colpi da usare solo nel momento in cui si è sicuri che l'avversario non potrà evitarli o attutirli, e usando il massimo della determinazione: potrebbe essere l'ultima cosa che facciamo e non è il caso di essere delicati!


Come già spiegato, vi sono tecniche di lotta per disarmare o bloccare un avversario, ma richiedono tutte che vengano apprese con allenamenti seri.

Vediamo ora assieme i punti critici del corpo umano, senza soffermarci su quelli che richiedono colpi così violenti da essere alla portata solo dei cultori di certe arti marziali. Facciamo riferimento al corpo maschile ma si adattano quasi interamente al corpo femminile, che però non ha testicoli; ma però anche la vagina e il seno sono molto sensibili al dolore; le ossa sono più fragili. Però un calcio val la pena di mollarlo: potrebbe essere un travestito.

Come si vede dalla immagine che segue, i punti in cui si può far danno sono moltissimi; cosa ovvia perché con lo strumento adatto il corpo umano è molto vulnerabile in ogni suo punto, visto che non abbiamo una corazza come le tartarughe; questi elenchi di punti vitali possono essere interessanti per i cultori di arti marziali ad alto livello (si vedano testi sul Kuatsu giapponese (il Dianxue cinese), ma non


per una persona normale, che non può identificare con precisioni i punti utili, punti che spesso sono nascosti e protetti da indumenti che attutiscono i colpi. Quindi ci limiteremo a quelli più accessibili e decisivi.

Vi chiederete se sia opportuno parlare di questi punti vitali sul corpo umano, così fornendo indicazioni anche ai malintenzionati. La risposta è che quando un problema ha due facce non ci si può limitare ad esaminare una sola faccia. La difesa non può fare a meno di utilizzare gli stessi mezzi che servono per l'aggressione; cambia solo lo spirito con cui si usano. Inoltre l'aggressore tende a non misurare la sua azione e ad infliggere il maggior danno possibile e, se è poco esperto colpisce alla cieca, se è esperto sa già tutto quel che c'è da sapere. Infine è molto importante che tutti, e specialmente i giudici, siano informati della pericolosità di certi colpi, sempre sottovalutata e minimizzata.



I colpi al ginocchio
(Da Applegate, *Kill or get killed*, 1991)

I punti vitali



I quali colpi poi, se usati da un esperto fuori da un contesto difensivo, possono servire per individuare una volontà omicida. Di fronte a certi colpi, magari ripetuti, è assurdo definirli come una serie percosse, al pari di uno schiaffo; sono pari a una serie di pugnalate e un tentato omicidio sta tutto: il mezzo e la condotta sono idonei e il cosiddetto dolo eventuale calza a pennello. Eppure in 60 anni di vita giudiziaria non ho mai visto contestare il tentato omicidio a pugni o calci o il sequestro di persona per aver trattenuto una persona per percuoterla.

La **testa** di per sé è tutta molto sensibile a colpi ed urti e perciò è sempre utile riuscire a fare sbattere la testa del nemico sul pavimento o o contro un muro. Chi si difende deve fare attenzione a non trovarsi appoggiato con le spalle ad un muro o un palo perché già solo l'atto istintivo di difenderci da un pugno in faccia ci farà sbattere la nuca; cosa molto pericolosa se la testa viene anche accelerata dal pugno.

Le **tempie** sono gli spazi laterali della fronte in cui scorre, e si sente pulsare il ramo dell'arteria temporale superficiale. Un colpo forte può provocare perdita temporanea di coscienza o annebbiamento, difficoltà nel movimento e nell'equilibrio, nausea a vomito. Il taglio dell'arteria provoca un'abbondante emorragia da arrestare entro un minuto.

Bulbo oculare: lo strato osseo dietro all'occhio è molto sottile e confina con il cervello; può essere bucatto anche con una matita; qualsiasi colpo di dito o corpo estraneo nell'occhio servirà a distrarre



e, come minimo, accecare temporaneamente l'avversario. È anche possibile la cecità permanente; si può colpire con le dita od anche con il solo pollice. Se si hanno dita robuste o con unghie resistenti, si può cercare di colpire entrambi gli occhi usando indice e medio divaricati e spinti ai lati della radice del naso. Meglio colpire ripetutamente. Molto efficace la presa della

testa dal davanti e con entrambe le mani, sia rovesciate, come nell'immagine, sia dritte, appoggiate alle guance.

La **glabella** è una regione anatomica del viso, nello specifico la zona liscia e leggermente sporgente tra le sopracciglia, sopra il naso e sotto la fronte, spesso indicato come punto mortale. In effetti lo è ma solo se colpito con forza con un oggetto (calcio della pistola, ad esempio).

Il **ponte del naso** è formato dalle sottili ossa nasali, situate direttamente tra gli occhi e su cui si innestano le cartilagini nasali. Queste ossa si spezzano facilmente per un forte colpo localizzato (pugno, testata) che produce un forte dolore e sanguinamento.



Anche la parte sporgente del **naso** è molto sensibile e una pacca

su di esso provoca acuto dolore e lacrimazione che acceca. È facile da colpire; se l'aggressore vi strige da dietro un bel colpo con la nuca può risolvere la situazione. Anche un dito infilato con forza in una narice fino alla seconda nocca e poi estratto ricurvandolo ad uncino, è idonea a far cambiare opinione all'aggressore.




Un colpo con il taglio della mano sul **solco sottonasale** (phyltrum), poco sopra la line gengivale provoca comunemente la rottura dei denti superiori, la possibile rottura delle ossa nasali e anche un trauma cranico e rottura dell'osso atlante. La stessa cosa vale per colpi sulla **mascel-**

la inferiore, sui denti, e per colpi **alla punta del mento**, che possono essere inferti con la radice della mano o con il gomito, dal basso verso l'alto; possono provocare un colpo di frusta al cranio.

Del colpo sull'**orecchio**, inferto con la mano a cucchiaio in modo da comprimere l'aria su di esso, abbiamo già detto: rottura del timpano con forte dolore e talvolta perdita di conoscenza. Una matita, un punteruolo da ghiaccio o un tacco a spillo conficcati nell'orecchio hanno effetti devastanti. Il morso al lobo dell'orecchio può far desistere un aggressore da atti di violenza sessuale, ma può trasformarlo da soggetto arrapato in soggetto arrabbiato! In casi di violenza sessuale sono riferiti casi di morsi al pene o alla lingua e un caso in cui la donna, con un colpo al mento dell'aggressore, gli ha fatto tranciare la lingua. Chissà cosa avrebbero detto i giudici italiani; forse che una trombata era il male minore!

Una pressione molto dolorosa si ottiene premendo con il pollice proprio sotto il lobo dell'orecchio e contro l'articolazione della mandibola.



Il nervo facciale, esce proprio al di sotto al condotto uditivo dell'orecchio e immediatamente al di sotto di questo e si dirama su tutta la faccia (linee chiare nella figura). Un colpo concentrato su di esso con le nocche o un oggetto provoca un dolore fortissimo. Può essere dato contemporaneamente da entrambi i lati ed è utile per liberarsi da chi ci sta strangolando senza fare i danni di un dito piantato nell'occhio! Nella stessa posi-


zione esce l'arteria vertebrale che potrebbe essere recisa da colpo e causare la morte. Un ramo del nervo scorre lungo la mandibola, all'interno, sotto il bordo inferiore e forma il nervo ipoglosso. Un colpo concentrato su di esso è molto doloroso.



Il **seno carotideo** è una dilatazione che si trova all'origine dell'arteria carotide interna, alla biforcazione dell'arteria carotide comune; quindi appena sopra e a lato del pomo d'Adamo. Ve ne è uno a destra ed uno a sinistra. Regolano la pressione del sangue del cervello assieme al nervo vago. Un colpo anche leggero su questo punto viene inteso dal cervello come un aumento di pressione eccessivo e interrompe il flusso del sangue



con immediato svenimento. Il colpo sul nervo vago blocca la respirazione: è uno standard il colpo con il taglio della mano inferto qualche centimetro sotto la mandibola, in modo di comprimere contemporaneamente nervi, arterie, trachea.




Il **pomo d'Adamo** è considerato il bersaglio di elezione perché molto esposto a vari tipi di colpi. Un colpo neanche troppo forte rompe la cartilagine tiroidea o l'osso ioide davanti alla epiglottide o il cricoide,

con conseguente emorragia che soffoca la vittima. È da usare con

molto cautela ed in caso di vera emergenza. Il colpo si presta ad essere sferrato dal basso verso l'alto, operando piuttosto uno schiacciamento che un urto, il che sorprende spesso l'avversario. Ed è il modo migliore di colpire, perché l'istinto porta a tenere la testa bassa proprio per proteggere la gola e un colpo orizzontale non è facile.

Viene consigliato spesso un colpo di taglio con la mano, un po' sotto la mascella, in modo da colpire contemporaneamente arterie, vene e trachea; non molto preciso ma efficace.

Altro punto altrettanto delicato è costituito dalla **fossetta giugulare** e cioè la fossetta fra gola e sterno; un colpo con un dito provoca forte dolore, ma può ledere la trachea con conseguenze estreme. Anche le due fossette laterali ai muscoli sono molto sensibili.



Clavicola ed angolo sternale, sono le ossa anteriori nella parte alta del torace; sono molto esposte a colpi con oggetti contundenti che le possono spezzare.



L'**ascella** è un'area delicata, probabilmente a causa del numero di nervi che contiene (fascio sottoascellare). Un colpo concentrato nell'angolo fra braccio e torace, nella parte alta del lato interno del braccio, ove si incrociano i muscoli, provoca un intenso dolore che paralizza il braccio e può persino far svenire.

za il braccio e può persino far svenire.

Una notevole fama come mezzo di difesa hanno il calcio o la ginocchiata ai **testicoli**. Indubbiamente essi provocano un dolore che atterra l'avversario e talvolta provoca una castrazione. Il problema è però che tutti se lo aspettano e perciò funziona solo su avversari sprovvisti. Ma può accadere che l'avversario sia spinto da tale aggressività da non pensare alle possibili reazioni. Inoltre si tenga presente che fra calcio e atterramento passano uno o due secondi in



cui l'avversario può ancora reagire. Pare che anche le parti genitali femminili siano sensibili a questi colpi. I genitali maschili possono essere afferrati con una mano con azione di schiacciamento e strappamento.

È invece poco noto che una ginocchiata (ma anche un colpo verticale con il taglio della mano) alle spalle, contro l'estremità inferiore della spina dorsale (**coccige**) provoca una frattura dolorosa e spesso insanabile.

Come si vede dalla figura sopra riportata, vi sono decine di altri punti del corpo umano che potrebbero essere usati per colpi dolorosi, ma occorre agilità ed esperienza per utilizzarli e sono legati a particolari condizioni. Ad esempio la caviglia soffre molto per un colpo con la suola di una scarpa che scivola sul lato esterno del polpaccio e impatta contro la tibia e l'osso sporgente che è l'estremità della fibula; però è necessario che questo punto non sia protetto dalla scarpa ed è necessario che la nostra scarpa abbia una suola dal bordo duro! Poi l'effetto è garantito! Qualunque calcio contro la fibula o la tibia le può spezzare, ma se si calzano pantofole è più probabile che si rompa il piede. Ho visto un caso in cui una ragazza, aggredita per toglierle una catenina, ha dato un calcio allo stinco con un suo zatterone di legno e l'aggressore due giorni dopo era in tribunale con le stampe!

Non abbiamo trattato dei colpi che provocano gravi lesioni agli organi interni, come colpi al fegato o alla milza, mortali dopo alcune ore, perché non interessano alla difesa personale che ha il solo scopo di bloccare una aggressione pericolosa con effetti immediati. Lesioni gravi e morte sono ipotizzabili, ma di certo non sono volute e non devono essere volute.

COME COMPORTARSI NELLA DIFESA

Vediamo ora come deve comportarsi chi si ritrova in pericolo di aggressione e non ha strumenti di difesa; normalmente le persone hanno in tasca solo le chiavi di casa.

In primo luogo, nel caso di un attaccante che cerca il contatto visivo, se percepisci un individuo problematico, cammina a testa alta e sii sicuro di te. Anche se ti senti intimidito, agisci con sicurezza; le persone sicure di sé vengono raramente scelte come vittime di attacchi. Quando possibile, evita il contatto visivo quando percepisci aggressività, ma non abbassare la testa: questo può essere visto come un segno di debolezza e potrebbe attirare l'aggressore verso di te. Il rituale dell'attaccante può essere infranto sul nascere semplicemente evitando il contatto visivo; se sei attento, lo avrai notato da lontano di distanza e l'evitarlo non sarà un problema. Questo potrebbe richiedere un po' di disciplina, spesso è difficile non fissare, ma è essenziale abitarsi a guardare in modo (apparentemente) superficiale. Non bisogna dare ad un tizio sospetto la scusa di chiedervi "perché mi guardi?". Eventualmente dire "scusa ero distratto" "scusa mi sembravi un mio amico"

Se il contatto visivo è già avvenuto, interrompere immediatamente il contatto e allontanarsi rapidamente dall'aggressore, mantenendo la massima distanza possibile. Se ciò non serve e ne consegue uno scambio verbale aggressivo, non rispondete, allontanatevi e basta: una risposta verbale potrebbe fungere da catalizzatore. Se non riuscite o non potete andarvene in questa fase e venite avvicinati, preparatevi alla "lotta o fuga". Combattetevi solo se non avete altre opzioni.¹

Il combattere per strada raramente è un combattimento vero e proprio. La maggior parte delle risse dell'era moderna sono "combattimenti da tre secondi": attacchi preceduti da un dialogo utilizzato come tecnica principale per creare una finestra di accesso per un attacco fisico devastante, che solitamente elimina la vittima dal gioco prima ancora che si accorga di esserci dentro

Se i soggetti sono in due e ci sorpassano, è bene stare all'erta af-

¹ Da Geoff Thompson (guru della difesa da strada) - *The Art of Fighting with-out fighting*, 1998.

finché non ci assalgono alle spalle. Se ci fermano, restare in una posizione a margine della strada, così che non possano circondarci. Se il possibile aggressore ci parla stando a distanza di sicurezza, rispondere cortesemente; se si avvicina troppo ha cattive intenzioni e bisogna prepararsi a reagire. Prima di tutto però bisogna valutare la situazione per capire se vale la pena di affrontare una lotta. Comunque mostrarsi molto remissivi e guadagnare tempo; si studiano i luoghi e può darsi che sopravvenga qualcuno. Così facendo cala l'attenzione dell'aggressore e aumentano le possibilità di coglierlo di sorpresa.



*Dal libro di Kano -Trattato di jiu jitsu - 1908
Quello con la cintura nera si difende*

È difficile dire quale l'atteggiamento più utile da tenere. Come anticipato un atteggiamento sicuro da persona non spaventata può far pensare all'aggressore che forse rischia anche lui di prenderle e potrebbe indurlo a desistere; se poi lo si coinvolge parlando è più facile che si ritiri "salvando la faccia". E finché ascolta, lascia a noi spazio per studiarlo, per prendere l'iniziativa e sorprenderlo.

Come già detto, in questi casi l'unica difesa sicura che abbiamo è di dare un colpo decisivo con estrema velocità. Se l'aggressore ci viene addosso, alzare le braccia davanti al volto per proteggersi da colpi alla faccia e perché, così facendo, ci troviamo nella posizione migliore per colpire la sua faccia nei punti critici, per deviare un colpo,

per scansarsi.

La posizione più utile è con l'avambraccio sinistro davanti al naso, con il gomito pronto eventualmente a colpire, e il braccio destro appoggiato su di esso a 45 gradi. Ma attenzione, questa non è una posizione da bella statua da preparare quando arriva l'aggressore, perché è come segnalargli che deve colpirci in qualche altro punto! È una posizione dinamica: quando si vede che sta dandoci un pugno, le braccia si alzano e lo fermano, ma si deve essere pronti a colpirlo a nostra volta se si è scoperto troppo; mai coprirsi gli occhi perché si deve mantenere il controllo visivo della situazione.

Se l'aggressore è ancora nella fase verbale, ci ha bloccato ma parla e quindi si attende risposte, ma si vede che non demorde e che non si può fuggire, si può tentare di "prenderlo con le buone", di calmare la situazione, senza però facilitargli l'aggressione.

La posizione corretta difensiva è quella di essere ben piantati sui due piedi un po' allargati e con il corpo un po' ruotato di fianco; se si è destrimani si terrà il piede sinistro più avanzato e la spalla destra un po' arretrata; ci si protegge con il braccio sinistro e si cerca di non farsi afferrare il braccio destro, cioè quello che deve colpire. Il contrario se si è mancini; ma non è male essere abituati ad usare entrambe le mani (o i piedi) con la stessa agilità e forza. Si è nella posizione giusta per dar un calcio e si può ruotare o per scansare l'avversario o per buttarsi su di lui. Il piede arretrato serve a resistere a una carica dell'avversario senza cadere a terra. Cercate di non toccare l'aggressore con le mani, a meno che non siate costretti a farlo: il contatto potrebbe alimentare il fuoco e potenzialmente farvi afferrare i polsi. Se continua a forzare in avanti, siete in pericolo, l'attacco è certamente imminente, quindi prendete la vostra decisione senza fretta. L'indecisione genera sconfitta.

Per tutta la durata del dialogo è fondamentale mantenere il controllo della distanza finché non si riesce a fuggire o si è costretti a colpire. La distanza non dovrebbe mai scendere sopra 1,20 metri; la mano guida non terrà a bada un aggressore per sempre – solo il



tempo necessario per iniziare una dissuasione verbale, una fuga o un attacco preventivo – ma ti metterà al comando, anche se il tuo aggressore potrebbe non saperlo. Posizionata correttamente, la mano guida non solo manterrà una distanza di sicurezza, ma metterà anche fuori uso l'arsenale dell'aggressore (mano destra e mano sinistra). La mano dominante deve essere tenuta in modo non aggressivo e non deve toccare l'aggressore, a meno che non faccia lui un movimento in avanti e cerchi di colmare la distanza tra noi e lui. Brutto segno e si può stendere il braccio e la mano per contenerlo; se cerca di afferrare il braccio si scopre e può essere colpito.

L'aggressore che continua ad avvicinarsi non desisterà, quello che si ferma o arretra vuole andarsene. Se procede può volervi colpire o darvi una spinta per buttarvi a terra; cose entrambe da evitare. Per resistere ad una spinta occorre tenere tutto il nostro peso sulla gamba avanzata e usare l'altra per retrocedere; per fare ciò non si deve spostare il peso dalla gamba avanzata per fare un passo indietro ma occorre "scivolare" all'indietro senza restare privi l'appoggio posteriore. Se il piede anteriore arretra, per mantenere la distanza occorre far scivolare il piede posteriore all'indietro e poi riavvicinare ad esso il piede. Si conserva così una posizione in cui si può ruotare su sé stessi e guidare la carica dell'avversario di lato.

In questa situazione conviene cercare di usare un po' la psicologia. Sia noi che l'agredito abbiamo reazioni innate adrenaliniche per salvarci con la fuga; nell'agredito sono coscienti, nell'aggressore rimangono inconsce fino a che non si viene a sentire anch'egli in pericolo. Occorre sfruttare questo fenomeno a nostro favore. Non bisogna essere aggressivi perché suscita una reazione di difesa, ma ben ci si può comportare come se fossimo sicuri del fatto nostro, come se non fossimo indeboliti dalla paura; se lo respingiamo con una mano e in modo autoritario gli diciamo "restai lì, non ti muovere", magari con una potente bestemmia (ma niente minacce od offese), è possibile che l'adrenalina gli consigli di andarsene.

Altra regola fondamentale della trattativa e quella "a nemico che fugge ponti d'oro" il che significa che gli si deve sempre dar modo di salvare la faccia di fronte a sé e ad eventuali complici. Il nostro ego ci spinge a ritenere che dobbiamo proteggere l'onore l'ego dell'aggressore lo spinge a trovare una giustificazione al fatto che ha fallito.

La volontà aggressiva viene indicata da segnali del corpo: lo sguardo irrequieto che controlla che non arrivi qualcuno, il comportamento adrenalinico che suscita tremito delle mani e della voce, viso teso, occhi spalancati e fissi, l'allargare le braccia, fare cenno con le dita di avvicinarsi, sopracciglia abbassate, assunzione della posizione di combattimento ecc.

Attenzione alle mani tenute dietro o lungo il corpo o girate con il dorso in avanti: è possibile che nascondano un'arma o che si apprestino ad estrarla al primo segno di distrazione

Se si è costretti a una situazione di attacco – questa dovrebbe essere l'ultima risorsa assoluta – si deve colpire con un colpo decisivo in una zona vulnerabile. Esplosione contro l'avversario con ogni fibra del proprio essere, poi scappare!

Quando uno corre verso di noi, di solito con l'intenzione di buttarci a terra e di stare sopra di noi si può provare a farci da parte (anche mezzo passo va bene, solo per uscire improvvisamente dalla "traiettoria del treno", raccogliere il corpo e spingere in alto con le mani come se stesse alzando un sacco pesante. Ciò consente anche a un uomo di piccola statura di far cadere un uomo molto più pesante lontano da noi.



L' *abilità* fondamentale che occorre imparare in qualsiasi alterco è che dovete iniziare l'azione e non affidarvi mai alla "reattività" rivolta a contenere l'azione dell'avversario. Questi si aspetta un pugno, ma è molto meno preparato ad una testata sul naso o ad una gomitata o ad un calcio all'indietro con il ginocchio.

Ecco ad esempio come può essere sorpreso con un robusta schiacciata del piede e un colpo dato con il lato nel nostro ginocchio contro il suo ginocchio teso. (Da Horine, *The five simple rules of winning any fight*, TRS 2000).

Quando l'avversario è a terra molti guru della difesa raccomandano un secondo colpo, un colpo finale. Se c'è una scelta, meglio non farlo. I pochi secondi guadagnati con il primo colpo potrebbero essere facilmente persi se ci si sofferma anche solo per un secondo. Spesso questo secondo e il superfluo colpo di grazia hanno portato all'afferramento e alla successiva sconfitta della vittima. C'è anche il pericolo che i complici del vostro aggressore (se ne ha) accorrano in suo aiuto se non ne approfittate e non vi ritirate frettolosamente. Quindi, a meno che un secondo colpo non sia assolutamente necessario, la regola generale è "mordi e fuggi". Ma se si deve dare un secondo colpo, o perché si teme un rapido recupero o che posseda un'arma o

che possa inseguirci e raggiungerci, e non ci sono complici, meglio colpire nuovamente.



La torsione di una mano consente un controllo della persona e se si blocca la mano ritorta a terra con un piede appoggiatovi sopra, si acquisirà un controllo totale: una volta in vantaggio, portate l'azione a termine. Il vostro avversario non sta giocando secondo nessuna regola, e nemmeno voi potete farlo. Il piede sulla parte interna della coscia, come in figura, premere sul nervo sciatico e sul muscolo e una pressione un po' forte può spezzare il femore (da Mashiro l.c.)

Ricordate: in un vero combattimento tutto è "giusto". L'unica cosa che conta è che ne usciate sani e salvi e che proteggiate i vostri familiari o compagni.

Quando si è sicuri che non potrà inseguirci, ci si può allontanare in fretta e, dopo qualche centinaio di metri telefonare al 112 per denunciare il fatto e per comunicare dove si trova l'aggressore. Ciò serve anche per prevenire un'accusa di omissione di soccorso se poi se lo mangia un orso! Va da sé che se ha lesioni gravi evidenti, la richiesta di soccorso va fatta subito e che è bene restare sul posto, a distanza di sicurezza.

Evitare di fuggire senza informare le autorità perché poi l'aggressore potrebbe essere lui a dichiarare di essere stato aggredito, con i mezzi di tracciamento attuali si verrebbe identificati, e si rischia di passare dalla parte del torto.

AGGRESSORE ARMATO DI COLTELLO

L'aggressore armato di coltello è pericoloso quanto quello armato di pistola e, se la pistola non ce l'abbiamo noi, occorre evitare ad ogni costo lo scontro fisico. Se non si può evitare bisogna studiare come salvarsi.¹

Se anche noi abbiamo un coltello occorre avere qualche idea su come avviene l'aggressione. Fissando dritto negli occhi l'aggressore lo si intimidisce e ci permette anche di vedere ogni parte del suo corpo in movimento. Così lo si valuta: È debole? È un tossicodipendente? Un ubriaco? Tutte queste sono sue debolezze. Si capisce se è sbilanciato e come impugna il coltello. Se ad es. tiene il coltello nella mano destra ma il piede sinistro è avanzato, tradirà il suo attacco muovendosi in avanti prima dell'affondo. Se attacca con il coltello sopra la testa o con un attacco dal basso, deve accorciare la distanza e si lascerà esposto al nostro attacco. Da parte nostra occorre assumere una posizione bilanciata, con le ginocchia appena flesse che consente di avanzare e arretrare rapidamente senza perdere l'equilibrio. Il coltello (che deve essere appuntito) va impugnato come in figura perché l'attacco migliore




è l'affondo orizzontale che consente di colpire ad una distanza che è quasi due volte la lunghezza del corpo o e di ritornare a distanza di sicurezza.

Si fa un passo rapido in avanti, si pianta il coltello orizzontalmente e ci si ritrae, sempre mantenendo la posizione e pronti a deviare il coltello dell'avversario con l'altro braccio. Se si dispone di una giac-

¹ Immagini dal libro Vito Quattrocchi, *The Art of Sicilian stiletto fighting*, 1993.

ca la si può avvolgere attorno all'avambraccio che difende, coprendo anche la mano. Nei duelli da Cavalleria Rusticana alcuni usavano tenere nella mano sinistra, nascosto nella giacca, un coltello più piccolo con cui sorprendere l'avversario. La giacca può anche essere usata per lancia-la sulla faccia dell'avversario e impedirgli di vedere il nostro colpo. Oppure può essere tenuta stesa davanti a noi per ostacolare il colpo. Protegge bene una sedia.



Se non abbiamo un coltello adatto, bisogna arrangiarsi con ogni cosa e mossa che possa servire per tenere l'avversario a distanza; preferire i calci ai pugni, cogliere una occasione per buttarlo a terra o fargli cadere il coltello.

Per far cadere il coltello non bisogna colpire il coltello, ma la mano sul dorso oppure il polso dal lato del palmo,

oppure dal lato del mignolo ove si può rompere l'ulna. Un colpo forte intorpidirà la mano o farà cadere il coltello. Nel momento stesso in cui ciò accade, intervenire in posizione decentrata e mettetelo fuori combattimento.

Un vassoio, un tagliere o un libro di formato grande sono utili per parare colpi di coltello o pugni.

È questione di fortuna, ferma la regola che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede molto bene!



LA DIFESA DA PIÙ AGGRESSORI

Se ci si trova nella triste situazione di essere aggrediti da più persone, ogni reazione diventa difficile e pericolosa. Regola imperativa è di seguire l'istinto animale e di scappare.

È normale che uno di loro inviti la vittima a dialogare per distrarlo, mentre gli altri si spostano sul lato opposto. Mentre la vittima è distratta da chi interroga, i suoi complici attaccano. L'adrenalina ha l'effetto di restringere il campo visivo (visione a tunnel) e non si controllano quelli ai lati.


Quando si deve trattare con più aggressori è essenziale capire chi è il capo e rivolgersi solo a lui.

Se sono due aggressori, la miglior soluzione è di valutare come eliminarne subito uno. Di solito è più facile agire su quello meno aggressivo che non se l'aspetta e quindi è meno pronto a difendersi. Un colpo fulmineo in un punto vitale esposto e si ritorna nella situazione già esposta di un solo aggressore; vista la fine del primo è probabile che si spaventi e fugga.

Se si dispone di uno spray lacrimogeno e si ha un po' di spazio bisogna usarlo dirigendo il getto prima sull'aggressore più vicino o più manesco e poi sull'altro.

Se abbiamo davanti tre aggressori dobbiamo accettare di essere remissivi e prepararci ad essere picchiati.

Conviene simulare di aver sofferto un colpo al massimo, rantolare, fingere un infarto, fare il morto come fanno tanti animali, e cadere a terra in una posizione che più ci protegge da calci, come nella figura.



(Thompson, Dead or Alive, 2004)

GRANI DI SAGGEZZA ORIENTALE

Trattieni ciò che arriva, respingi ciò che si allontana.

Anche quando non avanzi, io non cedo.

Una volta che l'avversario si muove, perde il suo centro di gravità.

Fai la prima mossa per ottenere il controllo.

L'uso preciso del tempismo è un'abilità acquisita con la pratica.

Un atteggiamento sicuro e una postura forte danno un vantaggio sull'avversario.

Essere vigili e adattarsi alla situazione con il minimo sforzo.

La mente e gli occhi lavorano simultaneamente per difendersi dal punto di attacco.

Affronta l'avversario direttamente mentre ti avvicini. Esegui tre mosse insieme.

Colpiti qualsiasi posizione che si presenta. Se non si presenta alcuna posizione, colpiti dove vedete movimento.

CON CHE MEZZI LECITI CI SI PUO' DIFENDERE

L'ipotesi di doversi difendere a mani nude ci ha consentito di valutare situazioni particolari perché chi legge questo libro e quindi si preoccupa della propria difesa, senz'altro già si preoccupa di non ritrovarsi a mani nude di fronte ad un avversario.

Vediamo che cosa la legge ci consente di avere sulla persona o in macchina.

Le **armi proprie** (sono gli strumenti che hanno l'unico scopo di ferire od uccidere) **da fuoco** e cioè pistole a rotazione o semiautomatiche possono essere portate (cioè a portata di mano, non imballate o non chiuse in un contenitore) solo da chi è titolare di una specifica licenza di porto per difesa. Sono assimilate ad esse le armi ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 Joule. Chi ha una licenza qualsiasi per portare armi, può trasportare armi proprie di ogni specie. Portare significa averle con sé, a portata di mano, in luogo pubblico o aperto al pubblico; gli spazi condominiali sono aperti al pubblico; i terreni sono privati solo se ben recintati, ma in essi non si possono portare armi utilizzabili per cacciare selvatici presenti in zona.

Trasportare significa avere con sé le armi o gli strumenti atti ad offendere ben imballati o chiusi in contenitori in modo da non poterle utilizzare rapidamente. In pratica vuol dire averle con sé in condizioni tali che se si viene aggrediti o si litiga con una persona non si deve fare in tempo ad estrarle dai contenitori ed a sparare o minacciare con esse. La regola vale anche per le armi in automobili: non basta averle nel bagagliaio non imballate perché a scendere dall'auto ed a prelevarle bastano poche decine di secondi.

Il **porto di armi proprie bianche** (pugnali, baionette, spade affilate o appuntite, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici di ogni tipo (salvo che siano scherzi da carnevale innocui, spacciati come dissuasori), bombolette lacrimogene non conformi alla legge, è vietato in modo assoluto. I pugnali si distinguono dai coltelli per avere una lama a doppio taglio e dimensione adeguata. Queste armi proprie possono essere trasportate alle condizioni viste sopra da chi ha licenza di porto d'armi da fuoco.

Tutte le armi proprie devono essere denunziate e non sono di libera vendita. La legge vieta la detenzione di armi camuffate da altri oggetti come le penne pistola. Qui trovate una raccolta di immagini: <https://www.earmi.it/armi/camuffate/default.htm>.

Vi sono poi le armi **improprie** o strumenti atti ad offendere, e cioè ogni oggetto o strumento diverso dalle armi proprie che può ferire

ed uccidere ma è concepito per scopi diversi: strumenti sportivi, per artigiani, casalinghi, per escursionisti ecc.

La legge elenca **specificamente** alcuni di questi strumenti e cioè: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio se atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, i puntatori laser superiori ad una certa potenza, gli strumenti riproduttori armi (attenzione qui il legislatore ha fatto un casino indegno e sono finiti fra gli strumenti atti ad offendere dei giocattoli inerti che non sono assolutamente in grado di offendere). Poi ha aggiunto la **categoria generica** di *qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona*.

Ovviamente hanno creato un caos insensato privo di ogni utilità concreta. Ecco ad esempio come sono regolati i bastoni:

Mazza o bastone ferrati	Arma propria	Denuncia e divieto di porto
Bastone corto detto manganello	Arma propria	Denuncia e divieto di porto
Mazze non ferrate (ad es. una clava o una mazza da baseball)	Arma impropria	Porto con giustificato motivo
Bastone con punta acuminata	Arma impropria	Porto con giustificato motivo
Bastone con puntale non acuminato	Non è arma	Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere
Bastone corto	Non è arma	Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere
Bastone porta cartello di manifestanti	Non è arma	Si può portare, ma si è puniti se lo si usa per picchiare.

È un puro delirio giuridico e non c'è da scherzare perché il porto di un pugnale o il porto di un coltello senza giustificato motivo o il porto di un chiodo a scopo offensivo (quindi deve essere un porto premeditato) sono puniti con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da 25 a 100 Euro. Ma 30 giorni di arresto si convertono in 7500 euro e, con le spese legali, si arriva a pagare diecimila euro!

Inoltre se l'oggetto è chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, *per difendersi*, per quale motivo non lo si può portare? Esiste forse una regola per cui ci si può difendere solo con le unghie e coi denti?

La conclusione è che in pratica vi è un solo strumento che è sempre lecito portare con sé fuori di casa: una bomboletta a base di olio di peperoncino del tipo autorizzato. Ma si è ovviamente puniti se la si usa per aggredire o minacciare o molestare, invece che per difendersi.

Il giustificato motivo per il porto

Vi sono poi, come detto, le armi improprie (coltelli, bastoni con punta acuminata, mazze sportive, ecc.) che possono essere portate solo per giustificato motivo. Un cacciatore o un escursionista possono portare in tasca o nello zaino un coltello, un machete, uno zappetto, ma deve essere chiaro, per l'abbigliamento e l'attrezzatura, che stanno andando in campagna; un cuoco può portare la sua borsa di coltelli, ma non in campagna, il pescatore subacqueo può portare un pugnale da pescatore assieme a pinne e maschera. Vale a dire è la situazione che dimostra la giustificazione del porto. Non si può invece uscire di casa, in città, con un coltello in tasca, con la scusa di volersi comprare pane e salame per farsi un panino; però si è giustificati se quando si viene controllati si hanno già con sé i prodotti da affettare. Ma non è proprio il caso di portare il coltello di Rambo. Se vado in una coltelleria e compero un coltello, lo posso portar via (trasporto) e probabilmente potrei accoltellare qualcuno senza neppur aprire il pacchetto; ma è una possibilità che consente di arrivare a casa a con il coltello e dir riportarlo fuori il giorno in cui si va a consegnarlo al destinatario. Se però lo si accoltella, allora c'è la prova che il porto non avveniva per un motivo giustificato!

La Cassazione, sbagliando, ritiene inoltre che il motivo deve anche essere non solo giustificato, ma anche lecito ed ha condannato consumatori di hashish che si tagliavano un pezzetto di droga con un coltellino, sebbene l'uso persone sia consentito. Una volta ha persino condannato un povero cristo che, sceso nell'orto per tagliarsi l'insalata e poi colto da sconforto (forse aveva preso coscienza del fatto che non aveva né pane né companatico), si era tagliato le vene! Per la Cassazione il suicidio è un atto asociale indegno di pietà.

Taser e storditori elettrici

Uno strumento di incerta qualificazione è lo **storditore elettrico** poiché esso può avere caratteristiche molto variabili. Vi è il Taser¹ che ha forma approssimativa di una pistola e spara due freccette col-

¹ Il nome TASER (acronimo dell'inglese *Thomas A. Swift's Electric Rifle*, lett. "fucile elettrico di Thomas A. Swift") è brevettato e quindi un marchio tutelato; non può essere utilizzato per imitazioni.

legate ad un sottile filo di rame, che, se colpiscono entrambe una persona, la attraversano con una carica elettrica sufficiente a farlo cadere con contrazioni. L'effetto non è ricollegato solo ad amperaggio e voltaggio (la scarica è di 1,3 Watt) ma anche alla frequenza di impulsi della scarica che riducono il tempo di scarica a pochi millisecondi ma ne aumentano l'amperaggio, nonché al fatto che le freccette si piantano nel corpo distanti l'una dall'altra da 15 a 50. cm. e quindi fanno attraversare il corpo. dalla corrente Una freccetta da sola non produce effetti.

Il Taser rientra nella definizione di arma propria non da sparo perché la sua unica destinazione è quella di offendere la persona (si può discutere se una scarica elettrica produca una lesione, ma atteniamoci all'opinione comune e alle norme internazionali).

Vi sono poi molti strumenti a scarica elettrica che hanno scopi legittimi. Come gli scherzi di carnevale, nascosti in anelli, penne, ecc. che fanno solo sobbalzare, come fa una scarica elettrostatica, vi sono pungoli per bovini per guidarli nei recinti, vi sono cinture (stun belt) come mezzi di contenzione per prigionieri, vi erano deceleratori elettronici graduati (GED), ora proibiti, che in certi collegi americani venivano usati per punire gli studenti, al limite della tortura. A titolo di confronto, il GED-1, più delicato produceva una scossa di 30 mA, della durata di due secondi, aumentata nel modello GED-4 a 90 mA, della durata di due secondi; un pungolo elettrico per bovini produce una scossa di non più di 10 mA della durata di una frazione di secondo; l'impostazione di scossa più bassa del GED era circa il doppio della soglia che i ricercatori sul dolore considerano tollerabile per la maggior parte degli esseri umani adulti.



Accanto a questi vi è in commercio una serie infinita di storditori elettrici a forma di scatoletta o camuffati in torce o manganelli che impartiscono una scarica se messi a contatto con la persona; se questa lo vede in anticipo si può ritrarre e, anche se lo si tocca, basta il sobbalzo per farlo staccare dal contatto, lasciandolo più incazzato di prima! Gli elettrodi sono vicini e la scarica non attraversa organi. La loro potenza è tenuta ben nascosta dai produttori perché si affannano a indicare strabilianti voltaggi quando ciò che interessa è l'amperaggio (una scarica elettrostatica della carrozzeria è di circa 4.000 volt ma fa solo ridere!) e il tempo di scarica e il

numero di scariche successive possibili. È ragionevole ritenere che questi sono oggetti che vanno classificati fra gli strumenti atti ad offendere portabili in luogo pubblico o aperto al pubblico solo per giustificato motivo, molto poco probabile. Il contadino con le vacche al pascolo può portare un pungolo per bestiame.

In realtà è sicuro che molti di questi storditori non sono affatto idonei ad offendere, e sono di libero porto, ma ... la cosa più costosa che c'è è quella di convincere un giudice che abbiamo ragione! L'efficacia non è sempre sicura perché può essere influenzata dal tipo di abiti, dal loro contenuto di umidità, dalla durata del contatto, dal riuscire a dare più scosse successive, dall'effetto sorpresa. Quindi: bisogna essere preparati al fatto che l'aggressore dopo pochi secondi sia più aggressivo di prima e che è bene usare l'apparecchio come martello!

Alcuni ne ipotizzano l'uso per **difesa da animali feroci**, ma non è di certo consigliabile di arrivare a contatto con un lupo od un orso; se è così vicino vuol dire che sta già afferrandoci e che ci ha già morsicato od artigliato quando riusciamo a usare lo storditore. Inoltre il pelo molto folto li protegge dalla scarica. Indubbiamente la scarica li disturba e spaventa, tanto che sono efficaci i recinti elettrici, ma l'animale che sta aggredendo è sotto l'effetto dell'adrenalina e può sopportare meglio la scarica. Esperimenti con un Taser speciale potenziato hanno insegnato che l'orso crolla a terra, ma si riprende rapidamente e di solito fugge; ma talvolta ritorna alla carica. Comunque può essere considerato giustificato il loro porto in zone frequentate da orsi.

Per la difesa da animali son utili i **bastoncini da nordic walking** sono sempre consentiti in campagna e parchi pubblici e per recarsi in essi e tornarne. Hanno un puntale abbastanza sottile e alcune marce consentono il cambio rapido del puntale; se ne può preparare uno molto appuntito da utilizzare in zone a rischio.



La punta tagliente (molto ingrandita nell'immagine) può essere portata in tasca e protetta con un pezzo di gomma; diventa uno strumento di sicura efficacia contro orsi.

Se ci aggredisce un cinghiale si corre un grosso rischio perché esso carica per travolgerci, ferirci con le zanne e fuggire ed è come essere investiti da una motocicletta; i cacciatori antichi affrontavano il cinghiale con lo spiedo da caccia il quale a circa 30 cm dalla punta

aveva un traversino sull'asta perché spesso accadeva che il cinghiale arrivava con tale impeto che lo spiedo lo passava da parte a parte, e il cinghiale riusciva ad uccidere il cacciatore.

Trasporto

Tutti questi oggetti, salvo le armi proprie (Taser ad es.), possono però essere liberamente **trasportati**. Strumenti sportivi come archi, balestre, possono essere trasportati fino ai luoghi d'impiego, ma non certo nei boschi ove si può fare bracconaggio. Le condotte da tenere sono diverse a seconda che si tratti di armi improprie o di oggetto comuni il cui possesso indichi la volontà di usarli per offendere.

In automobile è bene che le armi improprie non siano a portata di mano del conducente; gli unici strumenti "giustificati" sono il taglia cinture di sicurezza e il martelletto rompi vetro, singolarmente o abbinati; scegliere modelli con punte e con angoli taglienti. Ma è normale che nel posto del passeggero si appoggi una borsa o una valigetta con dentro arnesi vari


Un bastone non appuntito e un ombrello possono essere portati senza giustificato motivo... senza esagerare: un ombrello in periodo di tempo stabile e un bastone se non si ha un po' di mal di schiena, possono far sospettare la loro destinazione ad usi impropri, ma nessuno potrà mai contestare che si tengano nel bagagliaio dell'auto o sul sedile posteriore. Un puntale di metallo è consentito se non è acuminato. Invece una mazza da baseball, che è arma impropria deve essere in un borsone nel bagagliaio, meglio se con altri oggetti relativi a quello sport e che dimostrino che lo pratichiamo. È questione di buon senso: le armi improprie è bene che non siano usabili rapidamente; gli altri oggetti non devono essere in posti anomali dai quali si deduca che vi sono stati messi per poterli usare al fine di ledere.

OGGETTI DA DIFESA DI LIBERO PORTO (O QUASI)

Vediamo qualche cosa che può essere usata come arma da difesa, senza troppi problemi. Se vado a fare la spesa nulla mi vieta di comperare un vasetto cubico di marmellata o una scatola di pomodori, metterli in sacchetto e andare ad usare il tutto come una mazza che può spaccare una testa; ciò può valere se sono per strada alla sera, salvo che vada, ad esempio, in una discoteca. Ma se nel sacchetto ci metto un cubetto di porfido o un fermacarte e mi fermano alle due di notte, sarà bene avere una scusa molto buona. Però non è vietato portare un vasetto di marmellata in una tasca e un sacchetto in un'altra tasca ed assemblarli quando possono servire. Può essere usato anche **un calzino**; un tempo venivano riempiti con due etti di pallini di piombo da caccia, e picchiati sulla testa; avevano il vantaggio di stordire senza ferire: ottimo metodo per derubare un passante che restava a terra, scambiato per un ubriaco. Anche un pezzo di sapone dentro il calzino, può stordire.


Una **borsetta** con dentro un peso, sbattuta con forza sulla faccia di un aggressore, ha un certo effetto deterrente, limitato però dal fatto che la borsetta attutisce il colpo e che bisogna compiere con il braccio un movimento ampio che rallenta la reazione e che l'aggressore nota. È opportuno sfruttare il disturbo provocato dalla borsettata per ulteriori colpi, ad esempio calci alle gambe.

Una buona mazza può essere costruita in pochi secondi usando un



fazzoletto, o un tovagliolo o un asciugamano: lo si piega in quattro, lo si appoggia su di una superficie, si prendo le tre punte superiori e si arrotolano verso l'angolo opposto per quanto si può; infine si tira la punta rimasta libera, si rovescia e si ottiene una cavità in cui inserire un oggetto pesante e duro con una bella coda con cui rotarlo. Ha forma di un pesce (ed a Genova la chiamavano "la salacca"). La dimensio-

ne ottimale del telo è sui 40 cm di lato e ci sta un sasso di due etti!




Se si è aggrediti mentre siamo in **bicicletta**, essa è una buona arma; basta sollevarla afferrandola al centro del manubrio e alla parte posteriore del sellino, roteare su sé stessi per darle velocità e scagliarla, con la pedaliera in avanti, proprio in faccia al malintenzionato. Qualche cosa dura che gli farà molto male, c'è di sicuro.

Un oggetto che ognuno di noi ha in tasca sono le **chiavi di casa** (o dell'auto); strette nel pugno e con la punta o la barba che sporge da esse si può colpire con efficacia di striscio ferendo le parti nude dell'avversario; ed è sempre possibile aggiungere un porta chiavi robusto e angoloso.

Un apriscatole tradizionale ha un'ottima forma per far male.

Fortunatamente poi il giustificato motivo deve essere provato da chi lo invoca, ed invece il chiaro scopo di offendere deve essere provato dall'accusa; nel dubbio si è assolti.

Come curiosità riporto da un manualetto del maggiore Fairbairn per i soldati britannici, l'impiego di una scatoletta di fiammiferi per colpire una persona al nostro fianco:



Come utilizzate oggetti lesivi

Quindi un modo di portare qualche cosa per difendersi si può escogitare, ma vi sono delle condizioni giuridiche e pratiche da rispettare.

La difesa da un aggressore, che può agire anche in modo repentino richiede di agire in modo rapido e cogliendolo di sorpresa. Se abbiamo un bastone l'aggressore lo vede e sarà preparato ad evitarlo o a togliercelo. Né lo strumento di difesa può essere un coltello ripieghevole che richiede due mani per aprirlo, né un oggetto da ricercare nella borsetta, né una pistola in una fondina con bottoni e cinghiali o in una posizione che richiede di impugnare l'arma con un movimento troppo riconoscibile. La soluzione ideale è di avere lo strumento in una tasca in cui la mano può restare in posizione naturale, ove può aprire un coltello con apertura facilitata (i coltelli antichi non avevano fermo di lama!), ove può impugnare una bomboletta, ove può iniziare ad alzare il cane della pistola. Solo in questo modo si può agire in mezzo secondo, prima che l'avversario abbia capito che cosa gli succede. In altre parole: se uno mi intima "mani in alto", la mano si alza ma per colpire!

Se questa soluzione non è praticabile (le signore hanno poche tasche e non camminano con le mani in tasca), bisogna comunque studiare soluzioni alternative. La borsetta non è un contenitore idoneo perché di solito è la prima cosa che l'aggressore si prende. Per le donne è consigliabile l'uso di un marsupio in cui si può frugare se ci intimano la consegna di soldi o del telefonino.

Oggetti da usare come deterrenti e di libero porto:

- **Strumenti da segnalazione** per cartucce a salve o stelle pirotecniche purché non a forma di arma (sarebbe comunque proibito il porto) e senza canna o con canna che non consente di lanciare oggetti solidi (altrimenti diventano lanciarazzi equiparate alle armi da fuoco). Lo sparo a contatto può ledere la cute, a distanza di qualche decina di centimetri acciecano e il rumore è sufficiente a dare l'allarme. L'art. 1 della L. 21 febbraio 1990, n. 36, è poi intervenuto stabilendo che le norme del T.U. di P.S. relative alla detenzione ed al porto degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, non si applicassero quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile. È una norma che sembra liberalizzare le lanciarazzi per uso di soccorso, **ma da utilizzare con cautela** perché sul punto mancano prese di posizione del Ministero degli Interni e dei giudici. Il problema è nato perché il Ministero non ha mai voluto ammettere

che lanciarazzi fino ad un certo calibro sono a ridotta capacità offensiva e quindi liberalizzabili; il legislatore ha provato a rimediare, ma la burocrazia pare abbia vinto.

- **Bombolette lacrimogene autorizzate.**

Non comprarle mai all'estero e per quelle in Italia controllare che rechino le indicazioni di legge (D.L.vo 202/2005). Sono efficaci se usate a breve distanza, 1-3 metri: non usarle a distanza inferiore perché si rischia di restare coinvolti nella nuvoletta di aerosol e perché il bersagliato potrebbe deviarvi il braccio). Non usare bombolette scadute; in quelle vecchie può essersi esaurita la pressione; agitarle prima mettere in tasca. E necessario comprarne una per vedere quale è la superficie di impatto a tre metri e per imparare ad usarle con prontezza, premendo il pulsante senza esitazioni e superano eventuali sicure; usare quelle in cui il pulsante viene premuto con il pollice perché fa più forza e non scivola. Fare MOLTA attenzione a non sparare contro vento per non ritrovarvi più accecati del bersaglio! Può essere consigliabile di girare la testa di fianco, senza respirare, non appena si comincia a premere e poi arretrare; si evita così di essere coinvolti nella nuvoletta dello spray e di essere aggrediti alla cieca del bersagliato. Ci si può coprire gli occhi con un braccio, ma non bisogna perdere il controllo della situazione. Non sventolare la bomboletta davanti al bersaglio prima di premere il pulsante perché gli si può dare tempo e modo di girarsi o di proteggersi il volto o di arretrare; la bomboletta va tenuta nascosta nel pugno da sollevare in posizione e azionare con un gesto molto rapido. In caso si sia colpiti dal gas occorre lavarsi per circa 15 minuti con acqua fresca; se è finito in bocca fare gargarismi senza inghiottire; non grattarsi perché si aggrava il problema; provoca aumento della pressione del sangue. Attenzione: le reazioni fisiche sono tali da influenzare ulteriormente lo stato psicologico delle persone colpite, provocando un aumento del comportamento aggressivo o una reazione di panico e paura. Non lasciarle in auto al sole! Se si portano in auto è consigliabile conservarvi una bottiglia di acqua.



- **Bastoni, ombrelli.** Come già detto sono poco efficaci se usati per battere perché il colpo si può parare. Molto più efficaci se usati come una lancia contro i tanti punti sensibili del corpo umano, colpendo di scatto e ritraendosi, pronti per un secondo attacco; mai fidarsi di un colpo solo che può non avere effetto immediato o che può provocare un dolore controllabile. Se l'aggressore si piega in due o si inginocchia è il momento di stenderlo a terra con un calcio o una

ginocchiata. Vi sono ombrelli da uomo robusti e con puntale metallico o di plastica dura che sono un'ottima arma da strada.

- Un oggetto che si può portare in auto senza troppe difficoltà a giustificare il porto (in borsa con carte e matite da disegno, ad es.) è un **righe** graduato di metallo, lungo 50-60 cm. Se di alluminio pesa circa tre etti, se è di acciaio circa otto etti. È di efficacia risolutiva.



- Cinture con una fibbia angolosa e pesante sono un ottimo deterrente. Io ne ho visto una cinese con una fibbia di 180 grammi, con chiusura a cremagliera, così che si apre e si sfilia in un secondo; il problema delle cinture è però che si rischia di ritrovarsi con i pantaloni calati! Vi sono anche con cinghia in maglia metallica invece che in cuoio, che spaventerebbero chiunque. Sono delle catene di 100-120 cm.

- **Torçe elettriche.** Possono essere portate alla sera o di notte. Ve ne sono con guscio in metallo, robuste, lunghe una ventina di cm, appesantite dalle batterie, che sono equivalenti ad un manganello. Altre contengono led con una potenza luminosa di almeno 3.000 lumen per usi di polizia e soccorso. Il faro di un'auto va da 5.000 a 12.000 lumen; torçe da 500.000 o 1.000.000 di lumen si trovano su internet, ma non sono realistiche; già 100.000 lumen consumano tanti wattora quanto un ferro da stiro, una batteria si consumerebbe in pochi secondi e la torcia ustionerebbe chi la maneggia. Ma già 5.000 lumen abbagliano ed accecano a qualche decina di metri e sono un ottimo mezzo da difesa. L'avversario abbagliato non vedrà un calcio che gli arriva nel posto giusto.

- Una cucchiata di **pepe macinato finissimo** e setacciato e lanciato negli occhi e sul naso dell'avversario lo acceca e lo fa starnutire. Si può portare in un cartocchetto o un vasetto facilmente apribile o si può soffiare con un soffiato di gomma o simili strumenti, usati, ad es, per lo zolfo in agricoltura; bisogna soffiare più volte di seguito.

- Uno **spruzzino o spruzzatore**, di buona qualità per profumi o

detersivi, può essere usato per spruzzare liquidi corrosivi come l'ammoniac, soluzione al 30 %, o liquidi per la pulizia dei forni o sturalavandini con soda caustica. Bisogna porre estrema attenzione che non finiscano in mano a bambini o a chi non ne conosce il contenuto perché sono pericolosi se ingeriti o inalati. Quindi poco comodi in un'auto, ma buoni per difendersi in casa. Fare alcune prove per controllare la distanza massima di impiego (di solito 30-50 cm). Munire il contenitore di una chiara indicazione di pericolosità e togliere ogni diversa scritta.

- Lo stesso **caricatore vuoto della pistola** può essere utile; se ha un dente sporgente alla base, per estrarlo, si può impugnare ed usare il dente per scanalare la cute.



- Una **rivista** aperta a metà ed arrotolata molto strettamente, può far male quanto un tondino di legno, sia di punta, sia come manganello. In Inghilterra gruppi di teppisti si erano inventati il Millwall brick (mattoncino di Millwall, stadio di calcio di Londra) che veniva creato al momento arrotolando molto stretto un giornale e piegandolo in due. Il tutto veniva

legato e la parte della piegatura era dura quanto il legno. Poteva essere appesantito bagnandolo o inserendo uno oggetto nell'occhiello.

Questa elencazione non è ovviamente esaustiva perché infiniti oggetti di uso comune possono essere utilizzati: un crocefisso, un pettine, un cavatappi, una chiave a tubo, un taglierino, un attrezzo da giardinaggio, ecc.

Ciò che conta è che siano rapidamente utilizzabili e che il loro uso per ciò a cui sono destinati, non sia proprio incredibile. Se non li dovete usare per difendere e non ce li trovano in mano, nessuno mai ci controllerà. Se siamo costretti ad usarli per difendersi, meglio averli che non averli, una buona scusa si inventa e possiamo sempre sperare che non tutti i giudici stiano dalla parte di Caino!

STRUMENTI CHE AIUTANO A DIFENDERSI

Finora abbiamo parlato di strumenti di libera detenzione e portabili in certe circostanze, che possono avere un effetto decisivo, senza impiego di particolari capacità fisica, salvo un po' di decisione e di rapidità.

Non parleremo di quegli strumenti, liberi in altri Stati, ma vietati in Italia o espressamente (armi ad aria compressa oltre una certa potenza, armi lanciarazzi, armi a salve, armi innocue ma con forma di arma vera) o indirettamente e in quanto portati per offendere, che potrebbero avere un buon effetto deterrente. Ma è chiaro, se rischio di essere condannato per uno strumento che può solo spaventare l'aggressore, tanto vale portare un buon coltello, visto che la pena non cambia!

Ne parliamo qui perché anche se talvolta è vietato portarli, per le ragioni già viste è opportuno che anche il porto legale avvenga in modo occulto per sfruttare l'effetto sorpresa.

Ad esempio lo stiletto italiano a scatto, con lama di circa 7 cm, affilata da un solo lato, o solo in contropunta, per evitare che qualche giudice lo qualifichi come un pugnale.



Stiletto ad un solo filo



Tipo di lama da evitare

Sia chiaro che un coltello leggero e sottile, va bene per tagliare, ma

richiede molta abilità per pugnalarlo senza che si pieghi o si richiuda. Un modello di coltello non ingombrante, solido, ma facilmente occultabile e apribile con una sola mano è quello Balisong (a farfalla).



Questo è un buon sistema per portare un coltello in mondo non appariscente e pronto all'uso, creando un apposito vano sulla cintura, all'interno o all'esterno.

Vi è poi una serie infinita di oggetti che possono aiutare ad aumentare l'efficacia di un pugno e che è normale avere con sé; spesso poi la fantasia umana ci ha lavorato sopra per mascherare l'effetto lesivo maggiorato. La regola è che qualsiasi oggetto è meglio di niente se si usa un po' di fantasia e si sanno sfruttare le occasioni. I guerrieri della guerra filippino-americana (fine Ottocento) si facevano crescere l'unghia del mignolo perché quando venivano disarmati riuscivano ancora a cavar un occhio ai soldati americani che li imprigionavano!

- Lime per le unghie appuntite; sono concave, non si piegano, fanno male come una pugnata

- Tesserina tipo Bancomat affilata su di un lato; può tagliare la pelle nuda se strisciata con forza. È possibile incorporare fra due tessere una sottile lama da tagliarino.

- Portachiavi ed ogni oggetto che può essere fatto sporgere dal pugno.

- Spiedini di acciaio lunghi una ventina di cm, ricurvi ad anello ad una delle estremità. Possono essere nascosti ovunque, possono essere magnetizzati per farli aderire a superfici metalliche, possono essere impugnati bene stringendoli in un fazzoletto o borsellino, penetrano a fondo nei tessuti molli.

Attenzione, non ha senso avere una cosa dentro la mano, ad esempio un sasso o un pezzo di piombo: esso aumenta l'energia, ma aumenta anche la probabilità di rompersi le ossa della mano. Gli oggetti servono proprio da intermediari fra energia e corpi. Perciò funziona bene sull'aggressore un oggetto duro a superficie di contatto ridotta. Ad esempio per colpire parti sensibili del cranio va bene un

tondino di legno lungo una dozzina di cm e del diametro di una candela; un righello battuto di taglio sulla faccia o la gola o il dorso delle mani o le braccia, schiaccia nervi e vene in modo estremamente doloroso; se di metallo non arrotondato spezza cute e ossa.

Vediamo qualche esempio di questi oggetti in commercio e con caratteristiche tali da non essere considerati armi in caso di controllo.

Molti sono gli oggetti contundenti che possono essere usati per percuotere; abbiamo già visto la "salacca".



Portamonete



Piccola mazza

Altri sono oggetti in qualche modo appesantiti la cui funzione è di percuotere su di una superficie limitata, ma con buona efficacia perché il colpo è doloroso, come già spiegato. E sono vietati gli strumenti che possono ferire, non quelli che fanno male, poiché, altrimenti dovrebbero vietare anche le scarpe.

Numerosi sono gli anelli proposti, ma essi sono da usare con cautela per percuotere perché tutta la forza del colpo si riflette anche sul dito



il cui osso può spezzarsi; sono invece adatti per colpi di striscio o manrovesci che strappano la cute.

Un oggetto intelligente è questa "chiave per auto" munita di un'impugnatura che consente di stringerla nella mano chiusa a pugno e con la parte metallica che sporge tra indice e medio. Quindi può es-

sere usata per bucare e strappare. È bene usare una chiave adatta per una nostra serratura, così da giustificarne il possesso.



E persino un cornetto porta fortuna, sempre portabile, può diventare un'arma temibile!



Questa chiave, già di per sé idonea a lacerare, è stata abbinata di un ciondolo che consente di impugnare contemporaneamente chiave e ciondolo, lasciando sporgere dal pugno la barba della chiave e naso e coda del del-fino.



Numerosi sono poi gli oggetti derivati dal tirapugni, ma modificati in modo da essere utilizzabili per usi leciti.

Ad es. non si può dubitare che questo non sia un apribottiglie e una chiave per bulloni e si può avere in tasca ... se non si va in discoteca!



O che questo non sia un indispensabile strumento che ciascuno dovrebbe portare sempre nel portafoglio.




Non sono davvero oggetti paragonabili ad un tirapugni (arma propria) la cui unica funzione è quella di spaccare ossa, come da figura che segue.

gue.



Tirapugni - Arma propria

Qui di seguito modello di porta-soldi formato da due piastrine calamitate che stringono fra di esse i soldi. Il secondo di uso incerto. In caso di emergenza possono essere impugnati facendo sporgere la parte puntuta. Sono ergonomici solo se di dimensioni da consentire un buon appoggio sul palmo della mano.



Molto efficaci sono poi dei semplici oggetti cilindrici, anche poco appuntiti, da usare per percuotere; ad esempio una robusta penna. Ed anche una catena un po' ornamentale, è sempre portabile... e fa male!



Fra gli strumenti di lavoro portabili vi sono piccole seghe da giardinaggio che hanno un aspetto del tutto innocuo, ma sono deterrenti al massimo.



Sono in vendita fischietti, sirene, lampeggianti, tascabili e da azionare per dare l'allarme. Sono utili solo in luoghi frequenti per attirare l'attenzione di altri che si trovino nel raggio di qualche decina di me-

tri.

Non è vietato in alcun modo il porto di coltelli o pugnali per uso scenico, del tutto simili ad oggetti in acciaio, ma con lama di legno o plastica o pugnali con lama retrattile con cui si simula una pugnalata, ma la cui lama rientra nel manico. Non devono essere usati per minacciare chi non ci aggredisce.

In questo manualetto, destinato a persone del tutto inesperte, abbiamo ommesso di riportare ogni informazione che non si riferisse ad una difesa immediata; ma sarebbe utile imparare tante altre cose: come ci si libera da una presa alle braccia o al collo o da dietro, come ci si difende quando si è buttati a terra, come ci si rialza rapidamente, come si può disarmare l'avversario, come legarlo se vogliamo catturarlo, ecc. ecc.

Sono tutte cose che richiedono addestramento e quindi occorre seguire dei corsi specifici.

Come divertente curiosità riporto il sistema, studiato per i militari, su come "fissare" un prigioniero ad un albero se non si dispone di corde e di tempo. Il prigioniero viene fatto aggrappare ad un palo o al tronco senza appigli e con un diametro tale per cui non può arrampicarsi su di esso con il solo uso delle mani; poi la gamba di destra (ad es.) viene piegata e fatta passare sotto la gamba di sinistra; questa porta il piede dietro al tronco e lo aggancia. Se ora il prigioniero si siede, si ritrova annodato al tronco e non si può alzare e liberare se non viene aiutato. Il terreno su cui siede deve essere in piano o un po' infossato. È bene non dimenticarselo nel bosco. Ci si può liberare usando un indumento o una cintura stretti attorno al tronco ed a cui aggrapparsi per sollevarsi.



LA DIFESA IN AUTO

In auto si ha poca libertà di movimento e quindi si deve evitare che un aggressore entri nel suo perimetro; e il miglior strumento di difesa è proprio l'auto! Quando è possibile bisogna fermarsi con spazio libero davanti e di dietro e con il motore acceso. Se chi si avvicina non ha nulla in mano si apre una fessura nel finestrino (attenti agli spray!) e si sente cosa vuole. Se si dimostra violento, premere l'acceleratore e partire; se ha infilato una mano entro il finestrino è il momento di utilizzare uno spray accecante o di colpirlo con un oggetto sul dorso della mano; una scheda di plastica tipo bancomat strisciata con forza sulla mano dà la stessa sensazione come se gli si fossero tagliate le vene. Se si riesce ad afferrare la mano, si può partire e trascinarselo dietro. Ricordo che il vetro della portiera spesso può esser abbassato se si preme su di esso con forza.

Se un possibile aggressore si avvicina mentre siamo fermi in auto occorre bloccare subito le portiere, chiudere i vetri e, se si può, ripartire. Oppure è bene avere qualche oggetto per difendersi: un bastone non troppo lungo e puntuto fa miracoli contro chi cerca di infilare la testa nell'abitacolo o di afferrarvi. Altrettanto utile una bottiglia di vetro tipo birra da spezzare ed usare come strumento tagliente. Ovviamente bisogna aver fatto delle prove per capire contro che cosa può essere spezzata; può essere utile fare nella bottiglia delle incisioni con una punta tagliavetro per creare linee di frattura. È bene che i frammenti residui vengano trovati in auto per evitare di essere accusati di aver portato un'arma. Ovviamente va bene anche qualsiasi scheggia di vetro che si possa tenere in un pugno.

Sono frequenti gli episodi di truffatori che simulano un urto contro la nostra auto per farci fermare e scendere; poi o chiedono soldi con fare minaccioso oppure allontanano dall'auto quel tanto che un complice possa rubare borse od oggetti. Anche in questi casi mai scendere dall'auto, fermarsi dove si può ripartire rapidamente, prendere il telefonino e dire che chiamate i Carabinieri per i rilevamenti del caso.

Se su strade deserte o di notte una persona cerca di fermare l'auto, è bene fermarsi una ventina di metri prima e lasciarlo avvicinare, se è disarmato; se ci si ferma vicino a lui, è possibile che dai lati escano dei complici ad aiutarlo. Poi si chiede se ha bisogno di aiuto, ascoltarlo senza lasciarlo avvicinare troppo ed avvisarlo che chiamerete

subito i soccorsi. Bisogna valutare con la massima cautela richieste di un passaggio in auto. Mai fidarsi a far salire sconosciuti sull'auto. C'è un gran numero di balordi; noi non possiamo portare una pistola o un coltello, ma loro sì! In caso di pericolo non bisogna esitare ad accelerare e poi inchiodare i freni così da far sbattere il passeggero contro il cruscotto. Se non ha messo la cintura, tanto meglio.

Se un uomo armato cerca di fermarvi puntando un'arma da fuoco è consigliabile di accelerare tenendo testa e corpo protetti dal cruscotto e quello, se vuole, può salvarsi buttandosi ai margini della strada!

È bene addestrarsi ad usare la portiera dell'auto come arma o sbattendola con violenza contro chi cerca di aprirla o chiudendola sulle dita di chi la tira. Se si riesce a girarsi nell'auto, si possono usare i piedi per dare una spinta decisiva alla portiera.

È una legge fisica da ricordare che se una persona cerca di tirarvi a sé, bisogna resistere; ma se improvvisamente si cede e si spinge, egli si sbilancia e cade e spesso è possibile dargli una bella testata sui denti o sul naso. Così se l'avversario si siede su di noi a cavalcioni e ci prende per il collo, la mossa migliore è di appoggiare bene i piedi, alzare di colpo le reni con tutta la nostra forza e, contemporaneamente, tirargli le braccia verso di noi: se ci riusciamo si schianterà con la faccia sul pavimento oltre le nostre spalle.

È sempre utile avere nell'auto una di quelle videocamere che a comando registrano a 360° e inviano il filmato col sonoro al telefonino o ad un indirizzo. Talvolta può essere utile per salvarsi da accuse troppo sbrigative degli agenti di polizia che operano o da accuse ricattatorie di trasportati (ad es, donna che vi accusa di molestie sessuali).

LA DIFESA ABITATIVA

È una difesa più agevole sul piano giuridico e in cui si è avvantaggiati dal fatto di essere protetti dai luoghi e di conoscerli meglio dell'invasore. Si deve evitare di poter essere colti di sorpresa perché la difesa può divenire impossibile. In genere è molto meno pericolosa perché "si gioca in casa"!

La difesa abitativa va progettata ed organizzata in ogni suo aspetto. Si deve capire da che cosa ci si vuol proteggere, da chi ci vuol proteggere e che cosa si vuol proteggere. Se in casa si vive con la famiglia, si devono prevedere operazioni di difesa che non li mettano a rischio oppure, se sono in grado di partecipare alla difesa, i loro ruoli. È sempre opportuno fare simulazioni pratiche. Se qualche familiare tende a perdere la testa, bisogna pensare come evitare che diventi un pericolo; ad es. mettendosi a sparare senza criteri con rischio di colpire i familiari.

Nella difesa abitativa è essenziale progettare in anticipo ciò che si deve fare: che fanno coloro che non partecipano alla difesa (di solito devono stare ben nascosti dietro mobili in una stanza chiusa e al buio); se vi sono bambini chi resta con loro e li tiene tranquilli. È importantissimo che non si muovano alla cieca perché potrebbero essere scambiati per aggressori. Quando ci si difende è necessario poter sparare senza esitazioni contro tutto ciò che si muove. Se un secondo familiare partecipa alla difesa egli resti vicino al primo oppure essi si devono suddividere le zone di intervento e segnalare ogni spostamento.

È necessario avere ben chiari i luoghi ove appostarsi in copertura, i percorsi sicuri per avvicinarsi ai punti di possibile ingresso, dove conservare armi e munizioni, torce, cellulari, utilizzabili nel più breve tempo possibile.

Le istruzioni che seguono sono pensate per avere il massimo della difesa. Vanno poi adattate alle esigenze personali; è evidente che un conto è difendere una grande villa con parco, altra cosa è difendere una villetta di 100 mq col giardinetto; in certi casi può bastare un cane robusto un po' addestrato.

Una casa singola deve essere munita di una porta e di finestre non facilmente sfondabili; quindi porta blindata e finestre rinforzate o con inferriate al piano terra e ai piani superiori facilmente scalabili. Vi

sono ladri acrobati da fare invidia ad una scimmia o ad un free climber.

La casa deve essere protetta da un allarme volumetrico a doppia tecnologia (la gestione di questi impianti migliora di giorno in giorno) e da uno perimetrale collegati a Polizia o Carabinieri con sirena e potente lampeggiante esterni; quest'ultimo è essenziale perché la sirena non fornisce a chi la ode chiare informazioni sulla posizione della sorgente del suono. Sono utili videocamere ad amplificazione di luce residua per vedere al buio. È bene che ci sia una videocamera ben protetta che consente di vedere subito ciò che avviene nella zona in cui scatta l'allarme e che salva la registrazione, via cavo, su una memoria che i ladri non possono raggiungere. La porta di ingresso deve essere bloccabile dall'interno con un robusto chiavistello in modo che non possa entrare chi sia riuscito a procurarsi le chiavi di casa o a forzare il cilindro della serratura. Purtroppo non c'è mezzo per tutelarsi dal fatto che i delinquenti blocchino un abitante della casa per la strada e lo costringano ad aprire, od a farsi aprire, la porta, salvo prevedere un sistema segreto di allarme urgente alle forze di polizia. Ad esempio un codice speciale che spegne l'allarme, ma contemporaneamente segnala alle forze di polizia che lo spegnimento non è voluto e che devono accorrere. Da evitare quei chiavistelli che consentono di aprire la porta solo per una piccola fessura perché possono essere forzati (e se la fessura è poco stretta possono essere aperti con un foglio di plastica) o possono essere usati per introdurre liquidi infiammabili o stordenti. Chi è alla porta deve essere controllabile mediante una videocamera; se si tratta di uno o più sconosciuti non si deve aprire se non dopo essere sicuri della loro identità e dopo aver controllato tesserini o carte di identità tramite la videocamera. Attualmente non ci sono problemi a farseli inviare sul cellulare. Se dicono di essere Carabinieri o Poliziotti e si hanno dei dubbi, si può chiamare il 112 e chiedere una verifica.

Non si devono mai annotare i codici se non su fogli custoditi in cassaforte e non vanno annotati sui cellulari di famiglia; vanno comunicati solo a persone di assoluta fiducia (attenzione, possono essere fidati, ma propensi a ritenere che non vi è nulla di male se annotano il vostro numero sul loro cellulare!). Se si vogliono evitare codici troppo complicati, si può ricorrere a numeri creati con una formula matematica; ad es. si prendono giorno mese e anno di una data nota (ma non ovvia come la propria data di nascita), ad esempio da 7-6-25 = 7625, lo si eleva al quadrato o lo si moltiplica per pigreco (o qualsiasi altra operazione che esegue il calcolatore del cellulare) e poi si usano come codice le prime 5 cifre del risultato (58140). È operazione che si fa con ogni cellulare e che non si dimentica. È bene modifi-

care spesso i codici; cosa facile se si usa una formula matematica per crearli.

Assicurarsi infine che non sia possibile leggere i tasti digitati mediante microcamere che un infiltrato (personale di servizio, operai) potrebbe nascondere in una posizione adatta.

È opportuno prevedere entro casa un locale-rifugio con porta blindata tagliafuoco in cui rifugiarsi in caso di emergenza. È bene che abbia luce di emergenza, che sia aerato ed è bene custodirvi un'arma e un cellulare per le chiamate di emergenza. Nulla vieta di usarlo anche come cantina!

Gli impianti di allarme devono avere un'alimentazione autonoma. Potrebbe essere utile disporre di un telecomando che toglie l'illuminazione. Questa può distogliere l'aggressore dall'avvicinarsi, ma se si avvicina si può provare a lasciarlo al buio ed a costringerlo a usare torce le quali costituiscono un ottimo aiuto per colpirlo. E se si riaccende improvvisamente la luce è probabile coglierlo impreparato in posizione esposta al tiro. Ma è cosa da valutare caso per caso; non è vero che il modo migliore per difendersi da un intruso sia sempre quello di nascondersi in un angolo di una stanza e aspettare che l'intruso entri dalla porta. Vi sono dei pro e contro; in certi casi ad esempio l'intruso potrebbe essere contento di poterci rinchiudere in una stanza e agire poi indisturbato! È regola fondamentale: mai farsi mettere all'angolo perché l'aggressore ha poi davanti a sé una situazione chiara che può sfruttare in più modi.

Inoltre quando l'intruso svolta l'angolo, sarà già a distanza ravvicinata e probabilmente riuscirà a sparare qualche colpo anche se riuscite a colpirlo. Dai resoconti di simili scontri a fuoco ravvicinati si scopre che generalmente si traducono in più proiettili sparati in entrambe le direzioni prima che uno o entrambi i tiratori cadano a terra. In secondo luogo, nascondendosi in un angolo, a meno che non si spostino appositamente mobili pesanti davanti a sé, si sarà probabilmente esposti, la posizione in cui ci troviamo sarà prevedibile e si avrà meno copertura. Si rimarrà inoltre bloccati in un punto e si perderà il quadro della situazione.

È quindi preferibile identificare posizioni coperte e nascoste con linee di mira più lunghe che consentano di ingaggiare gli intrusi a distanza maggiore (ad es. in una stanza grande da cui si vendono altri spazi, con un lungo corridoio avanti sé). È anche importante ricordare che molti intrusi potrebbero fuggire se gli arrivano spari da una posizione sconosciuta. Pertanto, anziché costringere l'intruso a una sparatoria disperata e ravvicinata, è cosa saggia tenerlo sotto tiro a distanza, aumentando la probabilità che scappi e, quantomeno, che se ne ritardi l'avanzata.

In un appartamento in condominio occorre una buona porta blindata e un sistema di allarme e videocamere per le finestre o porte-finestre e per i balconi scalabili dal basso o dal tetto. Si deve tener presente la possibilità di poter tenere aperte alcune finestre d'estate.

Può essere utile una registrazione che simuli l'abbaiare di due cani e, dopo un po' il rumore delle sirene della polizia.

Vediamo ora che cosa fare se gli aggressori vengono colti mentre lavorano per entrare oppure sono già riusciti ad entrare. La situazione è grave e la stessa legge consente di difendersi anche con mezzi estremi.

Ovviamente il mezzo migliore di difesa è l'arma da fuoco e, dicono gli americani, se ti serve un'arma è meglio averla che non averla. Non è il caso di pensare ad armi non lesive o poco lesive per paura di effetti troppo letali. Non si sa mai che cosa può succedere e bisogna essere preparati anche a difendersi da un pericolo grave, come l'assalto di una banda armata. È la difesa che deve essere moderata non l'arma: anche con un'arma potente si può sparare solo per fare paura, ma se la paura non basta bisogna poter sparare per ferire o uccidere. Quindi, ad esempio, non è il caso di caricare l'arma con cartucce con palla o pallettoni di gomma dura; fanno male, ma l'avversario, che magari indossa un giubbotto antiproiettile, può rispondere ed ucciderci. Queste cartucce vanno senz'altro bene per difendere un pollaio dai ladri di polli!

Che tipo di arma da fuoco?

Ogni cittadino equilibrato e incensurato ha diritto di detenere armi da fuoco e quindi supponiamo che un'arma in casa ci sia. Siccome si possono detenere fino a tre armi corte molte armi da caccia, è bene avere più di un'arma e tenerle distribuite dove si prevede che possano servire. Usare un'arma lunga o un'arma corta è questione di gusti.

Ogni familiare affidabile va addestrato a prendere l'arma ed a sparare in caso di necessità.

Per arma lunga si intende, nel nostro caso, un fucile semiautomatico a canna liscia cal.12 con la canna molto corta per essere maneggevole anche in spazi ristretti; l'arma può essere anche di soli 60 cm. totali di lunghezza con canna di 30-40 cm. e normalmente contiene fino a 6 cartucce. Ma vi sono modelli con caricatore distaccabile facilmente sostituibile. Sul mercato ve ne sono per circa 600 euro. Le cartucce da usare sono quelle a pallettoni di piombo od acciaio, ma per aggressori ancora all'esterno dell'abitazione ci si può limitare a cartuc-

ce a pallini "da lepre" che a distanza di 15-30 metri feriscono, ma raramente sono mortali.

I vantaggi di questa arma sono:

- facilità di maneggio, si può sparare anche senza imbracciare l'arma e senza mirare. I pistoleri del West non miravano, ma puntavano e sparavano con tiro istintivo, con l'arma appena uscita dalla fondina. Non sarebbe male esercitarsi con un piccolo puntatore laser da lavagna a sparare in questo modo; si può fissare il puntatore sulla canna o sul dito indice ed arrivare a far sì che il dito si diriga sul bersaglio senza errori. Vi sono in commercio per 20-30 euro cartucce che contengono il puntatore laser e che consentono di vedere esattamente dove la palla sarebbe finita se si fosse sparato con una cartuccia vera.

- le cartucce a pallettoni per cinghiale sono in genere caricate con 8 sfere di piombo di 8 mm di diametro e 4 gr circa di peso; a 10 metri la rosata sarà di circa 30-40 cm di diametro, a 30 metri sarà già di 150-200 cm; a tale distanza la penetrazione nel legno è di circa 8 cm, penetrazione nel corpo circa 25 cm (circa la metà di un proiettile di pistola cal. 9 para). Anche chi indossa protezioni ha punti scoperti (braccia, testa), che verranno raggiunti da almeno un pallino.

- come detto ci si può anche limitare a cartucce con una settantina di pallini da 4,5 mm e del peso di 0,5 gr circa. A 10 metri la rosata sarà di circa 30-40 cm, con una velocità del pallino di circa 260 m/s; penetrazione nel legno 6 cm, penetrazione nel corpo nudo circa 9 cm. Gli abiti diminuiscono notevolmente la penetrazione.

- a distanza di pochi metri la carica di piombo fa quasi una palla unica che ferma anche un cinghiale ed ha un potere di arresto (cioè capacità di interrompere di colpo l'azione dell'avversario) superiore a quello di qualsiasi pistola.

- non vi è pericolo di rimbalzi pericolosi.

- l'effetto deterrente è formidabile perché si possono ferire più aggressori contemporaneamente; non si mira ma si spara nel mucchio. Come detto nel film "Per un pugno di dollari", quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto! La citazione si riferisce ad una cabina a palla ed alla possibilità di sparare più lontano, ma la sostanza non cambia.

- è facile bloccare un'automobile in fuga perché le sferette spaccano i vetri, proiettano schegge in tutto l'abitacolo, feriscono più o meno tutti.

- vi è minor pericolo di incidenti in casa se finisce in mano ad una persona inesperta, ma si impara ad usarla bene in poche ore.

- non si può essere accusati di aver mirato ad organi vitali invece che ai piedi o alle gambe, perché non si mira.

Chi preferisce usare un'arma corta ha la scelta fra una pistola a rotazione o una pistola semiautomatica. Sotto molti aspetti sarebbe preferibile la prima perché priva di complicazioni: non ha caricatori da inserire, cartucce da mettere in canna, sicura da togliere (e dimenticarsene può costare la vita); basta tirare il grilletto, che in doppia azione può richiedere di esercitare un peso di 5 kg e in azione singola di circa 2 kg, e l'arma spara.

Aspetti negativi sono la necessità di evitare che vada in mano ad inesperti, vista che è pronta allo sparo e la limitazione dei colpi che normalmente sono sei. Va detto però che le scene di lunghe sparatorie all'interno di una casa sono cose da film, ipotizzabili solo quando uno è nel mirino del Mossad o del KGB. Nella realtà il ladro o rapinatore che sente fischiarsi alle orecchie una palla se ne va di corsa perché anche per lui vale la regola che la vita conta più dei soldi. Inoltre entro casa non è proprio il caso di lasciarsi andare a sparatorie: il rumore dello sparo (oltre 140 dB) viene riflesso dalle pareti, è doloroso, rompe i timpani e lascia rintronati, i proiettili possono rimbalzare e ogni proiettile che non colpisce il bersaglio fa danni ad oggetti e muri e può colpire lo sparatore o familiari.

L'arma semiautomatica ha un grilletto molto più sensibile di quello di un revolver. Il controllo di una semiautomatica potente richiede un corso di apprendimento, altrimenti si corre il rischio di sparare i colpi successivi al primo molto in alto oppure che essi partano prima del necessario. Regola fondamentale è sempre di non sparare più colpi del necessario e di non restare mai con l'arma scarica. Se si prevede di dover sparare molti colpi è bene contarli.

La custodia delle armi

Per le armi da fuoco vi è l'obbligo della diligente custodia. Ma attenzione ad una cosa troppo spesso ignorata da burocrati e forze di polizia: le armi sono detenute per difendersi, per caccia, per studio, ecc.; oltre un certo numero ne è limitato l'uso e vanno tenute con le regole per le collezioni. Fuori collezione si possono detenere

- Armi comuni da caccia usabili in Italia, senza limite.
- Armi comuni sportive, 12 pezzi.
- Armi comuni, e in particolare le armi corte, 3 pezzi.

Le regole sulla custodia sono fatte per evitare furti di armi e quindi occorre che i locali consentano di proteggerle da furti o mediante allarmi e sicurezza di porte e finestre, oppure chiuse in armadi a prova di ladri. Se gli ingressi sono sicuri non servono armadi metallici. All'interno della casa le armi devono essere controllate solo se vi sono bambini, incapaci di mente, drogati. Ciò significa che tutte le

norme sulla custodia NON si applicano quando nella casa vi è una persona capace; se vi è le armi possono stare dove si vuole e la persona può maneggiarle ed utilizzarle come crede. Dovrebbe essere cosa ovvia che le armi che servono per la difesa abitativa devono poter essere pronte e cariche e a portata di mano entro poche decine di secondi.

Quindi è necessario studiare ove tenere un'arma pronta e rapidamente afferrabile nel caso suoni l'allarme o qualcuno stia cercando di entrare in casa; di notte ovviamente si terrà in camera da letto, di giorno in un posto che chi entra non vede così da poter prendere l'arma e studiare come sorprendere l'intruso stando "in copertura".

La difesa da nemici esterni richiede di giorno solo molta prudenza nello esporsi da porte o finestre; meglio usare una finestra lontana dal punto di ingresso, restare arretrati all'interno in modo da poter sbirciare verso il nemico e poi sparare e rimettersi in copertura.

Di notte bisogna spegnere le luci, non indossare indumento chiari, aprire con cautela una finestra e cercare di localizzare i nemici, sempre restando coperti il più possibile.

Sempre è assolutamente sconsigliabile di precipitarsi contro gli intrusi prima di aver capito di quante e quali persone si tratta.

Un posto adatto, e che può anche consentire di recuperare l'arma se gli intrusi dovessero prevalere, è di fissarla con dei magneti sotto un tavolo o sotto o sopra un mobile, a portata di mano.

Sorgono problemi quando in casa vi sono bambini o ragazzi che potrebbero giocare con le armi cariche e magari portarle a scuola per farle vedere agli amici.

Si può diminuire il rischio abituando i bambini a giocare con le armi (dopo un po' passano ad altri giocattoli e non le guardano più) e a far diventare un riflesso automatico il fatto di non puntare mai un'arma contro un'altra persona, neppure se è di legno o di plastica. Io avevo imparato e non mi è mai successo di distrarmi con un'arma in mano. Dopo i 12 anni, se il figlio è normale e maturo, lo si può istruire a maneggiare armi cariche e a tutte le regole di sicurezza necessaria.


Inoltre è necessario trovare luoghi in cui sistemare le armi per i casi di emergenze al di fuori della portata di bambini.

Se non si hanno armi da fuoco occorre arrangiarsi con altri strumenti. Quello più utile e sicuro è uno spiedo o una lancia lunghi circa un metro e mezzo e con punta acuminatissima di acciaio. Esso consente di tenere a distanza un aggressore non armato con armi da fuoco. Secondo gli insegnamenti delle arti marziali va impugnato con due mani in modo che la parte più lunga rimanga dietro la schiena e che l'avversario abbia difficoltà a valutarne la lunghezza. Quando si è

alla giusta distanza va spinto in avanti con le due braccia, con la massima forza e velocità in modo di non dar tempo all'avversario di afferrarlo, pararlo o scansarlo. Si può arrivare a ferire l'avversario a quasi due metri di distanza.

Anche robusti e acuminati coltelli da cucina sono utili, ricordando sempre che è meglio usarli di punta che non di taglio. I coltelli vanno impugnati con gran forza perché se si incontra un ostacolo che non si lascia perforare (anche il corpo umano è più resistente di quanto si pensi) e non vi è una guardia che trattenga la mano, questa scivola verso la lama e ci si ferisce seriamente. Un coltello può anche essere usato sventolandolo e roteandolo rapidamente in modo che l'avversario non possa avvicinarsi. Fa parte della aneddotica dei duelli ottocenteschi che era cosa molto pericolosa sfidare un inesperto di scherma, perché questi, terrorizzato dalla situazione, si gettava a valanga contro l'avversario, menando fendenti turbinosi e imparabili da parte di chi aveva imparato una scherma stilizzata!

In una abitazione si possono detenere poi molte sostanze che versate o spruzzate sull'avversario lo mettono fuori combattimento: ammoniacca, acido cloridrico, idrossido di sodio, presente anche in prodotti per pulire il forno o per sgorgare lavandini; un po' meno violenta è la candeggina, ma agli occhi non fa bene! Spray deodoranti e per capelli, estintori sono sempre meglio di niente.



Regola fondamentale da seguire in ogni caso con le armi da fuoco e che quando si è sotto tiro, cioè quando si ha un'arma puntata contro o già ci hanno sparato contro, se si è pronti con l'arma in pugno si può sparare immediatamente, ma subito dopo bisogna "mettersi in copertura", cioè in una posizione o posto in cui la nostra superficie esposta al tiro avversario sia la minore possibile: dietro ad un angolo, ad un mobile, ad una porta, ad un lampione, ad un'automobile, rannicchiati o distesi a terra, ecc.

Senza dimenticare che un proiettile potente di pistola perfora 20 cm di legno o una piastra

di ferro di 2 mm o 15 cm di muro di mattoni; quindi una porta o una carrozzeria di auto. Se ci si protegge dietro ad un'auto tradizionale è bene mettersi dietro al blocco motore o a un grosso cerchione.

Di notte è del tutto sconsigliabile di cercare di individuare gli aggressori mediante l'uso di torce elettriche: è come dire "ecco qui un bersaglio quasi sicuro", sparate alla luce! Al buio è preferibile mettersi in copertura ed attendere che sia l'avversario a fare rumori o ad accendere lumi; cosa probabile perché in casa nostra non può orientarsi quanto noi. E se c'è un cane che lo può aggredire è bene che non lo veda arrivare. Mai mettersi dietro porte a vetri e ricordarsi che la nostra ombra può tradire la nostra posizione. Non guardare attraverso spioncini sulla porta: è il modo migliore per segnalare la nostra posizione e prendere una palla (o lo spioncino) in fronte!

APPROFONDIMENTI

IL CANE

Un mezzo di allarme e difesa sicuri, in aggiunta a quelli elettronici, è un buon cane addestrato. Sono da evitare le razze pericolose, che possono far danni anche al padrone ed a suoi familiari ed amici, e scegliere una razza facilmente addestrabile, ad es. fra i cani pastori. Il cane, per acquisire una corretta psicologia canina, dovrebbe aver vissuto con altri cani, aver imparato a litigare e a difendersi; bisogna rifuggire da quei cani moderni allevati nella bambagia e che se sentono uno sparo si nascondono sotto il letto! E deve aver scorrazzato per la campagna se deve essere robusto ed allenato.

Il cane va addestrato ad ubbidire senza esitazioni ai comandi formati da una sola parola (i cani memorizzano le parole, ma non capiscono una frase, salvo che per l'intonazione) quali FERMO e VIENI e ad un comando che lo porta ad aggredire estranei (ad. es. MORDI). Se non si è pratici di addestramento, è bene rivolgersi ad un esperto; regola fondamentale che vale per cani e bambini, è che le regole vanno ridotte al minimo, ma quelle poche devono essere sempre ubbidite in modo quasi automatico; mai i comandi importanti devono essere utilizzati per gioco. Il cane va addestrato ad abbaiare solo quando vede avvicinarsi estranei e sarebbe bene abituarlo a non mangiare cose offerte da estranei o che trova per terra. È bene abituarlo anche a rispondere a fischi fatti con fischietti ad ultrasuoni non udibili dall'orecchio umano.

Di notte è preferibile che sia in casa, libero di girare per locali di ingresso e scale perché non corre il rischio di essere avvelenato od ucciso e sente estranei avvicinarsi ancor prima degli allarmi elettronici.

Se il cane viene ucciso si deve ipotizzare che dei criminali stiano progettando una rapina.

OFFENDICULA

La dottrina indica con il termine latino *offendicula* le difese passive poste a difesa della proprietà, idonee ad offendere la persona: filo spinato di recinzione, cancellata con lance, cocci di vetro sul muro di cinta, trappole in giardino, armi che sparano automaticamente quando una persona entra in un locale, fili con corrente elettrica, ecc.

Si è sempre posto il problema della liceità di questi mezzi di difesa e delle conseguenze a cui va incontro chi li impiega.

La dottrina ha sovente fatto confusione, affermando doversi applicare le regole relative alla legittima difesa, con conseguente processo alle intenzioni su basi del tutto opinabili, mentre la giurisprudenza, più correttamente, ha affermato che l'uso di questi mezzi rientra nell'art. 51 c.p. e cioè nell'esercizio di un diritto che deve avvenire con tutta la diligenza prescritta dal codice civile e dalle norme di convivenza sociale.

Ed invero lo scopo per cui un soggetto crea una situazione di pericolo nella propria abitazione è irrilevante per il diritto penale che deve valutare situazioni oggettive e non le intenzioni del soggetto: che egli abbia in una cantina una trappola per orsi in quanto è un inventore che sta studiandone un nuovo modello oppure perché spera che un ladro vi rimanga imprigionato, che egli abbia una vasca piena di veleni perché è un chimico oppure perché pensa di difendere così segreti industriali che egli ritiene essenziali per i destini del mondo, che abbia steso cavi elettrici per difesa dai ladri o perché teme che scendano gli Ufo o perché vuole ricostruire Frankenstein, non è cosa che riguardi il giudice, il quale deve solamente valutare se il soggetto abbia adottato tutte le cautele necessarie per evitare incidenti al prossimo. Il soggetto perciò non può creare situazioni di pericolo che siano dei trabocchetti, in cui possa incappare un terzo ignaro (si consideri, ad esempio, che nella proprietà potrebbe entrare del tutto legittimamente la polizia o i vigili del fuoco).

Perciò chi nella sua proprietà crea situazioni di pericolo, poco importa per quale scopo, ha il preciso dovere di adottare tutte le precauzioni per evitare incidenti: chiare segnalazioni sulla situazione di pericolo e adeguati ostacoli idonei ad evitare che una persona (incapaci, bambini, ecc.) possa entrare nella proprietà senza rendersene conto o senza aver presente il pericolo. Se poi un soggetto, incurante dei segnali di pericolo, supera alte recinzioni, sfonda porte e si introduce dove è stato chiaramente avvisato che vi è pericolo, nulla potrà essere addebitato a terzi.

Questo spiega la legittimità delle recinzioni con cocci di vetro, per il fatto che in essi l'ostacolo naturale al superamento e la situazione di pericolo sono rese manifeste dalla stessa situazione di fatto.

Lo stesso discorso vale per il filo spinato: in campagna, ove si presume che non corrano persone in ora notturna o cieche, la situazione di pericolosità è manifesta. Non sarebbe invece lecita una recinzione con filo spinato ad altezza d'uomo nell'abitato, perché potrebbe cadervi addosso un bambino o un incapace.

Chi viola il dovere di diligenza ora descritto, risponderà, a seconda dei casi di lesioni o di omicidio colposo.

Chi predispone dei trabocchetti insidiosi potrà essere chiamato a rispondere di lesioni o di omicidio volontario (preterintenzionale o meno, a seconda dei casi).

Come detto sopra, secondo parte della dottrina, che applica i criteri previsti per la legittima difesa (adeguatezza dei mezzi, rapporto tra offesa temuta e difesa, ecc.) chi mette un'arma puntata contro la porta di casa e uccide un ladro, sarebbe responsabile di omicidio anche se avesse apposto chiari segnali di pericolo di morte sulla porta e avesse blindato la porta perché la difesa della proprietà non sarebbe proporzionata al male arrecato. La tesi non pare accettabile perché talvolta si hanno da proteggere beni o segreti la cui perdita può essere grave quanto quella della vita (si pensi a segreti militari) e il giudice non può sostituire la sua valutazione soggettiva a quella dell'interessato (che, del resto, non ha neppure il dovere di rivelare i suoi segreti al giudice!).

Del resto il ragionamento sulla protezione della proprietà è semplicistico. Se sono in casa, posso piazzare un'arma che spara automaticamente contro un intruso che ha superato, allarmi, segnalazioni, porte blindate? Direi che se posso farlo io lo può fare anche una macchina, magari regolata dalla intelligenza artificiale. E per quale motivo io non potrei premunirmi dal fatto che un rapinatore si infili in casa in mia assenza e mi attenda per farmi aprire la cassaforte? Per quale motivo io non sono responsabile se possiedo una casa pericolante, la recinto e ci metto chiari cartelli di pericolo di morte, mentre dovrei essere responsabile se la situazione pericolo entro casa la creo io?

IL TEMPO DI REAZIONE

Visto l'argomento è opportuna una digressione sul tempo di reazione.

Dal momento in cui il nostro cervello percepisce un segnale al momento in cui i muscoli che devono compiere l'azione richiesta scattano, trascorre un intervallo di tempo detto tempo di reazione.

Questo tempo varia a seconda del tipo di stimolo (acustico, ottico, tattile), del numero e massa di muscoli da mettere in movimento e dalla loro distanza dal cervello nonché delle caratteristiche genetiche del soggetto e dello specifico allenamento. Il tempo di reazione individuale può essere migliorato in via generale e per certe specifiche reazioni il tempo può essere drasticamente ridotto se con l'allenamento si riescono ad avere delle reazioni istintive che non richiedono l'intervento del pensiero. Si pensi ad esempio come sia fulminea la reazione della palpebra ad un gesto rivolto contro l'occhio.

Il tempo di reazione si misura in genere rispetto alla mano, riducendo al minimo il movimento richiesto (pressione di un sensibile pulsante) e si vede che una persona normale ha tempi di reazione minimi attorno ai 20 centesimi di secondo. Ma vi sono persone che senza allenamento riescono a reagire in 10 centesimi e altre che non riescono a scendere sotto i 30 centesimi.

Lo studio del tempo di reazione è interessante per il tiro istintivo e qualcuno ha provato a vedere quanto siano realizzabili i tiri fulminei così diffusi nei film del Far West e se è possibile trasferirli alle usuali esigenze difensive moderne.

Già prima dell'invenzione di macchine per misurare il tempo di reazione, vi era un metodo empirico per vedere se un tiratore era sufficientemente rapido nello estrarre il revolver dalla fondina e nello sparare colpendo una sagoma umana a sei metri di distanza. La prova era la seguente; il tiratore si metteva in posizione con il braccio teso in avanti e una moneta appoggiata sul dorso della mano; quando decideva di sparare, girava la mano, così facendo cadere la moneta, e con la stessa mano estraeva la pistola; egli doveva sparare e colpire prima che la moneta toccasse terra. Calcolando che la mano si trovasse inizialmente a poco più di un metro e mezzo di altezza, il tempo per l'operazione era di 40 centesimi di secondo circa. In questo caso, decidendo lo stesso tiratore quando sparare, mancava il tempo di reazione vero e proprio.

Con lunghissimi allenamenti e con misurazioni elettroniche, uno specialista (Chuck Ries) ha dimostrato di riuscire ad estrarre ed a

sparare, senza pretendere di colpire il bersaglio, in 22 centesimi di secondo. Un altro noto tiratore (Ed Mc Givern) estraeva e colpiva il bersaglio posto a tre metri in 25 centesimi di secondo. Ciò significa che un tiratore con questa rapidità di estrazione, messo di fronte ad una persona che gli punta contro la pistola da breve distanza, è in grado di estrarre la propria pistola e di sparare, prima che l'altro abbia il tempo per premere il grilletto!

Usando revolver a doppia azione e sparando a comando (e perciò con un tempo di reazione aggiuntivo), si è visto che un tiratore esperto riesce a sparare in 35 centesimi di secondo. Si è calcolato che un terzo del tempo viene impiegato per portare la mano all'arma, un terzo per estrarre l'arma e un terzo per lo sparo vero e proprio.

Per completezza aggiungiamo che anche lo sparo dei colpi successivi al primo può avvenire in tempi fulminei. Mc Givern, sparando contemporaneamente con due revolver mise i cinque colpi di ogni arma entro due carte da gioco poste a 4,5 metri in soli 1,5 secondi; egli riuscì anche a piazzare 5 colpi in una carta da gioco in soli 40 centesimi di secondo.

Il tempo di reazione è utile anche per calcolare le possibilità di difesa che si hanno di fronte ad un aggressore. Le polizie di molti Stati si sono poste il problema di qual è la distanza minima a cui occorre iniziare a reagire di fronte ad una possibile aggressione da parte di persona non armata con armi da fuoco con con armi da punta o da taglio (ad esempio drogato con siringa o giovane con il coltello in mano! Le statistiche USA ci dicono che l'80% dei criminali che incontri portano con sé un'arma da taglio) al fine di evitare di essere prevenuti e colpiti dall'avversario; e la misura standard, ormai generalmente accettata dalle forze di polizia USA e di altri paesi è che questa distanza di sicurezza è di ben 6,4 (21 piedi). È il tempo richiesto per estrarre un'arma da fuoco, sparare e sopravvivere all'attacco. Tuttavia, anche questa distanza potrebbe non essere sufficiente.

A seguito di prove molto approfondite si è visto che a distanze pari o inferiori a 3 metri, nessuno dei poliziotti ha impedito di essere colpito. A 4,5 metri, solo uno dei 128 partecipanti è sopravvissuto all'attacco, con un tasso di sopravvivenza dello 0,8%. A 6,4 metri, il numero dei sopravvissuti era ancora estremamente basso: solo 8 partecipanti, ovvero il 6,3%, sono sopravvissuti all'attacco. Si è suggerita una distanza di sicurezza di 21 piedi (7,6 m). Però si è visto che non ha senso affidarsi alla sola pistola ma che quando l'aggressore si avvicina al di sotto dei tre metri, occorre essere pronti ad evitarlo spostandosi o a farlo cadere.

Come si è giunti a stabilire questa misura e presto detto. La scienza ha ormai perfettamente stabilito quali sono i tempi di reazione ri-

chiesti per compiere determinate operazioni, tempi molto diversi da soggetto a soggetto e variabili in rapporto allo stimolo, acustico o visivo, a cui si deve reagire. Ad esempio, il calciatore che tira un rigore imprime una velocità di 120 km/h al pallone che raggiunge la linea di porta dopo 0,33 secondi. Il portiere, per fermarla vicino ad un palo dovrebbe scattare con la stessa velocità di Carl Lewis! Se però si considera che egli spende 45 centesimi per capire la direzione presa dalla palla e da 12 a 30 centesimi di secondo per scattare nella direzione giusta, si conclude che egli, per superare i tre metri richiesti, dovrebbe scattare ad oltre 100 km/h.

Nel campo del tiro con arma corta si è constatato che il tempo minimo necessario ad una persona normale per percepire il pericolo, decidere di estrarre l'arma, riuscire ad estrarla e sparare è, nella migliore delle ipotesi (si tenga conto delle conseguenze dell'agitazione e dello scarso allenamento a manovre del genere) di un secondo e mezzo, di cui circa 30 centesimi spesi per iniziare la reazione.


Ciò comporta due conseguenze:

- che quando si punta la pistola contro un avversario, convinti di tenerlo a bada, questi (che non deve reagire, ma soltanto agire), se è abile può fare in tempo ad estrarre un'arma ed a sparare entro il nostro tempo di reazione; se è troppo vicino a noi, può agevolmente afferrare o spostare il nostro braccio o la nostra arma, prima che noi si abbia reagito;

- che un avversario a sette metri di distanza che parte di scatto per aggredire la vittima (4,5 m/s pari a circa 15 km/h, pari a 20 secondi sui 100 metri), riesce ad entrare in contatto fisico con lei in meno di 1,5 secondi e, quindi, prima che essa sia riuscita a portare a termine l'operazione di estrarre la propria arma e di sparare.

E per questo motivo che chi porta un'arma e prevede una situazione di possibile aggressione, dovrebbe iniziare a reagire (estrazione dell'arma e predisposizione allo sparo) quando l'avversario è ancora ad una certa distanza.

Vediamo ora come si può misurare il proprio tempo di reazione. Il metodo più empirico è quello di prendere un righello di almeno 50 cm di lunghezza e tenerlo sospeso per l'estremità finale davanti alla persona da controllare; questa pone le dita esattamente sotto l'inizio della graduazione sul righello e poi le allarga in modo da non essere in contatto con il righello. Quando essa dà il via, chi tiene il righello lascia passare qualche secondo (da 3 a 10 circa) e poi lo molla e l'altro lo afferra il più rapidamente possibile. Ciò consente di misurare di quanti centimetri il righello è caduto prima di essere afferrato e, con una semplice formula, di risalire al tempo trascorso.



La formula dice che il tempo è uguale alla radice quadrata della caduta divisa per la forza di gravità, ma può essere tranquillamente approssimata moltiplicando la caduta in cm per 20 e poi estraendo la radice quadrata (per una caduta di 50 cm. il tempo sarà dato dalla radice quadrata di $20 \times 50 = 1000 = 31,9$ centesimi di secondo. Ecco qui una tabella già pronta.

Cm	Cent/s	Cm	Cent/s	Cm	Cent/s
5	0,10	15	17,5	28	23,9
6	11,0	16	18,0	30	24,7
7	12,0	17	18,6	32	25,5
8	12,7	18	19,0	35	26,7
9	13,5	19	19,7	40	28,5
10	14,3	20	20,2	45	30,3
11	15,0	21	20,7	50	31,9
12	15,6	22	21,2	55	33,5
13	16,3	23	21,6	60	35,0

Quindi ricordarsi che

- Se è possibile si deve cercare di individuare un possibile aggressore già quando è al meno ancora a 10 passi.

- L'aggressore può avere tempi di reazione molto migliori dei nostri, o per sua natura o perché pronto all'azione, o perché non si preoccupa di essere moderato! Quindi bisogna prepararsi ad affrontarlo.

COME SI USA UNA PISTOLA

L'arma deve essere rapidamente impugnabile con l'uso della sola mano con cui si sparerà. Meglio con canna corta che non si impigli; una canna lunga aiuta nel tiro di precisione, ma quando ci si difende si deve mirare per istinto acquisito. Occorre addestrarsi ad andare in posizione di sparo con un movimento fluido; l'arma semiautomatica deve avere già una cartuccia in canna e non deve essere inserita la sicura. L'arma deve essere a doppia azione, cioè la pressione sul grilletto deve armare il cane e poi farlo scattare per la percussione. Se l'arma ha un cane esterno adatto, nulla vieta di addestrarsi a montare il cane con lo stesso movimento con cui si porta l'arma in posizione di tiro, in modo che il grilletto spari con una pressione più leggera, senza "strappi".

È sconsigliabile di sparare usando un solo braccio perché è più difficile controllare il rinculo e l'impennatura dell'arma a seguito dello sparo e si rischia di sparare troppo in alto. Inoltre la pistola in una sola mano può essere presa da un esperto di arti marziali e il braccio può essere facilmente deviato.

La posizione migliore, usata da tutte le polizie è la seguente e la si



deve saper assumere automaticamente. La posizione centrale della linea di mira corregge errori di puntamento dovuti al fatto di non usare l'occhio dominante, come sarebbe opportuno.

In genere l'occhio dominante è quello opposto alla mano dominante, cioè il mancino ha l'occhio destro dominante; egli perciò spara con maggior precisione se impugna l'arma con la mano destra, ma ciò richiede molto allenamento. Per scoprire quale è l'occhio domi-

nante basta stendere un braccio con il pollice alzato e puntare con entrambi gli occhi un punto a tre o quattro metri; poi chiudete alternativamente occhio destro e sinistro; con un occhio il punto mirato resta fermo, con l'altro occhio si sposta anche di mezzo metro: il primo è quello dominante.

Se vi sono altre persone in giro occorre saper distinguere bene fra aggressori ed innocenti e sempre bisogna controllare che non vi siano altre persone sulla traiettoria dei proiettili. Si tenga presente che un proiettile cal. 9 sparato in orizzontale ad altezza d'uomo, toccherà il suolo a circa 200 metri di distanza con gran possibilità di rimbalzare ad altezza d'uomo fino a mezzo chilometro; se sparato verso l'alto con un angolo di 30 gradi può colpire anche ad un chilometro e mezzo di distanza. E si risponderebbe comunque per lesioni od omicidio colposo perché la legittima difesa non fa venir meno l'obbligo generale di diligenza, da valutare tenendo conto delle alternative possibili.

I calibri standard sono il 38 Special per le rivoltelle e il cal. 9x19 o Parabellum per pistole semiautomatiche. Ma ogni calibro dal 22 (5,6 mm) per carabina al cal. 9 va bene se si desidera portare una pistola piccola e ben occultabile. Solo che con il cal 22 è opportuno sparare 4 o 5 colpi in rapida sequenza per convincere l'avversario a desistere; il calibro 9 ha una energia che è 5 volte quella del 22 e perciò penetra e distrugge tessuti in modo che di solito blocca l'avversario.

Il numero delle cartucce a disposizione è, nel 99% dei casi, irrilevante. Si veda anche quanto detto nel capitolo sulla difesa abitativa.

REGOLE DI PRUDENZA NEL MANEGGIO DI ARMI DA FUOCO.

Ecco alcune regole di esperienza per evitare incidenti nel maneggio di armi. Diffondetele! Con le armi, come con i funghi, di solito si sbaglia una volta sola. Le statistiche ci dicono che ogni anno sono più le persone colpite in incidenti di quelle colpite per difesa.

Il comportamento sicuro e prudente deve essere automatico ed istintivo. Se dovete pensare a come ci si comporta, arriverà il momento in cui sarete distratti. Le armi che riteniamo scariche sono le più pericolose. Gli oggetti a forma di arma vanno sempre considerati armi cariche perché così si è sicuri che non si sbaglierà mai; si deve imparare a non rivolgere mai la canna di un'arma verso se stessi o verso un'altra persona, neppure se si è convinti che è scarica, neppure per gioco, neppure per distrazione, neppure se si tratta di un'arma inefficiente o di un'arma giocattolo. Non tirare a sé un'arma prendendola per la canna. Non lasciare mai una o più cartucce nell'arma che non debba essere conservata carica per ragioni di uso rapido (difesa personale, caccia); se ciò non è possibile, metterla almeno in sicura. Quando si scarica l'arma accertarsi che TUTTE le cartucce siano state tolte dal tamburo oppure dal serbatoio e dalla camera di scoppio: bisogna guardare entro la canna. Non basta togliere il caricatore. Quando si deve maneggiare un'arma accertarsi più volte di aver tolto il caricatore e ogni altra cartuccia dall'arma e dalla canna. Quando si aziona il grilletto di un'arma, anche se si è convinti che è scarica, rivolgere la canna verso il suolo, prevedendo possibili rimbalzi (pietra nell'erba). Esercitarsi sul come agire quando si rinuncia al tiro dopo aver azionato lo *stecher* di un fucile (è l'alleggeritore di scatto, che comunque non si usa su armi da difesa). L'arma non deve mai essere consegnata ad altri con lo *stecher* azionato e se non si spara si deve mettere subito in sicura. Quando si smonta un'arma accertarsi di essere capaci di rimontarla nel modo giusto; vi sono delle armi un cui la mancanza di un piccolo pezzo può creare gravi pericoli (ad esempio il carrello di una pistola può essere "sparato" contro il viso del tiratore). Non usare mai munizioni di cui non sia sicuri che sono adatte all'arma e di come siano state caricate o conservate. Se il vostro compagno di caccia vi racconta delle cariche di polvere mirabolanti che sperimenta nelle sue cartucce ... state sempre alle sue spalle; se gli scoppia la canna siete protetti! Non sparare mai senza sapere dove il proiettile va a finire, sia che colpisca il bersaglio, sia che lo

manchi. Ricordarsi che il proiettile rimbalza contro sassi, tronchi, muri e, se l'angolo di incidenza è modesto, persino sull'acqua e sul vetro. Quindi non sempre è prudente portare un'arma con la canna rivolta verso il suolo. A caccia un proiettile può perforare il selvatico e continuare il suo percorso. Se l'arma è stata pulita, se è caduta o è stata appoggiata a terra, se è lungo tempo che non viene usata, controllare sempre che non siano rimasti corpi solidi entro la canna; può bastare una pezzuola o un po' di terra o un animaletto morto in una canna per provocarne lo scoppio. Quando si tiene un'arma pronta allo sparo in mano o in spalla e si deve compiere un movimento che potrebbe comportare inciampi, cadute, impigliamenti (passaggio di recinti, salti, arrampicamenti), mettere l'arma in sicura. Non è cosa che si dimentica facilmente il scivolare in un pendio e vedere il fucile che continua a scivolare per i fatti suoi e con la canna rivolta verso di noi. Se non si fa caccia vagante con la possibilità che il selvatico ci schizzi via sotto i piedi, è necessario abituarsi a tenere il fucile in sicura fino al momento in cui lo si imbraccia. Se l'arma fa cilecca, vi è sempre la possibilità di uno sparo ritardato; non dirigere l'arma verso le persone e attendere almeno dieci secondi prima di aprire l'otturatore. Non lasciare mai armi e munizioni alla portata di bambini e incapaci. Non affidare mai un'arma ad una persona se non si è sicuri che essa osserverà tutte le regole precedenti. Consegnare sempre l'arma scarica; se si consegna l'arma carica, avvisare chiaramente di ciò chi la riceve. Quando dovete sparare non bevete alcolici oltre il quantitativo consentito ai guidatori. L'alcol peggiora la mira e rende pericolosi. Se una persona, in vostra presenza, mostra di non seguire queste regole, riprendetelo severamente, toglietegli l'arma, impeditegli di nuocere: ... è legittima difesa!

Regole particolari valgono sul terreno di caccia o di tiro:

Abbiate sempre presente la distanza a cui i vostri pallini o le vostre pallottole possono essere ancora pericolosi. Un pallino arriva ad una distanza pari a tante centinaia di metri quanti sono i millimetri di diametro, meno un 20% (un pallino del nr. 9 di 2 mm ricade verso i 160 metri); la distanza a cui provoca ancora lesioni è però inferiore:

Diametro	Gittata massima	Cute viene ferita fino a	Occhio viene ferito fino a
4 mm	320 m	150 m (V=80 m/s)	170 m (V=63 m/s)
2 mm	160 m	40 m (V=116 m/s)	55 m (V= 90 m/s)

Ma un contadino che si sente piovare addosso a 160 metri uno sciame di pallini innocui ... diventa senz'altro molto meno innocuo!. Una palla singola sparata da un fucile a canna liscia anche solo con un angolo di 20 gradi rispetto al piano, arriva a quasi un chilometro di distanza, una palla di carabina di 7 mm arriva dai 3 ai 4 chilometri di distanza e sono letali fino a tali distanze. Con i fucili a palla è perciò cosa imprudente sparare verso l'alto così da aumentare la gittata o da fare passare la palla oltre la cresta di una collina o di avvallamento. Quando si spara si deve sapere dove la palla finirà la sua corsa. È anche pericoloso sparare verticalmente verso l'alto con carabine; la palla ricade con una velocità superiore ai 120 ms, sufficiente a perforare 40 cm di carne o 1 cm di osso.

Con i fucili a palla è cosa imprudente sparare verso alberi o verso rocce o sassi se di lato a noi vi sono persone; un rimbalzo del proiettile (che può rimbalzare più volte) può essere fatale. Si è verificato il caso di un cacciatore che ha sparato ad un fagiano avanti a sé e che il compagno di caccia al suo fianco si è preso un pallino nell'occhio: era rimbalzato sulle penne del fagiano e ne recava ancora l'impronta. Occorre sempre tener presente che sparando in piano su di uno specchio d'acqua o su di un prato, il proiettile ribalza se tocca la superficie con un angolo inferiore a 5°; cosa che si verifica dai 30-40 metri in poi. Quando si caccia in compagnia occorre sempre sapere dove sono posizionati i compagni; non è male cercare di capire sempre anche dove si trova il cane e prevedere dove può trovarsi al momento in cui si sparerà; Quando non si è in caccia, quando si sale in auto, scaricare sempre il fucile; Non sparare mai verso frasche o cespugli perché si crede che vi sia un selvatico; dicono in Lombardia "Io credevo è il verbo degli imbecilli"; quando si spara si deve avere la certezza assoluta che si spara ad un animale e si deve sapere esattamente di che animale si tratta.

DIFESA LEGALE

A tutti può capitare di trovarsi la polizia sull'uscio di casa per un controllo sulle armi o comunque di essere accusati in relazione al porto od uso di armi. È meglio sapere come affrontare la situazione. Vediamo quali sono le formalità e come ci si deve comportare.

Le situazioni che possono presentarsi sono tre: il controllo di polizia puro e semplice per vedere quante e quali armi ci sono e se sono custodite bene, la perquisizione vera e propria, l'accusa di aver commesso un reato.

Nel caso di controllo amministrativo il funzionario chiede di poter controllare le armi e le munizioni denunciate e ha il diritto di entrare in casa, di essere accompagnato nel luogo ove sono le armi e di controllarne la consistenza. È una operazione puramente amministrativa, per cui non è prevista neppure la redazione obbligatoria di un verbale, che però di regola verrà redatto. Vi è il mal vezzo di redigerlo con comodo negli uffici di polizia, in assenza dell'interessato.

In questo caso occorre fare attenzione che non vengano inserite informazioni sbagliate; perciò fornite chiarimenti concreti (l'arma non è denunciata perché così prevede la legge; l'arma non è in casa perché è presso l'armeria). Se sono emersi fatti che potrebbero portare ad una denuncia penale, mai ammettere nulla e mai inventarsi scuse; è meglio dire "al momento non riesco a ricordarmi o non riesco a capire, devo controllare, devo cercare fra le carte, devo chiedere ... vi farò sapere al più presto". Se poi trovate la spiegazione, la inviate; se non la trovate scrivete che per il momento non avete trovato nulla da aggiungere da aggiungere. Non fatevi prendere dall'ansia di giustificazione!

Attenzione alle accuse di omessa custodia perché le armi non sono tutte in cassaforte: quando in casa c'è una persona capace, questa può maneggiare le armi senza problemi. Quando la legge parla di obblighi di custodia intende riferirsi alla sicurezza dei locali e che le armi non vengano abbandonate; ogni persona capace è il miglior mezzo di custodia, secondo la legge.

Può capitare che chi opera si comporti come se fosse uscito dal libro delle barzellette dei carabinieri (ora superati in materia di armi da agenti di PS e pubblici ministeri). Non fate capire il vostro pensiero perché reagiscono male.

Questo controllo può sfociare perciò in un nulla di fatto, se nulla di

irregolare viene stabilito, oppure trasformarsi in una operazione di polizia giudiziaria.

Può accadere infatti che il controllo porti all'accertamento di un presunto reato e vi può essere o meno necessità di procedere al sequestro del cosiddetto corpo di reato.

Se non vi è necessità di sequestro il funzionario, che diventa agente od ufficiale di polizia giudiziaria, dovrà comunicare all'interessato che procede ad indagini a suo carico, indicando il reato ipotizzato, invitarlo a nominare un difensore di fiducia e redigere un verbale in cui raccoglie la elezione di domicilio e la nomina del difensore. Può rinviare la redazione del verbale ad un momento successivo invitando l'interessato nei propri uffici.

Se vi è invece necessità di sequestro il relativo verbale deve essere redatto sul posto, salvo gravi motivi di impedimento. Se vi invitano a inserire nel verbale vostre dichiarazioni, procedete come sopra; non si sbaglia mai a fare scrivere "ritengo di essere in regola; mi riservo di prendere posizione.

Se le operazioni si limitano a quanto detto finora, l'interessato non ha diritto a far intervenire un difensore.

Talvolta però chi opera può avere interesse ad interrogare l'indagato; ciò è consentito solo se l'indagato non viene arrestato e deve essere obbligatoriamente convocato il difensore di fiducia o, se non nominato, quello di ufficio (detto per inciso, poi l'indagato dovrà pagarlo anche se perfettamente innocente!).

Nel corso di questa operazione di polizia si innesta quasi sempre una operazione di perquisizione dei locali che può avvenire o per iniziativa di chi ha accertato un reato oppure su mandato scritto del pubblico ministero che indaga su di un reato.

In materia di armi vi è una norma incostituzionale (salvo che per la Corte Costituzionale!) l'art. 41 TULPS la quale, unico residuo della dittatura, consente di eseguire una perquisizione solo per il sospetto della sussistenza di un reato in materia di armi; in parole povere consente alla polizia di fare una perquisizione, magari in base ad una informazione anonima o perché un vicino di casa ha sentito il rumore del tappo dello spumante!

Ad ogni modo nel momento in cui si deve procedere a perquisizione, chi procede deve informare il perquisendo che egli ha diritto di nominare un difensore, di conferire con lui al telefono riservatamente e di farlo intervenire. Quindi deve attendere l'arrivo del difensore che annunzi di arrivare in tempo ragionevole (ovvio che dovrà essere un avvocato della zona!). Se l'avvocato scelto non è disponibile, l'indagato ha tutto il diritto di cercarsene un altro che lo sia.

Chi procede deve anche dichiarare quale tipo di prova od oggetto

stia cercando perché se perquisisce per ricercare armi, non può mettersi a sfogliare la corrispondenza, dove di certo un fucile non può essere nascosto.

Il difensore che presenzia alla perquisizione ha diritto di interloquire e di chiedere il rispetto delle norme di legge. Della perquisizione deve essere redatto verbale. Di solito, se non viene trovata nulla, poco importa ciò che vi si scrive, salvo che far constatare eventuali danni arrecati; se viene trovata qualche cosa di utile, deve essere redatto anche il verbale di sequestro. In uno di questi due il difensore può far inserire sue osservazioni, quali eccezioni di nullità o contestazione delle norme giuridiche da applicare.

La perquisizione personale è consentita alla polizia solo in flagranza di reati o se vi è pericolo che la cosa ricercata venga dispersa. È perquisizione personale anche il palpare gli abiti o chiedere di vuotare le tasche. Perciò se si porta su di sé un oggetto il cui porto è vietato e non è visibile si può stare abbastanza tranquilli; è chiaro che non conviene tirar fuori il coltello in pubblico per pulirsi le unghie!

Ed infine l'ipotesi più spiacevole: l'arresto in flagranza di reato. In tal caso l'arrestato ha il diritto a che venga subito informato il suo difensore di fiducia (anche in questo caso può indicarne più di uno fino a che non trova quello disponibile subito). Il difensore può intervenire subito o, se ciò non è possibile, può incontrare l'arrestato in carcere prima dell'interrogatorio da parte del giudice, al fine di consigliarlo (e se non lo facesse, meglio cambiarlo subito!). Devono essere informati anche i famigliari dell'arrestato.

Un caso particolare è quello del controllo dell'autovettura; in pratica la situazione non è diversa da quella descritta, ma devo ricordare che non si è affatto tenuti a dichiarare spontaneamente che si portano o trasportano armi così innescando controlli di esito imprevedibile. Anzi, è cosa saggia (anche per prevenire furti) che l'arma o il suo contenitore non siano in bella vista ... e saper affrontare il controllo senza tremore alle mani e sguardo sfuggente, come se si fosse colpevoli!

Vediamo ora come deve comportarsi l'indagato, specialmente se è innocente e quindi sprovveduto e quindi propenso a credere che la sua innocenza sia così ovvia da non aver bisogno di dimostrazione. Diceva invece un famoso giurista "se mi accusano di aver rubato il duomo di Milano, io per prima cosa scappo in Svizzera". Purtroppo la maggior parte degli innocenti sono specialisti "nel darsi la zappa nei piedi" e nel giustificarsi con scuse peggiori della verità, di solito coinvolgendo nella grana i migliori amici (del tipo: non ho denunciato la pistola perché il mio amico maresciallo mi ha detto che potevo

fare con tutto comodo).

Quando si svolge una attività così temeraria e pericolosa come quella di detenere armi, peggio se inattive, occorre premunirsi con ogni mezzo e non pensare scioccamente “sono una persona onesta che non fa nulla di male e quindi non mi verranno mai a cercare”. Dice un proverbio genovese che “u belin della sfiga” si infila sempre nel buco più vicino ed è meglio essere preparati a tutto. Ricordarsi sempre che vi sono legioni di figli pronti a passare sui corpi delle loro madri, pur di compiere una operazione che migliora le loro statistiche o che va sul giornale.

È perciò necessario prima di tutto di essere il più possibile in regola. Per fare ciò bisogna sapere bene ciò che è consentito e ciò che è vietato.

Ma non basta: siccome i sullodati figli hanno in materia opinioni tanto più consolidate quanto più sbagliate, bisogna essere sicuri del fatto proprio ed essere pronti a dimostrarlo. Non è male avere in casa qualche scritto che sostenga quanto si dice (il mio opuscolo Sintesi del diritto delle armi che si può scaricare dal mio sito earmi.it è sufficiente nella maggior parte di casi) e che almeno faccia sorgere qualche dubbio nella mente di chi procede.

In caso di contestazioni la regola che l'avvocato vi farà seguire è di dire il meno possibile, salvo ciò che è strettamente necessario per spiegare perché si ritiene di essere dalla parte della ragione. Se non si è sicuri è senz'altro meglio non dire nulla e attendere l'evoluzione dei fatti. Ad esempio siete andati nella casa di campagna con il vostro fucile e vi contestano di non aver denunciato il trasferimento. È ovvio che sarebbe suicida raccontare che siete lì con il fucile già da un mese, quando si ha il diritto di non dire nulla e di lasciare poi che l'avvocato racconti che voi eravate lì da un mese, ma che il fucile eravate andato a prenderlo la sera prima! Oppure vi trovano un coltello in tasca: se avevate un chiaro motivo per portarlo (siete andati a funghi e avete i porcini nel cesto) è giusto dirlo subito; se non avete un motivo chiaro, meglio tacere perché se nessuno vi chiede nulla sarà ben difficile che poi il P.M. possa dimostrare che non avevate quel giustificato motivo che l'avvocato saprà senz'altro scoprire; oppure può inventarsi che il coltello lo avevate trovato nel bosco e lo stavate portare all'Ufficio oggetti smarriti! A me è successo veramente ed era il coltello di un mio amico che lo aveva perso mesi prima.

Nell'interrogatorio il PM ha il dovere di esporvi tutti gli elementi a vostro carico e dopo l'avvocato deciderà se è bene rispondere subito o se è meglio avvalersi della facoltà di non rispondere.

Altra regola fondamentale è di non sottoscrivere nessuna dichiarazione se non dopo essersi consigliati con il proprio difensore. Nel no-

stro diritto tutte le dichiarazioni orali che un indagato fa non possono essere utilizzate contro di lui. Quelle scritte possono essere utilizzate se si tratta di spontanee dichiarazioni firmate oppure se sono fatte in presenza del difensore. In caso di malaugurato arresto, per quanto spiacevole sia la situazione, non bisogna lasciarsi prendere dall'ansia di compiacere il PM con confessioni fiume in cui si racconta che anche moglie e figli sapevano benissimo che l'arma non era denunciata: spesso sono meglio due o tre giorni di carcere all'inizio, che due o tre anni alla fine! La propria difesa deve tener conto dell'esigenza di lasciare il più possibile di porte aperte all'avvocato per poter adattare i fatti al diritto e viceversa.

Da quanto detto è evidente che è molto opportuno avere già le idee chiare sul nome dell'avvocato da poter nominare senza indugio in caso di problemi; avvocato che dovrà essere un penalista. Se si ha molto a che fare con le armi, potrebbe non essere una cattiva idea quella di sottoscrivere un'assicurazione per le spese legali, con libertà di scelta del difensore (attenzione, le clausole possono essere molto limitative in caso di delitto).

Spesso in caso di sequestro di armi ci si dovrà porre il problema se sia o meno opportuno ricorrere contro il sequestro. La cosa può essere opportuna solo se vi è alla base del problema una questione di diritto: una bella memoria ben documentata e che spiega ai giudici del tribunale del riesame quali sono le norme da applicare, può essere risolutiva e "spezzare le reni" al P.M. che si è fidato della cultura giuridica del commissario di P.S. Se invece vi sono questioni di fatto sul tipo di armi, loro efficienza, o simili, è inutile ricorrere perché il tribunale non avrebbe gli elementi per decidere.

Di fronte ad una denuncia ingiusta da parte delle forse di polizia è sempre consigliabile di inviare al PM una breve e concisa memoria in cui si espongono le proprie ragioni. È più probabile che gli atti vengano letti; senza la memoria verrebbero inseriti nella macchina giudiziaria, il capo di imputazione verrebbe formulato da qualche agente di PG che certo non si fa venir dubbi delle ragioni dei suoi colleghi, e il cittadino si trova condannato con un decreto penale senza che mai un giudice abbia letto le carte!

Non mi soffermo a parlare di come dovrebbe comportarsi l'indagato colpevole perché esso, anche se ha agito senza intenti criminali, ma magari solo per passione, deve ringraziare solo sé stesso e la sua stupidità per non essersi astenuto dal commettere un reato e per non aver fatto tutto ciò che è necessario per non essere scoperto!

Quanto detto vale anche per i casi di legittima difesa; bisogna esporre i fatti nel modo più preciso possibile ricordandoci che nei

tempi moderni vi sono cellulari, videocamere, DNA, analisi scientifiche e testimoni che possono smentirci; e una sola bugia può far diminuire la credibilità di dieci verità. Sulle circostanze non controllabili, sugli stati emotivi, sul pericolo della situazione, si può essere "un po' più larghi di manica". Se vi erano persone presenti è sempre bene indicarle, per evitare che poi l'avversario tiri fuori a sorpresa l'amico che ha visto tutto e dichiara che voi eravate il lupo e il suo amico Cappuccetto Rosso.

Infine ogni persona diligente dovrebbe essere coperta da una polizza per la responsabilità del capofamiglia. Essa costa poco e copre di regola anche la responsabilità per reati colposi (accertarsi che non vi siano clausole limitative e sia coperto ogni danno ricollegabile a situazioni rientranti nella legittima difesa ex art 2044 C.C.); è bene non risparmiare sul massimale per i danni alla persona (come minimo 2,5 milioni di euro). Le polizze per l'assistenza legale sono care.

Per finire, e per comune consolazione, ricordo quelle massime di antica saggezza secondo cui è meglio un brutto processo che un bel funerale e che è peggio essere condannato dal medico che da un giudice.

INDICE ANALITICO

- Aggressione di più persone; 69
Aggressione pericolosa; 23
Anelli; 85
Apribottiglie; 86
Arma da fuoco per difesa
 abitativa; 95
Armi improprie; 71
Armi per difesa; 71
Art. 2044 del Codice Civile; 18
Austria; 10
Autodifesa; 9
Autorizzazione a procedere; 20
Aututela; 34
Balisong; 84
Bastoncini da nordic walking; 75
Bastone; 76
Bastoni; 80
Bibbia; 6
Bombolette lacrimogene
 autorizzate; 80
Cane; 92; 102
Carta dei diritti umani; 4
Chiave per auto; 85
Cinture; 81
Codice Penale del 1810; 7
Codice Penale del 1931; 11
Codice Penale Prussiano; 10
Codice Penale ted. 1871; 10
Codice penale Zanardelli del
 1889; 9
Codice sardo piemontese; 7
Colpo di avvertimento; 31
Colt; 37
Coltello; 12; 28; 67; 68; 72; 73; 79;
 83; 84; 91; 99; 106; 116; 117; 123
Come utilizzate oggetti lesivi; 79
Comportamento nella difesa; 61
Cornetto; 86
Custodia cautelata in carcere; 20
Custodia delle armi; 97
Difesa a mani nude; 49
Difesa abitativa; 92
Difesa da animali feroci; 75
Difesa di beni mobili e immobili;
 32
Difesa di persone; 30
Difesa in auto; 90
Difesa legale; 114
Eccesso colposo; 17; 21
Esercizio arbitrario delle proprie
 ragioni; 25
Esercizio arbitrario delle proprie
 ragioni; 39
Francesco Carrara; 8
Francia; 11
Giornale; 82
Giustificato motivo per il porto; 73
Impedire la commissione di reati;
 41
Leggi assiro-babilonesi; 5
Leggi di Manu; 5
Legittima difesa all'aperto; 18
Legittima difesa domiciliare; 18
Legittima difesa putativa; 31
Moderazione; 7
Morso ad un orecchio; 33
Necessità; 27
Normativa vigente; 14
Obbligo di fuga; 32
Offendicula; 103
Oggetti contundenti; 85
Ombrelli; 80
Ombrello; 76
Orecchio; 24

Pepe macinato; 81
Pistola uso; 109
Pomo d'Adamo; 58
Porto di armi proprie bianche; 71
Presunzione di innocenza; 13
Principio di moderazione; 31
Proporzionalità; 16
Proporzionata; 31
Pubblici ufficiali; 28
Punti vitali; 25; 53; 54; 55; 123
Regole di prudenza; 111
Righello; 81
Rivista; 82
Schiaffo; 23
Seghetto; 88
Spagna; 10
Spese di avvocato; 19

Spruzzino o spruzzatore; 81
Stato di necessità; 4
Stiletto; 83
Strumenti atti ad offendere; 71
Strumenti da segnalazione; 79
Strumenti e cose; 72
Taser e storditori elettrici; 73
Tempo di reazione; 105
Testicoli; 59
Tirapugni; 87
Torce elettriche; 81
Trasportare; 71
Trasporto; 76
Uso legittimo delle armi; 27
Vangelo; 6
XII Tavole; 6

INDICE

Avvertenza	2
Il diritto di difendersi	3
Il codice penale del 1889	9
Il codice penale del 1931	11
La normativa vigente dal 2019	14
La realtà da rispettare	22
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni	25
Uso legittimo delle armi	27
Conclusioni sulle norme vigenti	30
Difesa di persone	30
Difesa di beni mobili e immobili	32
Stranezze della cassazione	33
L'autotutela	34
Difesa pratica	43
La difesa a mani nude	49
I punti vitali	53
Come comportarsi nella difesa	61
Aggressore armato di coltello	67
Difesa da più aggressori	69
Con che mezzi leciti ci si può difendere	70
Armi proprie	71
Armi improprie	71
Il giustificato motivo per il porto	73
Taser e Storditori elettrici	73
Trasporto	76
Oggetti di libero porto (o quasi)	77
Come utilizzare oggetti lesivi	79
Bombolette lacrimogene	80
Strumenti che aiutano a difendersi	83
La difesa in auto	90
La difesa abitativa	92
La custodia delle armi	97
Approfondimenti	101
Il cane	102
Offendicula	105
Il tempo di reazione	106

Come si usa una pistola	109
Regole di prudenza nel maneggio armi da fuoco	111
Difesa legale	114
Indice analitico	121